
XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **10**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO
DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI
E AGROALIMENTARI**

(istituita con legge 10 maggio 2023, n. 53)

(composta dai deputati: *Morrone*, Presidente, *Auriemma*, *Battistoni*, *Borrelli*, Vicepresidente, *Cangiano*, Vicepresidente, *Dara*, *Giuliano*, *Gruppioni*, *Iaia*, Segretario, *Lampis*, *Longi*, *Manes*, *Marino*, *Pisano*, *Rubano*, *Silvestri*, *Simiani*, Segretario, *Vaccari*, e dai senatori: *Bizzotto*, *Borghese*, *Cucchi*, *De Carlo*, *De Priamo*, *Dreosto*, *Farolfi*, *Fina*, *Fregolent*, *Guidolin*, *Irto*, *Lorefice*, *Mennuni*, *Paroli*, *Petrucchi*, *Potenti*, *Rando*, *Spagnolli*)

**LE ZOOMAFIE E LE CORSE CLANDESTINE DI CAVALLI: ANALISI, CONTRASTO
E PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE E
DELLA LEGALITÀ**

(Relatori: **on. Longi** e **sen. Rando**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 16 luglio 2025

*Comunicata alle Presidenze il 17 luglio 2025
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53*

PAGINA BIANCA

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1: L'IPPICA NAZIONALE E IL CIRCUITO LEGALE DELLE CORSE DI CAVALLI: REGOLAMENTAZIONE, CONTROLLI E PREVENZIONE DEI FENOMENI ILLECITI	9
1. Enti regolatori e normativa: circuito legale e le scommesse sulle gare	9
a. Panoramica sul settore Ippico: classificazione degli ippodromi principali in Italia, le tipologie di corse (trotto e galoppo), l'importanza socio-economica delle corse dei cavalli e i rischi di infiltrazioni criminali.	9
b. UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) e la sua evoluzione..	13
c. La regolamentazione delle scommesse: l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM)	15
2. Aspetti Veterinari: tutela del cavallo e contrasto al doping	19
a. Controlli antidoping e benessere animale	19
b. Ruolo dei veterinari nelle competizioni	20
c. Normative sulla tutela dei cavalli da corsa	20
d. Gestione dei cavalli da corsa a "fine carriera" e loro nuova destinazione	21
CAPITOLO 2: LE CORSE CLANDESTINE E LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	23
1. Definizione e diffusione del fenomeno	23
a. La tutela degli animali e la repressione penale: evoluzione legislativa	23
b. Il fenomeno criminale: le organizzazioni di tipo mafioso	25
c. Il legame con il territorio: la questione del Sud-Italia	27
2. Organizzazione di una corsa clandestina	28
a. Le fasi di organizzazione di una corsa clandestina	28
b. I diversi attori: analisi dei ruoli	33
c. La gestione dei profitti ed il riutilizzo dei proventi illeciti	39
3. Impatto sulla sicurezza pubblica e il benessere animale	40
a. Il rischio per l'incolumità delle persone e degli animali coinvolti nelle corse: il ruolo dell'amministrazione locale nella fase preventiva e i poteri ispettivi per contrastare il fenomeno delle stalle abusive e delle corse clandestine	40
b. Forme di maltrattamento a cui sono sottoposti i cavalli:	46

c. L'ordine pubblico: l'interruzione della circolazione stradale e il ruolo dei cittadini tra segnalazioni e potere di denuncia	51
d. Il sequestro dei cavalli utilizzati durante le corse clandestine	53
CAPITOLO 3: CORSE CLANDESTINE A CATANIA E A SORA: LA QUESTIONE DEL SUD-ITALIA.....	58
1. Catania e Sicilia: panoramica storica e diffusione del fenomeno	58
a. Specificità del territorio: aree urbane e periferiche coinvolte.....	58
b. Le indagini delle forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria	70
2. Sora e le zone del frusinate: situazione attuale.....	77
Le principali indagini delle Forze dell'Ordine dell'Autorità Giudiziaria.....	77
CAPITOLO 4: IL CONTRASTO ALLE CORSE CLANDESTINE, CONCLUSIONI E PROPOSTE DI INTERVENTO	82

INTRODUZIONE

La presente relazione, elaborata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (comunemente nota come Commissione Ecomafie), si prefigge di analizzare con rinnovata urgenza e approfondita cognizione il fenomeno delle zoomafie, con pare riguardo alle corse clandestine di cavalli, e indirizzare il legislatore verso l'adozione di misure improntate sia alle esigenze di effettività della tutela degli animali che alla neutralizzazione efficace delle infiltrazioni criminali nel settore dell'ippica.

Il termine “zoomafie” racchiude in sé una galassia di attività criminali tanto odiose quanto lucrative, perpetrate ai danni degli animali, esseri senzienti il cui diritto a un'esistenza dignitosa e priva di sofferenze è sempre più riconosciuto dalla coscienza collettiva e dall'ordinamento giuridico. L'attenzione di questa Commissione si concentra non solo sulla repressione dei reati, ma anche e soprattutto sulla promozione di una cultura della legalità e responsabilità che ponga al centro la tutela degli animali e il concetto, ormai imprescindibile, di benessere animale.

Il contesto temporale in cui si inserisce questo lavoro è particolarmente significativo, considerata l'entrata in vigore dal 1° luglio 2025 della Legge n. 82 del 6 giugno 2025¹, che inasprisce significativamente il quadro sanzionatorio per i reati di maltrattamento, abbandono, uccisione ingiustificata e organizzazione di combattimenti tra animali, rappresentando una pietra miliare nel percorso evolutivo della nostra civiltà giuridica. Tale intervento normativo, lungamente atteso e fortemente sostenuto da una vasta parte dell'opinione pubblica e dalle associazioni protezionistiche, costituisce un segnale inequivocabile della volontà del Legislatore di non tollerare oltre, forme di crudeltà e sfruttamento che ledono non solo le singole creature, ma l'intera società. Questo rafforzamento degli strumenti repressivi, tuttavia, per esplicare appieno la sua efficacia deterrente e punitiva, necessita di essere supportato da un'azione investigativa incisiva, da una magistratura attenta e specializzata, e da una costante attività di monitoraggio e prevenzione e da una consapevolezza collettiva.

Le zoomafie, infatti, non rappresentano unicamente episodi isolati di crudeltà, bensì un vero e proprio settore di attività per la criminalità organizzata e non solo. Dal traffico internazionale di specie protette o esotiche, alimentato da una domanda irresponsabile e da ingenti profitti, ai combattimenti clandestini, che trasformano la sofferenza animale in macabro spettacolo e occasione di scommesse illecite; dalla macellazione clandestina, che opera in spregio a qualsiasi norma igienico-sanitaria e di benessere con grave danno alla salute pubblica, al commercio illegale di cuccioli, spesso strappati prematuramente alle madri e trasportati in condizioni disumane; dall'abigeato, che colpisce il patrimonio zootecnico con forme predatorie, fino allo sfruttamento degli animali nell'accattonaggio o in pratiche pseudo-culturali lesive della loro integrità. Si tratta di un business che, secondo stime accreditate, muove miliardi di euro a livello globale e nazionale, infiltrandosi nei tessuti economici legali, generando corruzione e alimentando altre forme di illegalità.

La sensibilità verso la condizione animale ha radici profonde che il nostro ordinamento giuridico ha progressivamente recepito, seppur con un percorso talvolta lento e complesso. La Costituzione italiana, faro della nostra convivenza civile, pur non menzionando esplicitamente gli animali nel suo testo originario, offre plurimi appigli interpretativi per una loro tutela avanzata. L'articolo 9, nella sua formulazione novellata nel febbraio 2022, ha introdotto tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, “anche nell'interesse delle future generazioni”, nonché la tutela degli animali con legge dello Stato che ne detta forme e modi. Gli animali, in quanto

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025.

componenti essenziali della biodiversità e degli ecosistemi, rientrano a pieno titolo in questa protezione costituzionale. La tutela della salute, sancita dall'articolo 32, può estendersi alla prevenzione delle zoonosi, spesso correlate a condizioni di detenzione e commercio illegale di animali. Ancora, l'articolo 41, nel riconoscere la libertà dell'iniziativa economica privata, ne subordina l'esercizio al rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana — principi che, in una visione evoluta, non possono prescindere dalla considerazione per gli altri esseri viventi con cui condividiamo il pianeta —.

Il quadro giuridico si arricchisce e si precisa ulteriormente grazie agli impegni assunti in sede comunitaria e internazionale. Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), all'articolo 13, riconosce esplicitamente gli animali come "esseri senzienti" e impone all'Unione e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali allorché formulano e attuano le politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio. Questa disposizione rappresenta un cardine fondamentale, orientando la legislazione e le politiche europee verso standard sempre più elevati di protezione. Numerose direttive e regolamenti comunitari disciplinano specifici aspetti, dalla protezione degli animali negli allevamenti e durante il trasporto, alla sperimentazione scientifica, alla detenzione negli zoo.

A livello internazionale, l'Italia è parte di importanti convenzioni, tra cui spicca la CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione), strumento cruciale per regolare il commercio internazionale di specie protette e contrastare il traffico illegale di fauna e flora selvatiche. La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 1987), ratificata dall'Italia con la Legge n. 201/2010, stabilisce principi etici e norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio e l'utilizzo degli animali da affezione, promuovendone il rispetto e condannando l'abbandono e le crudeltà. Esistono inoltre risoluzioni e raccomandazioni di organismi internazionali che, pur non avendo talvolta forza cogente, delineano standard etici e buone pratiche universalmente riconosciute.

In Italia, la protezione degli animali e del loro benessere rappresenta un principio fondamentale che si riflette sia nella nostra Costituzione sia in numerosi strumenti internazionali e europei. Questo impegno si traduce in leggi concrete e in un quadro normativo sempre più stringente, volto a contrastare il maltrattamento, il traffico illecito e le attività criminali come le zoomafie, che mettono a rischio la biodiversità e la salute pubblica.

Come accennato, la nostra Costituzione è il punto di partenza principale. L'articolo 9 invita lo Stato e i cittadini a tutelare il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e naturale, nonché l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, "anche nell'interesse delle future generazioni", mentre demanda la tutela degli animali alle forme e ai modi stabiliti con legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 13 riconosce la tutela dell'integrità fisica e morale di ogni individuo, ma il suo principio si estende anche agli esseri viventi capaci di soffrire, rafforzando il valore etico e morale degli animali come soggetti senzienti meritevoli di rispetto. Questi principi costituzionali hanno ispirato leggi più recenti rafforzando così il nostro impegno concreto nel proteggerli.

A livello globale, numerosi trattati e convenzioni rafforzano questa tutela. Altre iniziative, come la menzionata Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, promuovono standard minimi di tutela e sensibilizzano l'opinione pubblica sui diritti degli animali domestici. Anche la citata Dichiarazione universale dei diritti degli animali, pur non essendo vincolante, rappresenta un importante atto di coscienza globale che invita gli Stati a riconoscere il valore etico degli animali e a adottare misure di tutela.

L'Unione Europea svolge un ruolo fondamentale con direttive e regolamenti avanzati. La Direttiva 2010/63/UE si occupa della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, garantendo condizioni di trattamento etico e riducendo al minimo il dolore. La Direttiva 2019/2179 rafforza invece le misure contro il traffico illecito di specie selvatiche, contribuendo a combattere le zoomafie e a proteggere la biodiversità europea. Questi strumenti sono vincolanti per tutti gli Stati membri e favoriscono la cooperazione tra le autorità di diversi Paesi, creando un sistema più efficace e coordinato di tutela.

L'azione di questa Commissione, dunque, si inserisce in un contesto normativo e culturale in forte evoluzione. La presente relazione intende fornire un quadro aggiornato del fenomeno delle zoomafie nel nostro Paese, analizzandone le diverse manifestazioni, le infiltrazioni criminali anche mafiose, l'impatto economico e sociale, e l'efficacia degli strumenti di contrasto esistenti, con particolare attenzione alle novità legislative fortemente volute dall'attuale Parlamento italiano.

Con la recente approvazione della Legge n. 82 del 6 giugno 2025 su proposta dei deputati Brambilla, Rizzetto, Bergamini, Dalla Chiesa, De Monte, Evi, Gallo, Longi e Sacconi Jotti, è mutato il bene giuridico protetto: non più il "sentimento umano" per gli animali, ma la tutela dell'essere senziente in quanto tale. Diviene centrale l'essere vivente e non più l'affezione dell'umano che possiede l'animale. Per il relatore della nuova legge, il senatore Manfredi Potenti (Lega), nella modifica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale c'è *“la filosofia di tutto il testo”*. Dal sentimento umano agli animali, spiega il relatore Manfredi Potenti, c'è *“l'intenzione di dedicare il contesto degli articoli del titolo IX-bis direttamente agli animali, e non più al sentimento che l'uomo prova per gli animali”*. Di conseguenza, *“gli animali saranno direttamente portatori di diritti e saranno destinatari della tutela giuridica prestata dalle nostre norme”*.

Le introduzioni e le modifiche normative – di seguito enumerate – rappresentano un traguardo importante e segnano la dimostrazione che lo sfruttamento degli animali – categoria merceologica suscettibile di valutazione economica e idonea a diventare fonte di profitti – è di forte interesse per le imprese criminali e che, nell'era dei *social network*, anche la “pubblicità” delle diverse forme di sfruttamento diventa centrale.

Di seguito le principali innovazioni legislative:

1. spettacoli e maltrattamenti: l'articolo 544-*quater* del Codice penale punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Commettere questo reato comporterà un inasprimento della pena pecuniaria che sarà determinata tra un minimo di 15.000 e un massimo di 30.000 euro;
2. combattimenti tra animali, addestramento e scommesse: la nuova legge interviene sull'articolo 544-*quinquies* del Codice penale e inasprisce le pene per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni, estendendo la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti anche a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette. Una ipotesi autonoma di reato è prevista per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti. In questo caso c'è una pena che è individuata da tre mesi a due anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro. Una ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate. Si prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro;

3. codice antimafia: a coloro che commettono abitualmente i reati relativi agli spettacoli vietati e che infrangono il divieto di combattimenti, si applicano anche le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal libro I del codice delle leggi antimafia;
4. coinvolgimento di minori e diffusione di immagini: il concorso nell'attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra. Questa previsione - ha spiegato il relatore- è spiegabile dalla prassi invalsa nella criminalità organizzata di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di minori e spesso anche di persone non imputabili. Quanto all'ipotesi di partecipazione di persone armate, *“anche in questo l'inasprimento della pena consegue a un maggiore allarme sociale e al disvalore della disponibilità di armi dei soggetti agenti”*. Altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti e la pubblicità di questi contenuti, interdicensi l'attività di riproduzione. Questa disposizione è diretta a evitare che le immagini possano diventare veicolo per messaggi distorti nei confronti della nostra comunità. Rispetto a questo quadro, si introduce nel titolo IX-*bis* del libro II del Codice penale l'articolo 544-*septies*, con un'aggravante a effetto comune: pena aumentata fino a un terzo per i delitti di cui all'articolo 544-*bis* (Uccisione degli animali), 544-*ter* (Maltrattamento), 544-*quater* (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-*quinquies* (Divieto di combattimenti), 638 (Uccisione o danneggiamento) qualora ricorra una delle seguenti circostanze: aver commesso il fatto in presenza di minori, aver commesso il fatto nei confronti di più animali, la diffusione fatta attraverso strumenti informatici o telematici;
5. uccisione di animali: l'articolo 544-*bis* puniva con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. La nuova legge innalza la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto sia commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, si prevede un aumento sensibile della pena, che sarà della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro;
6. maltrattamento animale: dell'articolo 544-*ter* viene modificato il primo comma, al fine di innalzare la pena della reclusione, attualmente da tre a diciotto mesi, o della multa, attualmente da 5.000 a 30.000 euro, prevedendo una pena da sei mesi a due anni e non alternativamente, come nella norma attuale, alla pena della multa, la cui misura è rimasta invariata;
7. uccisione o danneggiamento di animali altrui: riformulato l'articolo 638 del codice penale che, nella nuova formulazione, consta di un unico comma, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o comunque deteriori tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Il comma 4 modifica all'articolo 727 del codice penale, che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, vede un innalzamento dell'importo minimo dell'ammenda, che può essere comminata, dagli attuali 1.000 a 5.000 euro. Rimane inalterato l'importo massimo, pari a 10.000 euro;
8. sequestro e confisca di animali oggetto di reato: l'articolo 6 della legge citata apporta alcune modifiche al codice di procedura penale. Il nuovo articolo 260-*bis* prevede che l'affidamento di animali possa essere destinato alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Gli animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. L'affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato.
9. divieto di abbattimento o alienazione a terzi degli animali: un comma aggiunto all'articolo 544-*sexies* del Codice penale introduce il divieto- nel corso delle indagini o durante il

dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva- di abbattere o alienare a terzi gli animali. Il divieto vige anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. Fatta salva la possibilità di affido definitivo, viene quindi posto a carico dell'indagato o imputato proprietario il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all'accertamento per uno dei reati del titolo IX-*bis*;

10. responsabilità amministrativa: si introduce un nuovo articolo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. In caso di condanna dell'ente si applicano anche le sanzioni interdittive previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001;
11. leggi speciali: restano ferme le eccezioni dei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre leggi speciali;
12. animali da compagnia: si modifica la legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da affezione e da compagnia. In materia di traffico illecito di animali da compagnia si prevede un inasprimento della cornice sanzionatoria. Vengono inoltre inasprite le pene in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia. Inasprite anche le sanzioni amministrative accessorie.
In particolare, si vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora, tenendoli legati con la catena o altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro; sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia;
13. coordinamento della polizia giudiziaria: nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli animali, si prevede che debba essere sentito anche il Ministro dell'ambiente per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie Forze di polizia;
14. uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette: si interviene sul primo comma dell'articolo 727-*bis* del Codice penale. In particolare, si inasprisce la cornice sanzionatoria, prevedendo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro in luogo dell'attuale previsione dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro. Si interviene anche sull'articolo 733-*bis* del Codice penale, relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, inasprendo le relative sanzioni. Si prevedono, infatti, l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro;
15. divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti della specie *felis catus*.

La presente relazione, invero, si pone l'ambizioso obiettivo di accendere un faro sul fenomeno – talvolta ignorato – e portare alla luce le criticità ancora presenti, le sfide emergenti – come quelle poste dal commercio online di animali e prodotti derivati – e le possibili direttrici di intervento per rafforzare ulteriormente l'azione dello Stato, non solo sul piano repressivo, ma anche su quello della

prevenzione, dell'educazione al rispetto degli animali e della promozione di alternative sostenibili allo sfruttamento.

Il merito finale è contribuire a edificare una società in cui la convivenza tra uomo e animale sia improntata alla responsabilità, alla compassione e al riconoscimento del valore intrinseco di ogni forma di vita, in linea con i più alti principi etici e giuridici che ispirano la nostra Repubblica e la comunità internazionale. È imprescindibile educare anche le giovani generazioni al rispetto degli animali e al loro riconoscimento come essere senzienti.

Per l'approfondimento degli argomenti oggetto d'inchiesta, in particolare il fenomeno delle corse clandestine di cavalli, anche in relazione al mondo dell'ippica, si è proceduto ad effettuare una serie di audizioni, anche in occasione della missione svolta da una delegazione della Commissione in Sicilia nel marzo 2024, che potessero contribuire in modo efficace alla stesura della presente relazione, individuando soggetti con competenze specifiche per le varie tematiche trattate.

Data	Soggetto audito	Qualità
27 marzo 2024	Maria Carmela Librizzi	Prefetto di Catania <i>pro tempore</i>
27 marzo 2024	Lucia Musti	Procuratore della Repubblica f.f. di Gela
27 marzo 2024	Agata Santonocito	Procuratore della Repubblica f.f. di Catania <i>pro tempore</i>
27 marzo 2024	Ciro Troiano	Responsabile dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV
6 marzo 2025	Trantino Enrico	Sindaco di Catania
6 marzo 2025	Antonello Mancuso	Veterinario ASP Catania
19 maggio 2025	Cascio Giuseppe	Presidente Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bologna
28 maggio 2025	Francesco Curcio	Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania
28 maggio 2025	Remo Chiodi	Direttore Generale per l'ippica presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)
11 giugno 2025	Col. Claudio Papagno	Comandante del Reparto Operativo (Comando Provinciale CC Catania)

CAPITOLO 1: L'IPPICA NAZIONALE E IL CIRCUITO LEGALE DELLE CORSE DI CAVALLI: REGOLAMENTAZIONE, CONTROLLI E PREVENZIONE DEI FENOMENI ILLECITI

Il presente capitolo è dedicato all'analisi approfondita del settore dell'ippica nazionale e del circuito legale delle corse di cavalli, un ambito che nel nostro Paese vanta una lunga tradizione storica e culturale, generando al contempo un significativo indotto economico e occupazionale. Tuttavia, la sua intrinseca complessità, che intreccia aspetti sportivi, imprenditoriali, e un vasto sistema di scommesse, lo rende particolarmente esposto a rischi di infiltrazione da parte di interessi illeciti e a pratiche che possono compromettere tanto l'integrità delle competizioni quanto il benessere degli animali coinvolti.

L'attenzione di questa Commissione si sofferma, pertanto, sull'architettura normativa che ne regola il funzionamento, sui meccanismi di controllo preposti a vigilare sulla sua correttezza e trasparenza, e sulle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali che possono trovare terreno fertile in questo contesto. Saranno esaminate le dinamiche relative alla gestione degli ippodromi, all'allevamento e alla preparazione dei cavalli atleti, al sistema delle scommesse legali e alle misure adottate per prevenire e reprimere il doping, le corse clandestine, il maltrattamento animale e le potenziali infiltrazioni della criminalità organizzata, volte ad alterare i risultati delle gare o a riciclare proventi illeciti.

La salvaguardia della legalità e della trasparenza nel settore ippico, unitamente alla garanzia del pieno rispetto del benessere dei cavalli – considerati non meri strumenti di competizione ma esseri senzienti meritevoli di tutela ai sensi della più recente evoluzione normativa e della crescente sensibilità sociale – costituiscono premesse indispensabili per la vitalità e la reputazione dell'ippica italiana. L'obiettivo della presente relazione è delineare lo stato dell'arte, evidenziando le buone pratiche esistenti, le criticità riscontrate e le aree che necessitano di un potenziamento degli strumenti di vigilanza, controllo e intervento, anche alla luce del quadro normativo rafforzato dalla Legge n. 82 del 6 giugno 2025. L'obiettivo è contribuire a preservare l'integrità di uno sport e a tutelare tutti gli attori onesti che vi operano, assicurando al contempo che la passione per il cavallo non sia mai disgiunta dal suo rispetto.

1. Enti regolatori e normativa: circuito legale e le scommesse sulle gare

a. Panoramica sul settore Ippico: classificazione degli ippodromi principali in Italia, le tipologie di corse (trotto e galoppo), l'importanza socio-economica delle corse dei cavalli e i rischi di infiltrazioni criminali.

Il 6 dicembre 2024 è stato firmato il decreto del Sottosegretario prot. n. 644641, registrato alla Corte dei conti al n. 14 in data 7 gennaio 2025, con il quale sono stati definiti i nuovi criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi. La *ratio* del decreto va rinvenuta nell'esigenza di rilanciare l'ippica italiana nei contesti nazionali e internazionali, anche attraverso la rivisitazione della *governance* e della gestione economico-finanziaria della filiera. Gestione che, necessariamente, parte dalla regolamentazione del settore e, in particolare, nella stesura di linee guida. Ad esempio, fra i requisiti tecnico-organizzativi degli ippodromi rientra la presenza di un presidio veterinario e di un'area per i controlli antidoping, necessari per garantire lo svolgimento delle attività secondo i crismi della legalità a corollario del benessere animale. Sul nostro territorio, in tutto sono 34 gli impianti, suddivisi fra trotto e galoppo, le due discipline ippiche che, pur condividendo l'elemento centrale del

cavallo come atleta, presentano differenze sostanziali sia nell'andatura che nelle modalità di svolgimento delle competizioni, oltre ad avere specificità nei rispettivi quadri normativi. Nel 2024 inoltre si rappresenta che è stata istituita, in seno al Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, un'unità specialistica con competenze sui controlli all'interno dell'ippica con particolare riferimento alle sovvenzioni erogate in favore degli ippodromi.

L'universo dell'ippica nazionale si articola dunque principalmente attorno a due discipline fondamentali, il trotto e il galoppo, che, come accennato, pur condividendo la centralità del cavallo atleta, si distinguono profondamente per le caratteristiche tecniche delle andature, le modalità di svolgimento delle competizioni e le specifiche normative che ne regolano ogni aspetto. Comprendere queste differenze è essenziale per analizzare correttamente il settore e le sue eventuali criticità. Il trotto si definisce per un'andatura caratteristica, saltata e simmetrica, eseguita in due tempi: il cavallo avanza poggiando simultaneamente gli arti posti sulla medesima diagonale – ad esempio, l'anteriore destro con il posteriore sinistro, e viceversa – intervallando questi appoggi con un breve istante di sospensione. La purezza e la capacità di mantenere questa specifica cadenza, anche a velocità che possono sfiorare i 55 km/h, sono cruciali; infatti, il passaggio al galoppo durante una corsa, definito "rottura", comporta generalmente penalizzazioni o la squalifica del concorrente. Nelle competizioni al trotto, il cavallo è attaccato a un leggero calesse a due ruote, il sulky, guidato da un driver, e le gare si disputano su piste ovali di diverse lunghezze, sebbene esista anche la variante del trotto montato, con fantino in sella. Diversamente, il galoppo rappresenta l'andatura naturale più veloce del cavallo. È un'andatura saltata e asimmetrica, scandita in tre tempi seguiti da un momento di sospensione in cui tutti e quattro gli arti sono sollevati da terra. La sequenza degli appoggi vede un posteriore toccare terra, seguito dal bipede diagonale opposto e infine dall'altro arto anteriore, che determina se il galoppo sia "destro" o "sinistro". Nelle corse al galoppo, dove i cavalli possono superare i 60 km/h, l'atleta equino è montato direttamente da un fantino. Le competizioni si svolgono su diverse tipologie di tracciato, che possono essere in erba oppure in sabbia o fibra sintetica, e spaziano dalle corse in piano, incentrate sulla velocità pura, alle più complesse corse a ostacoli, come siepi e *steeple-chase*, che richiedono anche notevoli doti di salto.

Dal punto di vista normativo, la disciplina dell'ippica in Italia è particolarmente articolata e ricade sotto la principale egida del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Quest'ultimo ha il compito di emanare e aggiornare i regolamenti tecnici specifici per le corse, distinti per il trotto e per il galoppo. Tali regolamenti sono documenti complessi che definiscono minuziosamente ogni aspetto della competizione: dalla classificazione delle corse e i requisiti di iscrizione e partecipazione dei cavalli, alle norme di comportamento per guidatori e fantini, includendo le procedure di partenza e arrivo, la gestione dei pesi nel galoppo, il funzionamento delle giurie e l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Essi sono integrati dalle Circolari di Programmazione, documenti attraverso i quali il MASAF stabilisce i criteri per la stesura dei calendari nazionali delle corse, le dotazioni economiche (montepremi) e le condizioni specifiche di partecipazione, come l'età dei cavalli o le somme vinte. Un aspetto di fondamentale importanza all'interno del quadro normativo è rappresentato dalla tutela del benessere animale e dalla lotta al doping. Il MASAF interviene con regolamenti specifici, tra cui il recente Decreto del 14 luglio 2023 (prot. n. 0368162), che ha introdotto il nuovo "Regolamento per il controllo delle sostanze e dei metodi proibiti nei cavalli sportivi e per la tutela del benessere del cavallo in ippodromo". Questo si inserisce in un contesto più ampio di protezione animale, rafforzato anche dalla citata Legge n. 82 del 6 giugno 2025, che ha inasprito le pene per i reati di maltrattamento, la cui applicazione si estende evidentemente anche al mondo delle competizioni equine.

Per quanto concerne l'aspetto delle scommesse ippiche, la competenza regolatoria spetta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questa definisce, attraverso propri decreti e regolamenti, le tipologie di scommesse ammesse, le modalità di raccolta (sia a quota fissa che a totalizzatore), la ripartizione dei proventi e gli obblighi per i concessionari. La base storica di questa regolamentazione affonda le radici nella cosiddetta "Legge Mangelli" (Legge 24 marzo 1942, n. 315) e nel decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sebbene il sistema sia stato oggetto di numerosi interventi di riordino successivi.

Infine, il MASAF sovrintende anche alla gestione dei Libri Genealogici delle principali razze equine da competizione, come il Purosangue Inglese e il Trottatore Italiano. La corretta tenuta di questi registri è cruciale per garantire la tracciabilità, la selezione genetica, l'ammissione alle corse e, più in generale, per la valorizzazione dell'allevamento nazionale. Il MASAF ha inviato alla Commissione una dettagliata relazione², nella quale ha rappresentato che la filiera ippica italiana, nonostante rappresenti una eccellenza riconosciuta a livello internazionale, attraversa dal 2007 una grave crisi dovuta a diversi fattori, tra cui un volume inferiore di scommesse ippiche connesse all'ingresso sul mercato di nuovi giochi e scommesse caratterizzati da varietà e ampiezza di gamma, maggiore rapidità esecutiva e di fruizione, importi di vincita più alti a fronte di ridotti importi scommessi e il minore interesse alle corse e alle scommesse ippiche da parte del grande pubblico. Gli attori del settore ippico hanno sicuramente sottovalutato la portata della crisi e della perdita delle risorse economiche da investire nel comparto, che ha di fatto determinato una contrazione anche nel numero delle corse e del montepremi a disposizione del cavallo vincitore.

La filiera ippica rappresenta un ecosistema formato da diverse componenti lavorative: dai centri di allevamento, alle scuole di formazione professionale, gli ippodromi, i concessionari di scommesse e i molteplici servizi e mestieri legati alle corse ippiche, una struttura interdisciplinare in cui le componenti, allevatori, ippodromi, cavalli, categorie professionali, sono intrinsecamente legate e dipendenti tra loro.

Il MASAF, come ha rappresentato il Direttore della Direzione generale dell'Ippica, Remo Chiodi, durante l'audizione presso la Commissione svoltasi in data 28 maggio 2025, proprio con l'istituzione nel 2023 della nuova Direzione generale per l'ippica sta dando un grande impulso di ammodernamento e di organizzazione al settore, al fine di rilanciarlo anche attraverso una programmazione economico-finanziaria pluriennale e l'aggiornamento dei regolamenti di settore, di concerto con le associazioni di categoria e gli operatori della filiera. Sul territorio nazionale sono al momento dislocati in totale 34 ippodromi riconosciuti dal MASAF, di cui 9 per il Galoppo, 18 per il Trotto e 7 che ospitano entrambe le discipline.

Annualmente in Italia si disputano circa 1.200 giornate di corse, 800 per la disciplina del trotto e 400 per quella del galoppo, per un totale di oltre 8.000 corse tra competizioni al galoppo in piano, al galoppo in ostacoli e corse al trotto. Gli operatori professionali attivi nel comparto con licenza professionale riconosciuta dal MASAF sono circa 4.000 nel settore del trotto tra artieri, allievi guidatori, *gentlemen drivers*, allenatori, proprietari e allevatori e circa 3.000 nel settore del galoppo, senza considerare la forza lavoro all'interno degli ippodromi o negli allevamenti.

Gli Ippodromi di Roma, Milano e Napoli organizzano quasi il 30% delle corse annue e la gran parte della programmazione del trotto e del galoppo e altri 16 ippodromi di grandi centri urbani realizzano circa l'80% del calendario ippico nazionale.

Gli ippodromi attivi in Italia rappresentano un patrimonio inestimabile di aree verdi e alcuni impianti hanno anche rilevanza storico culturale. Basti pensare che, per esempio, il comprensorio

² Rif. Doc. n. 388/2 del 23 aprile 2025.

ippico di San Siro copre un'area di poco oltre 160 ettari, è l'unico impianto ippico al mondo che sia stato dichiarato monumento d'interesse nazionale, o che l'Ippodromo di Capannelle si estende su circa 140 ettari e comprende due zone destinate alle scuderie, che possono ospitare fino a 1.000 cavalli, la pista di allenamento del galoppo, e l'ippodromo stesso, in cui hanno luogo le gare di galoppo e di trotto e può accogliere circa 20.000 persone. Ancora ad esempio, l'"Ippodromo del Mediterraneo" di Siracusa rappresenta una realtà per l'economia locale, oltre a disporre di piste, box, e impianti tecnici che per dimensione e qualità sono all'avanguardia, è dotato di una nuova "tribuna multipiano", che per tipologia e dimensioni è unica in Italia³.

Recenti episodi di cronaca dimostrano che anche le corse ippiche nei circuiti ufficiali possono suscitare l'interesse della criminalità organizzata, il che conferma l'importanza di mantenere controlli rigidi e di valorizzare il settore legale delle corse, prevenendo e contrastando le attività illecite. Ad esempio, in data 30 marzo 2025 viene pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" un articolo di stampa dal titolo: *"Rischio mafia: L'ippodromo commissariato"*⁴. Come meglio chiarito dal Prefetto di Palermo⁵, con un suo provvedimento datato 13 febbraio 2025, adottato anche sulla base degli esiti istruttori e dell'orientamento del Gruppo Interforze Antimafia, veniva disposta nei confronti della Società SIPET S.r.l., gestore dell'ippodromo La Favorita di Palermo, l'applicazione della misura della prevenzione collaborativa, ex art. 94-bis del Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), misura applicabile quando vengono accertati tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. Il provvedimento comporta l'obbligo di osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici, delle misure specificate nel citato articolo. La vicenda nasce da un'operazione dell'Arma dei Carabinieri risalente al mese di aprile del 2024, a seguito della quale venivano arrestati tre soggetti, come di seguito specificato: R. G., destinatario della misura cautelare in carcere in quanto indagato per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni continuate in concorso e traffico illecito di influenze in concorso, con l'aggravante della metodologia mafiosa, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; M. G., ritenuto contiguo alla famiglia palermitana di Corso dei Mille, posto agli arresti domiciliari per i reati di estorsioni continuate in concorso con l'aggravante del metodo mafioso e concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; A. A., imprenditore posto agli arresti domiciliari perché indagato per il reato di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Tra le persone indagate risultava anche il sig. P. M., amministratore delegato della SIPET S.r.l., condannato poi il 7 novembre per i reati di cui agli artt. 111, 629, 416-bis, primo comma, codice penale, alla pena di cinque anni di reclusione, al pagamento di una multa pari a 1067,00 euro, al pagamento delle spese processuali e inoltre interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena⁶.

Peraltro, il problema delle infiltrazioni mafiose nell'ambito dell'ippodromo di Palermo risale nel tempo. L'allora Prefetto di Palermo segnalò alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, nel febbraio 2019, che la società che gestiva l'ippodromo de La Favorita *"era stata destinataria di informazione interdittiva a seguito dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare denominata "Talea" che aveva evidenziato la forte infiltrazione del mandamento mafioso di Resuttana in detta struttura sportiva"*⁷. Sempre in merito alle ingerenze dalla famiglia di Resuttana, si legge nella Relazione della DIA: *"Con l'operazione Corsa nostra è stato accertato come l'ippodromo di Palermo fosse pesantemente condizionato da Cosa nostra, in particolare dalla*

³ Rif. Doc. n. 374/2 del 17 aprile 2025.

⁴ Articolo di stampa. Repubblica del 30 marzo 2025 *"Rischio mafia: L'ippodromo commissariato"*.

⁵ Rif. Doc. n. 384/2 del 17 aprile 2025.

⁶ Rif. Doc. n. 384/2 del 17 aprile 2025.

⁷ Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione sull'attività svolta Approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del 13 settembre 2022, Tomo I.

famiglia di Resuttana.”⁸. Anche la Direzione Nazionale Antimafia ha avuto modo di segnalare, nella sua Relazione annuale, le infiltrazioni mafiose nell’ippodromo del capoluogo siciliano: “*Recenti indagini hanno accertato che all’interno dell’ippodromo La Favorita di Palermo operava un’organizzazione criminale dedita all’abusiva raccolta di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati individuati 3 driver che tentavano di influenzare fraudolentemente le gare per guadagnare dalle scommesse*”⁹.

b. UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) e la sua evoluzione

L’Unione Nazionale Incremento Razze Equine, nota con l’acronimo UNIRE, rappresentò per decenni il fulcro dell’organizzazione e dello sviluppo del settore ippico italiano. Istituita con il Regio Decreto del 24 maggio 1932, n. 642, la sua creazione vide il contributo determinante di figure di spicco dell’epoca, tra cui il celebre allevatore forlivese Paolo Orsi Mangelli. Quest’ultimo legò indissolubilmente il suo nome non solo alla storia dell’allevamento equino, ma anche alla fondamentale “Legge Mangelli” del 1942, un provvedimento normativo che conferiva all’UNIRE l’esclusiva facoltà di esercitare i totalizzatori e le scommesse al libro per le corse dei cavalli, consolidandone il ruolo centrale nella gestione economica del comparto. Configurata sin dall’origine come ente di diritto pubblico di primo livello, con sede a Roma, l’UNIRE godeva di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e operava sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Questo assetto istituzionale subì una prima significativa trasformazione con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, che portò alla soppressione dell’UNIRE e alla contestuale istituzione dell’ASSI (Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico). L’ASSI ereditò integralmente funzioni, competenze e passività del disciolto ente. Tuttavia, la vita dell’ASSI fu breve: la Legge 7 agosto 2012, n. 135, ne decretò la soppressione, disponendo il trasferimento della quasi totalità delle sue funzioni direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggi Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Da quel momento, le attività che furono dell’UNIRE e poi dell’ASSI sono state gestite direttamente dalle competenti direzioni del Ministero, che ne assicura la continuità e l’adeguamento alle attuali esigenze del settore. Riassumendo, l’UNIRE con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, fu trasformata in ASSI - Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico - , che ne ereditò integralmente funzioni e obbligazioni, per essere successivamente soppressa, appena un anno dopo, tramite la Legge 7 agosto 2012, n. 135, con attribuzione delle sue funzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le responsabilità storicamente attribuite all’UNIRE, e successivamente migrate, erano molteplici e strategicamente rilevanti per l’intera filiera ippica. Un compito primario consisteva nell’incentivare l’allevamento e il miglioramento genetico delle razze equine da competizione, con un focus particolare sui purosangue inglesi e sui trottatori italiani, fondamentali per l’attività agonistica. Parallelamente, l’ente si dedicava alla tutela della biodiversità equina e alla salvaguardia delle razze minacciate di estinzione, svolgendo un ruolo cruciale nella conservazione del patrimonio genetico nazionale. In questo ambito, rientrava la cura meticolosa della tenuta e della pubblicazione di tutti i registri genealogici dei cavalli purosangue, trottatori e da sella italiani, inclusa la certificazione dell’origine, la registrazione dei passaggi di proprietà e il monitoraggio dei movimenti di importazione

⁸ Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sulle attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia. Luglio - dicembre 2019, pagg. 807-808.

⁹ Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013, pag. 389.

ed esportazione. Più in generale, l'UNIRE si occupava della programmazione e dello sviluppo dell'ippica in tutti i suoi aspetti: sociali, economici, tecnici e culturali.

Un altro pilastro delle attività dell'ente riguardava la gestione diretta e indiretta delle competizioni ippiche. Ciò comprendeva la definizione del calendario nazionale delle manifestazioni, l'organizzazione della programmazione tecnica ed economica delle corse, e la diffusione tempestiva della dichiarazione dei partenti, completa di tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento regolare delle scommesse. A ciò si affiancava un'importante funzione di controllo e valutazione delle infrastrutture del settore: dagli allevamenti ai centri di allenamento e addestramento, fino agli ippodromi e ad altre strutture destinate alle competizioni sportive equine.

Per garantire la trasparenza e l'informazione, l'UNIRE si occupava anche della redazione di bollettini ufficiali, notiziari statistici e della pubblicazione dei risultati delle corse. Tra le sue funzioni vi era inoltre la diffusione dei segnali televisivi delle trasmissioni delle corse, di cui l'Ente era titolare per legge, attraverso canali dedicati che hanno contribuito alla promozione dell'ippica presso il grande pubblico.

Infine, un aspetto qualificante del ruolo dell'UNIRE era la tutela degli operatori del settore ippico. L'ente si interessava degli aspetti previdenziali e professionali di figure chiave come allevatori, allenatori, fantini, allievi, guidatori, gentlemen rider, cavalieri, amazzoni e artieri, provvedendo alla concessione e all'eventuale revoca delle relative patenti professionali. Similmente, gestiva la concessione e la revoca dei colori di scuderia ai proprietari dei cavalli. Non da ultimo, l'UNIRE aveva il merito di favorire l'utilizzo del cavallo come strumento per la riabilitazione psicofisica dell'uomo, promuovendo e sostenendo l'ippoterapia, a testimonianza di una visione del rapporto uomo-cavallo che andava oltre la mera dimensione agonistica ed economica.

Oggi, queste complesse e articolate funzioni sono state assorbite e vengono gestite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che prosegue nel compito di regolare, sostenere e promuovere il settore ippico italiano, custode di una tradizione di grande valore.

Attualmente, il MASAF¹⁰ rappresenta l'autorità centrale e il punto di riferimento imprescindibile per l'intero settore ippico nazionale. Questa centralità è il risultato di un processo di razionalizzazione che ha visto il Ministero assorbire integralmente le competenze e le responsabilità storicamente demandate a enti specifici come l'UNIRE e, in una fase successiva, l'ASSI. Per adempiere a questo complesso mandato, il MASAF opera attraverso strutture interne dedicate, come la Direzione Generale per l'ippica, che assicura una gestione organica, coordinata e strategica di tutte le molteplici sfaccettature di un comparto che intreccia sport, economia, agricoltura e cultura.

Le aree di intervento del Ministero sono vaste e interconnesse. In primo luogo, il MASAF è investito della regolamentazione generale, dell'organizzazione delle corse e della definizione delle linee di sviluppo strategico per l'ippica italiana. Ciò si traduce nella definizione del quadro normativo e regolamentare che disciplina l'intero settore, includendo l'emanazione e il costante aggiornamento dei regolamenti tecnici delle corse – sia per il trotto e il galoppo che per le discipline del cavallo da sella – nonché delle normative relative agli impianti ippici. Il Ministero esercita una supervisione generale volta a garantire la legalità e la trasparenza di tutte le attività connesse. Un aspetto fondamentale di questa funzione è la programmazione delle competizioni: il MASAF elabora e approva il calendario nazionale delle corse, stabilendo i criteri per l'assegnazione delle giornate agli ippodromi, la classificazione degli eventi, dai prestigiosi Grandi Premi alle corse di gruppo e di categoria inferiore, e la determinazione dei relativi montepremi, come evidenziato dai bandi annuali per le corse di maggior rilievo. Inoltre, redige i regolamenti che normano lo svolgimento tecnico delle

¹⁰ Rif. Doc. n. 388/2 del 23 aprile 2025.

gare, i requisiti per la partecipazione, le procedure di partenza e arrivo, i compiti delle giurie e l'applicazione delle sanzioni, occupandosi anche di comunicare il palinsesto delle corse all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per la corretta organizzazione della raccolta delle scommesse. Sovrintende, infine, al funzionamento degli organi di giustizia sportiva del settore.

Una funzione storicamente cruciale, oggi pienamente in capo al MASAF, è il sostegno e la promozione dell'allevamento equino. Il Ministero incentiva attivamente l'allevamento delle razze equine da competizione, con particolare attenzione al Purosangue Inglese e al Trottatore Italiano, ma anche ad altre razze di interesse nazionale come il Sella Italiano e l'Anglo-Arabo. Definisce e implementa piani allevatoriali mirati al miglioramento genetico e alla valorizzazione di questi patrimoni zootecnici, senza trascurare la tutela della biodiversità equina e la salvaguardia delle razze con limitata diffusione. La cura della tenuta dei libri genealogici è un'attività indispensabile in questo contesto, poiché garantisce la certificazione dell'origine, la tracciabilità dei soggetti, la selezione e il progresso genetico, attraverso la registrazione di nascite, passaggi di proprietà, importazioni ed esportazioni. Complementare a ciò è la gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo e delle provvidenze destinate a sostenere l'intera filiera allevatoriale.

La tutela della salute e del benessere del cavallo atleta rappresenta una priorità inderogabile per il MASAF. Il Ministero svolge un ruolo attivo in questo campo, emanando normative specifiche e promuovendo pratiche che garantiscano il corretto trattamento degli animali in ogni fase della loro vita e attività: dall'allevamento all'allenamento, durante le competizioni e nel periodo post-carriera. Sovrintende ai controlli veterinari e applica con rigore le normative antidoping, come il "Regolamento per il controllo delle sostanze e dei metodi proibiti nei cavalli sportivi e per la tutela del benessere del cavallo in ippodromo", avvalendosi della collaborazione di laboratori specializzati per le analisi. Questa attenzione si allinea e si integra con il quadro normativo generale a tutela degli animali, inclusa la recente legge del giugno 2025 che ha significativamente inasprito le pene per i reati di maltrattamento.

Il Ministero si occupa altresì della gestione delle risorse finanziarie, della promozione e della comunicazione del settore ippico.

In sintesi, il MASAF agisce oggi come l'autorità centrale e propulsiva per l'ippica italiana, con il complesso compito di indirizzare, regolamentare, sostenere e controllare un settore che coniuga in sé profondi aspetti sportivi, rilevanti dinamiche economiche, radicate tradizioni agricole e un significativo valore culturale, ponendo una crescente e irrinunciabile attenzione ai principi di sostenibilità, trasparenza e, soprattutto, al benessere degli animali, protagonisti indiscussi di questo mondo.

c. La regolamentazione delle scommesse: l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM)

L'attività relativa all'organizzazione ed esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato, così come disciplinato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Fino al 1996 il settore delle scommesse sulle corse dei cavalli era affidato all'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), poi diventato ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). Il legislatore, con l'entrata in vigore della Legge n. 662 del 1996 "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" e con il riordino del settore previsto dall'art. 3, commi 77 e 78 di tale legge, ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze e quello delle Politiche agricole e forestali

quali soggetti competenti per l'attività relativa alla totalità dei giochi pubblici, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati.

Con il D.P.R. n. 169 del 1998 *“Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”* viene definito che al Ministero per le politiche agricole, che vi provvede per il tramite dell'UNIRE, spettano l'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi (art. 1, co. 1), mentre al Ministero dell'economia e finanze viene attribuito l'esercizio delle scommesse di cavalli. A tal fine, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore (art. 2, co. 2).

Con l'entrata in vigore della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e del D.P.R. 24 gennaio 2002 viene affidata la gestione delle funzioni statali relative all'organizzazione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Una riorganizzazione che ha avuto come obiettivo principale quello di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, razionalizzando le competenze e ottimizzando il gettito erariale.

Con il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135), le funzioni dei Monopoli di Stato vengono trasferite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne assume il nome, le competenze e i poteri.

Dal 1998, anno fino al quale l'ippica ha goduto di un regime quasi di monopolio (l'alternativa era sostanzialmente solo il Totocalcio), con l'introduzione di nuove tipologie di gioco (scommesse sportive, apparecchi da intrattenimento, lotterie istantanee, etc.), si è assistito a una costante diminuzione del volume di gioco dell'ippica. Questa evoluzione inevitabile dell'intero mercato dei giochi è stata necessaria per contrastare l'illegalità che ormai era molto diffusa nel settore, spesso legata a fenomeni criminali.

Per quanto riguarda la raccolta complessiva delle scommesse ippiche, questa ha registrato un notevole calo nel corso del tempo. Si è passati da circa 2,5 miliardi di euro nel 2000 a circa 1,7 miliardi di euro nel 2010, a 502 milioni di euro nel 2019. Nel 2024 la raccolta è stata di circa 649 milioni di euro.

Le scommesse sulle corse di cavalli possono essere raccolte solo da soggetti in possesso di una concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso gare pubbliche. La raccolta avviene attraverso esercizi fisici distribuiti su tutto il territorio nazionale, attraverso i canali online e presso gli sportelli presenti all'interno degli ippodromi. Gli ippodromi (*rectius*, le società che li gestiscono), ai sensi dell'art. 2, co. 4, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, sono concessionari *ex lege* all'interno delle proprie strutture.

Con la cosiddetta manovra Bersani, nel 2006, il mercato delle scommesse è stato aperto anche a operatori stranieri. Furono rilasciate 158 nuove concessioni ippiche e sportive, attraverso una procedura concorsuale di rilievo comunitario, per un totale di circa 14.000 punti raccolta. Contestualmente furono razionalizzate le reti di raccolta, passando a centri di accettazione multi-gioco, suddivisi tra “negozi” (attività principale dedicata al gioco) e “corner” (gioco come attività

secondaria). Con il decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con Legge 19 novembre 2008, n. 184, si è passati alla revoca delle concessioni ippiche “storiche”, all’attribuzione, attraverso una procedura a evidenza pubblica, di 3.000 negozi di gioco su base ippica.

Con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 643, è stata prevista, inoltre, la regolarizzazione della propria posizione per tutti i soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che offrivano scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La regolarizzazione fiscale del 2015 ha portato ad un numero pari a 2.200 punti di raccolta che in precedenza accettavano scommesse senza nessun titolo abilitativo. Nel 2016, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono stati riaperti i termini della regolarizzazione, con il risultato di ulteriori 366 centri di raccolta.

Le concessioni, anche in ragione di una normativa frastagliata, dell’emersione del fenomeno della ludopatia e delle difficoltà riscontrate da parte dei concessionari abilitati, di collocazione degli esercizi in cui raccogliere il gioco, a seguito di restrizioni (orari e di ubicazione degli esercizi lontano dai luoghi definiti “sensibili”) da parte degli enti territoriali, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026 (precedentemente la scadenza era stata fissata al 30 giugno 2016).

La Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha previsto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici attraverso appositi decreti legislativi.

A causa del decremento della raccolta delle scommesse ippiche, le concessioni ippiche hanno subito una notevole diminuzione per ragioni legate alla redditività delle stesse, tanto che sono state registrate rinunce alle proroghe da parte di alcuni concessionari.

Ad oggi, l’ippica di agenzia è raccolta in 98 concessioni che operano attraverso 4.418 negozi, mentre l’ippica nazionale è raccolta sulla base di 122 concessioni che operano tramite 5.654 negozi e 161 punti gioco/corner ippici e 4.029 punti di gioco/corner sportivi.

Per quanto riguarda la raccolta del gioco a distanza, in una prima fase era affidata ai concessionari per la raccolta in rete fissa che ne avevano fatto richiesta.

Con l’entrata in vigore della Legge 7 luglio 2009 n. 88, fu avviata la prima procedura a evidenza pubblica per la concessione per la raccolta del gioco a distanza, sia a soggetti già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più giochi attraverso la rete fisica, rete di raccolta a distanza, oppure entrambe, sia l’assegnazione di un numero massimo di duecento nuove concessioni.

Le nuove concessioni avevano durata di nove anni, decorrente dalla data di stipula della convenzione di concessione. Successivamente, con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, è stata bandita una gara per la selezione di 120 concessioni per la raccolta dei giochi a distanza. Le concessioni assegnate (n. 64) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2024. Sono in corso le procedure per l’assegnazione delle nuove concessioni per la raccolta del gioco a distanza con termine per la presentazione delle domande al 31 maggio 2025. Al fine di garantire continuità delle entrate erariali la scadenza delle concessioni è stata ulteriormente prorogata al 17 settembre 2025, termine ultimo della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

Per il gioco a distanza, in attuazione della Legge 9 agosto 2023 n. 111, è stato emanato il citato decreto legislativo 25 marzo 2024 n. 41, in cui vengono definiti dei principi fondamentali, tra i quali la tutela dei minori di età, sviluppo del gioco sicuro, gioco responsabile, prevenzione e repressione del gioco illegale, tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, diffusione di messaggi finalizzati alla diffusione del gioco sicuro e responsabile.

Attualmente, il numero di concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse a distanza (non solo ippiche) in regime di proroga è pari a 92.

Per quanto attiene la gestione delle scommesse negli ippodromi¹¹, l'ADM ha sottoscritto un protocollo d'intesa di disciplina (a norma dell'art. 1, co. 1054, della Legge di Bilancio 205/2017) con le Società di corse che li gestiscono, nel quale vengono disciplinate tutte le scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore, ai concorsi a pronostici ippici, ed ai giochi di ippica nazionale ed internazionale, nel rispetto del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), garantendo la piena conformità degli impianti e nel rispetto del "gioco legale e responsabile". La Società di corse è inoltre obbligata al rispetto delle norme antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/07 ed antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011, in relazione a tutti i soggetti coinvolti.

L'ADM esercita poteri di vigilanza e controllo e ispezione sulla Società di corse, così come specificato nell'art. 16 del Disciplinare di cui sopra. In caso di gravi ripetute violazioni degli obblighi del Disciplinare, la Società di corse può essere soggetta a revoca, decadenza o sospensione a norma dell'art. 7 della Legge 241/90.

L'ADM ha inoltre competenza per la gestione, le procedure e l'autorizzazione delle scommesse, mentre il MASAF riceve gli introiti delle scommesse sulla base delle norme vigenti.

Per quanto riguarda i due Regolamenti delle corse ad oggi vigenti, si evidenzia quanto di seguito¹²:

- Regolamento del trotto: divieto per tutti gli operatori ippici di avere rapporti con gli assuntori di scommesse durante la corsa (art. 4) e divieto di scommesse clandestine (art. 5); divieto per tutti i soggetti preposti alla disciplina e al controllo di effettuare qualsiasi forma di scommessa e divieto per il proprietario di effettuare scommesse se non sui propri cavalli, mentre il guidatore può effettuarle solo sul cavallo che guida (art. 83).
- Regolamento del galoppo: divieto di scommesse clandestine per tutti gli operatori soggetti al regolamento (art. 2); divieto di operare con le scommesse per tutti coloro che intendono far correre i cavalli e divieto di scommesse clandestine (artt. 7 e 8); obbligo del proprietario di scommettere solo sui propri cavalli (art. 14); revoca delle patenti di allenatori e caporali di scuderia ove gli stessi partecipino anche occasionalmente a scommesse clandestine (art. 34) e revoca della patente dei fantini (art. 54); divieto per i fantini e per gli allievi fantini di effettuare scommesse (art. 60).

L'ADM svolge altresì attività di controllo per quanto attiene alla movimentazione internazionale dei cavalli. I cavalli non destinati all'alimentazione umana ("non DPA"), quando non più redditizi rischiano di finire nei circuiti illegali, all'interno dei quali si perde traccia dell'animale, che spesso viene poi destinato ai macelli clandestini o, se ancora valido, alle corse clandestine. Tra le criticità che vengono evidenziate in riferimento ai circuiti illegali c'è senz'altro il passaggio di banca dati avvenuto nel 2022 (dalla Banca Dati Equidi o BDE gestita dall'allora MIPAAF alla Banca Dati Nazionale oggi gestita dal Ministero della Salute) e l'introduzione del codice "Z" con il quale l'operatore indica i capi cancellati e quindi non reperibili, senza necessità di una giustificazione documentale del motivo della mancata presenza del capo.

In caso di esportazione di cavalli il funzionario addetto al controllo dell'ADM contatta un funzionario esperto di cavalli (*contact point*) e congiuntamente verifica gli aspetti specifici della materia al fine di evitare frodi fiscali, alimentari e maltrattamenti.

Nei casi sospetti, le strutture dell'ADM richiedono l'intervento del Reparto di veterinaria competente per territorio o del NAS dell'Arma dei Carabinieri o altra autorità che risulti necessaria.

¹¹ Rif. Doc. n. 388/2 del 23 aprile 2025.

¹² Rif. Doc. n. 388/2 del 23 aprile 2025.

L'istituzione del *contact point* nasce nel 2019 a seguito di un'anomala e importante movimentazione di cavalli non DPA (ex cavalli da corsa), verso la Libia e la Tunisia. Tutte le esportazioni venivano registrate presso Dogane interne o Sezioni Operative Territoriali (per es. Viterbo) per poi chiudersi, a seguito di imbarco su navi, presso le Dogane di Salerno, Civitavecchia e Palermo. In alcuni casi, addirittura, bollette di esportazione presentate presso la Dogana di Linate risultavano chiuse lo stesso giorno di registrazione dell'esportazione presso la Dogana di Salerno.

Fino ai primi mesi del 2016, il circuito doganale di controllo esitava, nella loro interezza, tali esportazioni con CA, cioè nessun controllo.

Dall'analisi successiva di tutte queste operazioni doganali sono emerse molte irregolarità, quali ad esempio la carenza di documentazione sanitaria e la non corrispondenza del proprietario dei cavalli indicato nel passaporto rispetto alla proprietà dichiarata dai soggetti esportatori. Altro elemento di rilievo emerso è che seppur i cavalli provenissero da luoghi diversi il trasportatore italiano era sempre lo stesso soggetto titolare di licenza di trasporto maltese. Lo stesso soggetto nel 2014, a seguito di un controllo da parte della Polizia Stradale, veniva denunciato per maltrattamento di animali e per detenzione di certificati sanitari falsi. I cavalli venivano venduti a peso, circa 500 euro a capo, a soggetti esteri. Alcuni cavalli non risultarono mai arrivati a destinazione, ipotizzando una destinazione finale nei macelli clandestini del sud Italia o nelle corse clandestine. Altra ipotesi considerata era costituita dal possibile trasporto dei capi all'estero, per essere destinati al macello per poi, successivamente, far rientro nel nostro Paese sotto forma di prodotti alimentari da destinare, anche, all'allevamento.

A seguito dei controlli pressanti dell'Agenzia la movimentazione dei cavalli dall'Italia verso la Libia e la Tunisia si è interrotto, mentre si ipotizza sia la Spagna il territorio dell'UE da cui fuoriescono i cavalli.

Nel 2021 da un'attività di controllo dei Carabinieri della stazione di Bracciano (RM), in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inerente a un trasporto di cavalli provenienti dalla Spagna e destinati in un macello in Puglia, emergeva l'assenza delle certificazioni sanitarie per almeno due animali; quindi, non identificabili come idonei alla macellazione (violazione prevista dalla Legge n. 283/62) e condizioni di trasporto non adeguate¹³.

2. Aspetti Veterinari: tutela del cavallo e contrasto al doping

a. Controlli antidoping e benessere animale

La lotta al doping nel settore ippico risponde a una triplice esigenza: assicurare l'equità e la regolarità delle competizioni, proteggere la salute e l'integrità fisica dei cavalli da pratiche dannose e fraudolente, e tutelare la fiducia degli scommettitori e del pubblico nell'autenticità dei risultati sportivi. L'utilizzo di sostanze o metodi proibiti per alterare artificialmente le prestazioni di un cavallo non solo costituisce una frode sportiva, ma rappresenta anche una grave forma di maltrattamento, poiché può esporre l'animale a rischi sanitari significativi, talvolta con conseguenze irreversibili.

Il quadro normativo di riferimento in Italia, gestito e aggiornato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), si fonda su regolamenti specifici, come il D.M. 797 del 16/10/2002 e successive modifiche, fino alla recente "ultima integrazione MASAF con protocollo 0368162 del 13/07/2023". Tali regolamenti elencano le sostanze vietate, le metodologie di

¹³ Rif. Doc. n. 383/2 del 23 aprile 2025.

controllo e le relative sanzioni. Secondo il Dott. Giuseppe Cascio¹⁴, *"nella mia esperienza le forme di maltrattamento negli Ippodromi dati i controlli Medico Veterinari assidui in ogni giornata di corse non sono frequenti"*.¹⁵ Egli precisa che *"durante la giornata di corse e a posteriori di ogni gara vengono controllati i cavalli partecipanti alle competizioni e ad alcuni (almeno ad un cavallo per corsa) viene effettuato un prelievo 'antidoping'; pertanto, è successivamente che si evidenzia l'uso eventuale improprio di sostanze proibite dopo le analisi di laboratorio"*. Le informative relative alle positività riscontrate, *"sia durante le competizioni sportive e/o per i controlli in allenamento"*, possono essere consultate sul sito del MASAF. Le procedure di controllo sono rigorose e prevedono la selezione dei cavalli da sottoporre a test, sia attraverso sorteggio che su base mirata. I prelievi di campioni biologici vengono effettuati da personale veterinario qualificato, nel rispetto del benessere dell'animale, e analizzati presso laboratori accreditati. La gestione dei risultati è improntata a criteri di trasparenza e garanzia, pur mantenendo fermezza nel sanzionare le violazioni. È fondamentale un investimento continuo nella ricerca scientifica per identificare nuove sostanze e metodi dopanti.

Il concetto di benessere animale nell'ippica trascende la mera assenza di doping. Esso si fonda sul rispetto delle esigenze etologiche fondamentali del cavallo. Pertanto, la vigilanza sul benessere si estende alle condizioni di allevamento, alle metodologie di allenamento, alle modalità di trasporto e alle condizioni di stabulazione. Un ruolo cruciale è svolto dalla formazione continua e dalla sensibilizzazione di tutti gli operatori del settore.

b. Ruolo dei veterinari nelle competizioni

I medici veterinari rappresentano figure chiave per la tutela della salute del cavallo atleta e per la regolarità delle competizioni ippiche. Come sottolinea il Dott. Giuseppe Cascio¹⁶, *"i Medici Veterinari sono impegnati costantemente in ogni giornata di corse e in controlli nei Centri di allenamento"*. Il loro lavoro, prosegue, *"garantisce [...] la regolarità delle corse e l'identificazione e il benessere di tutti i cavalli partecipanti sia con controlli e visite ed anche con i prelievi 'antidoping' suddetti"*.

"In giornate di corse sono impegnati solitamente tre/quattro Medici Veterinari incaricati dal MASAF (in base alla tipologia di evento: giornata normale, Tris, Gran Premi) supportati da Funzionari anch'essi incaricati dal Ministero".

Questi veterinari ufficiali hanno la responsabilità di attestare l'idoneità sanitaria dei cavalli prima della competizione, monitorarli durante la corsa, intervenire in caso di infortuni ed effettuare i controlli post-gara. Essi detengono l'autorità di dichiarare un cavallo non idoneo a correre, basando le loro decisioni su valutazioni cliniche oggettive e indipendenti.

Parallelamente, i veterinari di scuderia sono responsabili della gestione sanitaria quotidiana dei cavalli, inclusa la somministrazione di farmaci nel rigoroso rispetto delle normative antidoping e dei tempi di sospensione. Una leale collaborazione tra veterinari privati e ufficiali è essenziale. Data la specificità dell'atleta equino, è imprescindibile una formazione specialistica e un aggiornamento professionale continuo per tutti i veterinari del settore.

c. Normative sulla tutela dei cavalli da corsa

¹⁴ Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bologna.

¹⁵ Rif. Doc. n. 408/02 del 19 maggio 2025.

¹⁶ Rif. Doc. n. 408/02 del 19 maggio 2025.

La tutela giuridica dei cavalli da corsa si fonda su un complesso di normative. Il Dott. Cascio ha ricordato come *"il benessere del cavallo da corsa è tutelato dalle normative che nel tempo sia attraverso il Ministero della Salute (MINSAL) che in modo particolare dal Ministero dell'Agricoltura (MASAF) legati all'applicazione di norme sempre più a tutela del cavallo con l'impegno dei Medici Veterinari sia negli Ippodromi sia nei Centri di allenamento, vedi D.M. 797 del 16/10/2002 e successive modifiche e ultima integrazione MASAF con protocollo 0368162 del 13/07/2023"*¹⁷. Al vertice del sistema di tutela si colloca la più volte citata legge del giugno 2025, che ha introdotto un significativo inasprimento delle pene per i reati di maltrattamento di animali, trovando piena applicazione anche nel contesto ippico.

A questa si affiancano altre disposizioni nazionali fondamentali, come la Legge n. 189 del 2004. I regolamenti tecnici delle corse, approvati dal MASAF, contengono ulteriori disposizioni a tutela dell'integrità fisica e del benessere dei cavalli durante le competizioni, come limitazioni sull'uso del frustino e procedure per il soccorso veterinario. A livello sovranazionale, l'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) riconosce gli animali come esseri senzienti. Nonostante il quadro normativo esistente, è necessario un costante monitoraggio e un impegno incessante nella formazione degli operatori.

d. Gestione dei cavalli da corsa a "fine carriera" e loro nuova destinazione

La gestione dei cavalli da corsa al termine della loro carriera agonistica rappresenta una delle maggiori criticità del settore. Il Dott. Giuseppe Cascio ha definito questo aspetto un *"tasto dolente della filiera"*, sottolineando come, *"a tal riguardo i cavalli da corsa a 'fine carriera' agonistica non vengono più seguiti"*. Egli aggiunge che *"il loro destino è poco conosciuto ad esclusione dei cavalli che vengono successivamente impiegati come Stalloni e come Fattrici; per tutti i restanti cavalli che escono dal circuito 'ippico' le conoscenze e i controlli sono inesistenti"*.

Questa mancanza di tracciabilità e controllo espone i cavalli a fine carriera a rischi significativi. Il Dott. Cascio riferisce, sulla base di un "sentito dire" e di "chiacchiere informali (da 'radio-ippodromo')", di un possibile uso improprio di questi animali, sia con l'avviamento a corse clandestine sia, ancor peggio, verso la macellazione "vietata". Quest'ultima pratica è particolarmente allarmante, considerando che la stragrande maggioranza dei cavalli da corsa è classificata come non DPA (Non Destinato alla Produzione Alimentare), e la loro macellazione per il consumo umano comporterebbe gravi rischi per la salute pubblica. Le corse clandestine, poi, rappresentano, a parere del Dott. Cascio, uno dei fenomeni più gravi insieme alla macellazione clandestina, in quanto attività che sfuggono a tutte le regole e garanzie di rispetto e benessere dei cavalli. Tale fenomeno, secondo la sua esperienza, sembra essere legato principalmente ad alcune aree del Centro-Sud Italia e costituisce un altro "tasto dolente" che necessita di un forte impegno istituzionale per essere risolto o quantomeno ridotto.

Le conseguenze sulla salute fisica e psicologica dei cavalli impiegati nelle corse clandestine sono devastanti: vengono utilizzati in modo improprio, costretti a sforzi "immani" e quasi certamente "dopati", in contesti non certificati né omologati, come le strade pubbliche, con un enorme rischio di maltrattamento. Tutto ciò, come evidenziato dal Dott. Cascio, comporta anche l'insorgenza di turbe comportamentali, quali paure esagerate, comportamenti anomali e vizi. A livello fisico, possono determinarsi gravi menomazioni e alterazioni a carico dei vari apparati (gastroenterico, cardiocircolatorio, locomotore, nervoso, ecc.), tali da compromettere la loro stessa sopravvivenza:

¹⁷ Rif. Doc. n. 408/02 del 19 maggio 2025.

nelle parole del dott. Cascio, *"vengono utilizzati in modo improprio senza regole costretti a sforzi 'immani' e sicuramente 'dopati' in luoghi non certificati-omologati dai Ministeri competenti (strade ed altro) e quindi di conseguenza con rischio enorme di maltrattamento"*. Tutto ciò, come evidenziato dallo stesso Dott. Cascio, *"comporta anche turbe comportamentali (come paure esagerate, comportamenti anomali e vizi conseguenti)"*. A livello fisico, *"può anche determinare sui vari apparati (gastroenterico, cardiocircolatorio, locomotore, nervoso, ecc..) gravi menomazioni e turbe tali da comprometterne il proseguo della stessa loro vita"*.

I cavalli impiegati nelle competizioni clandestine, traumatizzati a seguito dei maltrattamenti subiti e quindi spesso anche psicologicamente compromessi, dovrebbero essere destinati auspicabilmente per vivere dignitosamente al pascolo o all'interno di allevamenti protetti. Per facilitare la transizione verso queste nuove vite, sono fondamentali iniziative di recupero e ricollocazione, supportate da una tracciabilità efficace e da una cultura della responsabilità diffusa tra tutti gli operatori. Il contrasto al mercato illegale, sia delle corse che della macellazione, deve rimanere una priorità.

La tutela veterinaria, intesa nella sua accezione più ampia che comprende la prevenzione e il contrasto al doping, la garanzia del benessere quotidiano e la gestione responsabile del fine carriera, costituisce un elemento imprescindibile per la credibilità, l'etica e la sostenibilità futura del settore ippico italiano. Le testimonianze raccolte da questa Commissione, inclusa quella del Dott. Giuseppe Cascio, evidenziano sia i progressi compiuti sia le persistenti criticità, in particolare per quanto concerne il destino dei cavalli a fine carriera e il drammatico fenomeno delle corse clandestine. L'impegno di questa Commissione, in sinergia con le istituzioni preposte, *in primis* il MASAF, è volto a promuovere l'adozione e il rispetto dei più elevati standard in materia. Il benessere del cavallo non è solo un dovere morale o un obbligo di legge, ma un vero e proprio indicatore della civiltà di un settore che vive della straordinaria relazione tra uomo e animale. Le analisi e le riflessioni contenute in questo paragrafo mirano a fornire spunti per un continuo miglioramento delle pratiche e delle normative, affinché ogni cavallo atleta sia tutelato nella sua integrità e dignità per l'intera durata della sua vita¹⁸.

¹⁸ Rif. Doc. n. 408/02 del 19 maggio 2025.

CAPITOLO 2: LE CORSE CLANDESTINE E LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Definizione e diffusione del fenomeno

a. La tutela degli animali e la repressione penale: evoluzione legislativa

Prima della riforma della disciplina relativa alla tutela penale degli animali, avvenuta con l'approvazione della Legge 20 luglio 2004, n. 189, le corse clandestine di cavalli godevano di fatto di totale impunità, se non per le connesse violazioni al Codice della strada. La tutela penale rientrava nelle residuali ipotesi di maltrattamento di animali previste dalla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., punita con mera ammenda¹⁹.

Con la novella del 2004 (L. 189/2004 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) è stato istituito nel Codice penale il Titolo IX *bis*, rubricato (prima della recente riforma attuata con Legge n. 82 del 6 giugno 2025) “DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”, che di fatto ha rivoluzionato l'approccio penalistico alla questione animale.

In merito alle corse clandestine è stato inserito nel Codice l'articolo 544-*quinquies* (Divieto di combattimenti tra animali) che, diversamente da quanto suggerito dal titolo, si applica anche alle corse clandestine di cavalli. Infatti, la norma recitava: “*Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro*”. Con l'entrata in vigore della Legge n. 82 del 6 giugno 2025 la norma incriminatrice inasprisce le pene per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo la pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro, estendendo la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti anche a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette. Una ipotesi autonoma di reato è prevista per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti. In questo caso c'è una pena che è individuata da tre mesi a due anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro. Una ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate. Si prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La fattispecie legale astratta è inquadrabile tra i reati di pericolo per cui, per la sussistenza dello stesso, non è richiesta l'effettiva lesione fisica, ma occorre l'idoneità della condotta a mettere in pericolo l'integrità fisica dell'animale, ancorché in concreto non l'abbia violata. La legge, infatti, esige che il fatto sia suscettibile di procurare danni o lesioni agli animali e non anche che queste ultime siano state effettivamente procurate, anche nel caso di competizioni clandestine tra animali: è sufficiente a consumarlo la probabilità del verificarsi del fatto offensivo dell'integrità fisica²⁰.

Nelle “*competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica*” rientrano infatti a pieno titolo anche le corse clandestine di cavalli. Gli elementi necessari per la realizzazione del reato sono l'assenza di autorizzazione e il carattere di “pericolo” per l'integrità fisica degli animali che tali competizioni devono avere²¹.

¹⁹ Ciro Troiano, *Il maltrattamento organizzato di animali – Manuale contro i crimini zoomafiosi*, LAV, Roma, 2020, pag. 37. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

²⁰ Ciro Troiano, *Il maltrattamento organizzato di animali*, pag. 38. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

²¹ Cfr. Cass. Pen. – Sezione III – 6 ottobre 2011, Sent. n. 42072.

Come accennato, il primo comma dell'articolo 544-*quinqüies* c.p. prevede una sanzione per chi “promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica”. Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento (cfr. Cass. 1 21 maggio 1973, Cianci, RV 125957; Cass. 1 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175)²². La riforma appena approvata, per la prima volta, affronta il tema dei correi ed estende la colpevolezza a coloro i quali partecipano a qualsiasi titolo a tali eventi criminali e una ipotesi autonoma di reato è prevista per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti. In questo caso c'è una pena che è individuata da tre mesi a due anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro.

Il quadro normativo precedente, invece, consentiva il concorso di persone nel reato tramite la clausola moltiplicativa di cui all'art. 110 c.p. che disciplina il concorso di persone nel reato.

È evidente, ormai, come, spesso le corse clandestine di cavalli danno luogo a veri e propri eventi sociali con l'adunanza di decine di persone che aiutano materialmente nella realizzazione dell'evento criminoso o lo sostengono moralmente con la loro partecipazione, e per costoro non era prevista una specifica censura penale se non quella del concorso.

Altro articolo di interesse è il 544-*quater* c.p. che prende in considerazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli spettacoli e le manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali. I soggetti attivi del reato sono chiunque concorre, a qualsiasi titolo, nell'organizzazione dell'evento (comprese le attività di coordinamento, predisposizione, direzione, ecc.) e chiunque promuove l'evento, nel senso che lo favorisce, lo sostiene, lo stimola e lo pubblicizza. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o per altri o se ne deriva la morte dell'animale²³.

La Legge n. 82 del 6 giugno 2025 introduce un aggravamento della cornice edittale e punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali con una pena pecuniaria determinata tra un minimo di 15.000 e un massimo di 30.000 euro.

Tra gli spettacoli e manifestazioni a cui è diretta la tutela penale dell'art. 544-*quater* c.p. possono essere annoverati gli eventi circensi, le corse di cavalli autorizzate, le gare di cani nei cinodromi e tutti gli spettacoli pubblici o manifestazioni che fanno uso di animali, ma non le corse clandestine di cavalli. A ben vedere, infatti, le caratteristiche di clandestinità, illegalità, segretezza che accompagnano le corse clandestine fanno sì che le stesse non possano essere annoverate *tout court* tra gli spettacoli o le manifestazioni previste dalla norma e quindi la loro censura penale va ricavata nell'art. 544-*quinqüies* c.p. che punisce, tra le altre cose, la promozione e l'organizzazione “di competizioni non autorizzate tra animali”. Non a caso tali competizioni sono inserite nello stesso articolo che sanziona i combattimenti tra animali, evento di per sé illegale e vietato²⁴.

Se la corsa però avviene in una struttura pubblica non autorizzata, come un ippodromo che opera senza le dovute autorizzazioni, e l'evento presenta i caratteri di una vera e propria manifestazione pubblica, ma in realtà la competizione, ancorché apparentemente legale, non è autorizzata, vi è concorso tra le due norme. Piena applicazione dell'articolo 544-*quater* c.p., invece, per i palii, le sagre

²² Ciro Troiano, *Il maltrattamento organizzato di animali*, pag. 28. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

²³ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra - Lineamenti e tecniche per il contrasto alle corse clandestine di cavalli* – LAV, Roma, 2024, pag. 31.

²⁴ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 33.

e le manifestazioni con cavalli autorizzate a livello locale, in quanto il carattere pubblico e legale dell'evento giustifica l'eventuale piena applicazione del reato in esame²⁵.

b. Il fenomeno criminale: le organizzazioni di tipo mafioso

Cavalli, corse, scommesse e delinquenti: un classico dell'immaginario collettivo che accompagna il mondo delle corse. Come è noto, la presenza della criminalità nel mondo di cavalli, corse e ippodromi è sempre stata forte. Esiti giudiziari e analisi investigative attestano come le corse clandestine di cavalli rientrano nel circuito criminale territoriale e sono inserite in un più ampio e allarmante contesto delittuoso, rappresentando l'estrinsecazione di un carisma delinquenziale ostentato, che rafforza la fama criminale di soggetti storicamente appartenenti a famiglie mafiose²⁶.

È stato osservato che tra le funzioni che gli animali svolgono nella cultura mafiosa vi è la funzione di controllo sociale e di dominio territoriale. In certi territori, le corse clandestine di cavalli, ad esempio, sono fenomeni sociali che coinvolgono centinaia di persone. Queste plateali manifestazioni di sfrontatezza e illegalità fanno leva sul sistema di illegalità che controlla tutto. I consensi e le simpatie si conquistano anche attraverso eventi che suscitano interesse popolare, come una corsa di cavalli. Quel particolare "evento" tanto si realizza in quanto il "sistema" controlla il territorio e domina, con la forza dell'intimidazione o della tacita complicità, o, ancora, con la condivisione di sotto valori, le persone che vi partecipano.

Le corse clandestine nei cavalli sono un'attività in sé illecita, da cui deriva l'immediata percezione del manifestarsi del governo del territorio, potendo esso ben desumersi già dall'intero apparato organizzativo ed esecutivo di simili iniziative: nel centro abitato e attraverso l'occupazione e lo sbarramento con spiegamento di forze delle strade pubbliche. L'organizzazione delle competizioni clandestine è funzionale agli interessi del gruppo mafioso, sia per ragioni economiche (premi e scommesse), sia per ribadire la supremazia sul territorio e consolidare i rapporti all'interno del gruppo. Si rileva altresì che tale attività richiede il ricorso a modalità esecutive che sono consentite dalle sue stesse prerogative mafiose, essendo necessaria la mobilitazione di un certo numero di persone e di mezzi e la capacità di controllare il territorio, rendendo praticamente nulla la probabilità che taluno, di fronte al blocco della circolazione per un certo lasso di tempo, possa chiamare le forze dell'ordine e, comunque, rivendicare il diritto di percorrere la strada pubblica interdetta²⁷.

Ma vi è di più: le corse clandestine di cavalli, oltre che fonte di introiti illeciti connessi alle scommesse, integrano una delle più eclatanti manifestazioni del prestigio criminale e del controllo mafioso del territorio²⁸ e consentono di manifestare all'esterno il completo governo del territorio medesimo, attraverso l'occupazione e lo sbarramento delle strade pubbliche e l'impegno di uomini e mezzi²⁹. L'organizzazione di corse clandestine di cavalli è espressione di un capillare controllo territoriale da parte dei sodalizi mafiosi, tale da poter consentire la chiusura di interi tratti di strada urbana con la totale acquiescenza da parte dei residenti³⁰.

Le relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) sovente fanno riferimento agli interessi dei clan per le corse di cavalli e le scommesse illegali. Agli esiti investigativi e giudiziari risulta comprovato il coinvolgimento di clan o gruppi come Cappello-Bonaccorsi (CT), Cintorino

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ciro Troiano, Co(r)sa nostra*, pag. 14.

²⁷ Cfr. Cassazione penale sez. I – 19/11/2021, n. 6252.

²⁸ Cfr. Cassazione penale sez. I – 10/09/2020, n. 32118.

²⁹ Cfr. Cassazione penale sez. I – 13/01/2022, n. 142309.

³⁰ Cfr. Cassazione penale sez. IV – 07/07/2023, n. 34357.

(ME), Condello (RC), Di Silvio (FR), Galli – Tibia (ME), Marotta (NA), Nicotra (CT), Piacenti – “Ceusi” (CT), Romeo – Spartà (ME), Santapaola (CT), Stillitano (RC), “Ti Mangiu” – Labate (RC)³¹.

Diverse le inchieste che confermano le infiltrazioni mafiose nell’ippica.

Nel 2020 l’operazione Helianthus contro il Clan Labate di Reggio Calabria ha svelato gli affari economici della cosca Labate, rivelando interessi in alcuni settori illeciti come quello delle scommesse *on line*, delle slot machine e dello sfruttamento delle corse clandestine di cavalli.³²

Nel corso dell’operazione Galassia, che nel 2018 portò all’arresto di appartenenti a cosche ‘ndranghetiste, è stato accertato anche l’esercizio, da parte di alcuni componenti del sodalizio criminale, dell’organizzazione di corse clandestine di cavalli, con la contestuale raccolta illegale di scommesse (cfr. Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, SEZ. II della Relazione finale «Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme», approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del 13 settembre 2022).

Nel 2017, a Messina, nell’ambito dell’operazione “Zikka”, i Carabinieri eseguirono una Ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un sodalizio criminale, riconducibile al clan Spartà, responsabile di aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata all’esecuzione di corse clandestine di cavalli. Nello specifico, le investigazioni comprovarono come la consorteria organizzasse mensilmente corse clandestine di cavalli lungo le principali arterie stradali cittadine, gestendo il collaterale, lucroso circuito delle scommesse illegali³³.

Nel 2017, a Reggio di Calabria, l’operazione Eracle colpì un’associazione per delinquere – facente capo ad esponenti di primo piano delle cosche Condello e Stillitano – risultata attiva, oltre che nel traffico di stupefacenti, anche nell’organizzazione di corse clandestine di cavalli e nei servizi di guardiania, imposti agli esercizi commerciali del lungomare reggino³⁴.

Sempre nel 2017, con l’operazione “Beta”, veniva alla luce la presenza di una cellula di Cosa nostra catanese, diretta emanazione della famiglia etnea dei Santapaola-Ercolano. A carico del sodalizio furono evidenziati, tra gli altri, interessi nelle corse clandestine dei cavalli³⁵.

Nel 2016 con l’operazione “Totem” fu individuato un gruppo criminale, riconducibile al clan Galli-Tibia, dedito, tra le altre cose, anche alla raccolta di scommesse illegali su corse clandestine di cavalli³⁶.

Andando indietro nel tempo vanno ricordate le operazioni “Pista di sabbia”³⁷ e “Gramigna”³⁸, entrambe del 2011. Con la prima, i Carabinieri di Messina trassero in arresto 20 persone, dedite all’organizzazione di competizioni clandestine tra cavalli, disputate lungo alcune importanti arterie stradali cittadine. Con la seconda operazione, sempre ad opera dei Carabinieri, furono complessivamente 37 le persone arrestate e indagate a vario titolo per associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di svariati delitti, tra cui organizzazione di corse clandestine di cavalli.

³¹ Rapporto Zoomafia 2024 - *Venticinque anni di antizoomafia* -, LAV, Roma, 2024, pag. 105. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

³² Rapporto Zoomafia 2021, pag. 44. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

³³ Rapporto Zoomafia 2018 – *Crimini e animali* -, pag. 14. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

³⁴ Rapporto Zoomafia 2018 – *Crimini e animali* -, pag. 57. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

³⁵ Rapporto Zoomafia 2018, pag. 11. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

³⁶ Rapporto Zoomafia 2017 – *Traffici e delitti a danno di animali* -, pag. 18. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

³⁷ Rapporto Zoomafia 2012 – *Crimini seriali a danno degli animali* -, pag. 21. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

³⁸ Rapporto Zoomafia 2012, pag. 20. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

c. Il legame con il territorio: la questione del Sud-Italia

Le corse clandestine di cavalli sono diffuse in tutte le regioni del Sud, ma anche nel basso Lazio e in Abruzzo³⁹. In alcuni territori si intrecciano corse e palii locali legati ad eventi religiosi territoriali che rappresentano un terreno fertile di infiltrazioni criminali.

Storicamente le organizzazioni criminali dedite alle scommesse clandestine hanno sviluppato nei palii e nelle corse di cavalli in occasione di feste patronali una sicura attività lucrativa, consolidata dal controllo del territorio venuto meno alla legalità. In particolare, le corse di cavalli organizzate in occasione delle feste religiose hanno visto in passato la partecipazione costante di elementi malavitosi direttamente coinvolti nell'organizzazione di corse clandestine.

Negli anni i Prefetti siciliani hanno emesso numerosi provvedimenti di bando delle corse di cavalli in occasione di feste paesane proprio per ragioni di pubblica sicurezza ed infiltrazioni mafiose, come l'allora Prefetto di Palermo Renato Profili che nel 2000 vietò le manifestazioni con cavalli nella provincia di Palermo, sottolineando nel provvedimento che *“tale tipo di manifestazione richiama la presenza di pregiudicati i quali, spesso all'insaputa degli stessi organizzatori, alimentano il mercato delle scommesse clandestine gestite dalla criminalità organizzata locale con il benessere delle famiglie mafiose reggenti”*⁴⁰, o l'allora Prefetto di Trapani, Giovanni Finazzo, che nel 2005 diede parere negativo per il palio di Alcamo evidenziando che *“troppi fantini e proprietari di cavalli orbitano in ambienti mafiosi”*⁴¹.

Del resto, la criminalità organizzata è un fenomeno totalitario e come tale tenta di monopolizzare e controllare qualsiasi condotta umana attraverso il controllo del territorio, dei traffici legati all'ambiente e agli animali, arrivando persino a imporre gusti e scelte ai cittadini e a mettere in pericolo la loro salute con il controllo della produzione e della vendita di sostanze alimentari di origine animale adulterate. Le organizzazioni criminali si sono sempre contraddistinte per il loro predominio sull'ambiente. Da sempre hanno avuto la pretesa di “trasformare” il territorio, di “governarlo” secondo regole malsane, di controllare e gestire ogni suo singolo mutamento. Controllare una festa popolare, trasformarla secondo le proprie pretese, significa esercitare al meglio il dominio territoriale⁴².

Non deve sorprendere, quindi, il fatto che la provincia di Catania sia tra quelle principali soggette al fenomeno criminale delle corse clandestine, atteso che risulta essere anche quella in cui si consuma maggiormente carne di cavallo.

L'usanza *“dell'arrusti e mangia”* equino è sovente collegata alla gestione criminale delle stalle e delle corse clandestine e poggia su un substrato culturale potente e strutturato. Il richiamo alla funzione simbolica che gli animali assumono nella cultura mafiosa è fortissimo: i cavalli da corsa sostituiscono quelle che una volta erano le insegne del potere, diventando portatori allegorici di forza, autorità e potenza. Non solo soldi, quindi, ma anche gloria, potenza, bellezza. Si tratta di una trasfigurazione simbolica, di un appropriarsi di valori altrimenti negati. Chi li possiede si “nutre”

³⁹ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 12.

⁴⁰ Rapporto Zoomafia 2001 – *Gli animali: il nuovo business della criminalità organizzata* – Pag. 17. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁴¹ Rapporto Zoomafia 2006 – *Crimini contro gli altri animali: analisi del fenomeno e strategie di contrasto* – Pag. 27. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁴² Ciro Troiano, voce *Ecomafia*, *Nuovo dizionario di Mafia e Antimafia*, AA.VV., Torino, 2008, pag. 226. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

della loro grandezza, del potere che rappresentavano. Sono il loro blasone animato. E il richiamo alle tradizioni e usanze locali è sovente foriero di varie illegalità⁴³.

Alle corse clandestine e ai cavalli vincenti vengono dedicati canzoni neomelodiche molto diffuse in ambienti popolari. Molti video di gare clandestine presenti in rete sono accompagnati da colonne sonore di questo tipo. La subcultura criminale che caratterizza questo tipo di corse si evince anche dai commenti e dalle foto pubblicate sul Web. Internet, anche per le corse clandestine come per altri fenomeni criminali, rappresenta un mezzo che favorisce gli affari loschi. Ci sono pagine dei social più o meno esplicitamente dedicate alle corse clandestine e alle scuderie coinvolte⁴⁴.

“*Corri cavallo, corri più forte, sorpassi tutti e non ti preoccupare, che tutti sanno che sei un campione: sopra questa strada tu sembri un leone!*”: sono i versi di una canzone cantata in siciliano usata come colonna sonora del video di una corsa clandestina di cavalli, “Puparo vs Vecchio”, pubblicato in rete. Nelle pagine social dedicate alle cose, non mancano video di canzoni neomelodiche che magnificano la vita di “capoclan” camorristi latitanti o dedicate a malavitosi, arrestati nel corso di blitz, presentati come vittime di “ingiustizia” e di pentiti bugiardi⁴⁵.

2. Organizzazione di una corsa clandestina

a. Le fasi di organizzazione di una corsa clandestina

Gli organizzatori utilizzano anche i *social network* per fissare gare o incontri. Le corse clandestine di cavalli, infatti, sono trasmesse anche in diretta streaming sui social, in particolare *TikTok*. Non si tratta di una mera ostentazione goliardica, ma di una vera e propria “diretta” finalizzata a canalizzare gli “spettatori” interessati. Non è difficile capire come questo possa essere anche funzionale all’esercizio di scommesse clandestine. In una diretta due uomini che seguono la gara ostentano un ventaglio di banconote da 50 e 100 euro agli spettatori, invitandoli a scommettere per le prossime date. Fra i commenti, si stabiliscono gli appuntamenti, e si incitano i cavalli⁴⁶.

Il reclutamento dei driver e la scelta dei cavalli

Il reclutamento dei *driver* e la selezione dei cavalli per le corse clandestine seguono una logica criminale organizzata, con una netta suddivisione dei ruoli che vanno dal proprietario allo stalliere, dal trasportatore al driver, fino agli accompagnatori e alle “vedette” di supporto. I *driver*, a volte anche minorenni, vengono spesso individuati in contesti socioeconomici degradati, dove il prestigio criminale derivante dalla “detenzione del cavallo più forte” viene esaltato e propagandato attraverso i social network come *TikTok*. Le indagini hanno infatti permesso di identificare i *driver* proprio grazie a video di gare pubblicati *online*. Per quanto riguarda i cavalli, la scelta ricade frequentemente su animali a “fine carriera” agonistica che, uscendo dal circuito ippico ufficiale, non sono più soggetti a controlli sistematici, rendendo il loro destino “poco conosciuto” e la loro tracciabilità quasi inesistente. Si tratta spesso di purosangue che vengono avviati a queste competizioni illegali. Gli animali vengono poi preparati alle gare attraverso pesanti maltrattamenti, custoditi in stalle abusive, talvolta ricavate da garage, in condizioni igienico-sanitarie e strutturali inadeguate e incompatibili

⁴³ Ciro Troiano, *Gli animali nel sistema mafioso*, in “Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali”, Roma, a cura di C. Campanaro e M. Falvo, 2020, pag. 245.

⁴⁴ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 5

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ Rapporto Zoomafia 2023, LAV, Roma, 2023, pag. 84. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

con la loro natura, e sottoposti alla somministrazione di sostanze dopanti per migliorarne artificialmente le prestazioni. I sequestri effettuati dalle forze dell'ordine hanno portato al rinvenimento di numerosi farmaci, spesso ad uso umano come il Bentelan, utilizzati illegalmente sugli equini⁴⁷.

I *driver* appartengono a scuderie che sovente frequentano anche l'ippica ufficiale o comunque a scuderie prettamente dedite alle corse su strada. Come diverse operazioni di polizia svolte a Catania, Palermo e in altre località, i cavalli sono tenuti in stalle abusive e fatiscenti che non garantiscono il loro benessere e li costringono in condizioni incompatibili con la loro natura⁴⁸.

Le stalle abusive sono ricavate da piccoli prefabbricati o spesso allestite all'interno di garage nascosti tra i mille vicoli e cortili del centro storico, all'interno delle quali sovente sono state trovati farmaci non autorizzati e sostanze dopanti⁴⁹.

La provenienza dei cavalli e le stalle abusive

I cavalli impiegati nelle corse clandestine in Italia provengono da canali illeciti e sommersi, alimentando un business criminale strettamente legato alla zoomafia. Come accennato, una delle principali fonti di approvvigionamento è rappresentata da equini a fine carriera agonistica, provenienti dal circuito ufficiale dell'ippica. Questi animali, non più abbastanza performanti per le gare legali, vengono "dismessi" e, invece di essere destinati a una vita ritirata, finiscono nelle mani di organizzazioni criminali che li sfruttano fino allo stremo. Un caso emblematico è quello del cavallo Evenafterall, salvato da un'operazione di polizia a Messina, la cui storia ha dimostrato come un purosangue possa passare dalle piste ufficiali al circuito illegale (*Italian Horse Protection*, 2024)⁵⁰.

Accanto a questo fenomeno, vi sono cavalli oggetto di furto o provenienti da allevamenti clandestini, privi di qualsiasi registrazione e controllo genealogico. Questi animali vengono detenuti in condizioni precarie all'interno di stalle abusive, spesso ricavate in contesti urbani degradati, garage, o edifici fatiscenti, come documentato da numerose operazioni delle forze dell'ordine in regioni come Sicilia, Campania e Puglia (Rapporto Zoomafia LAV, Rainews.it)⁵¹. Durante i blitz in queste strutture, vengono regolarmente sequestrati farmaci ad uso veterinario illegali e sostanze dopanti, somministrate per potenziare artificialmente le prestazioni degli animali a totale spregio della loro salute e benessere (CataniaToday, 2025)⁵². Le inchieste, come quelle raccolte nel "Rapporto Zoomafia" della LAV, evidenziano come la gestione delle stalle e delle corse sia un'importante fonte di guadagno e di controllo del territorio per le associazioni mafiose.

Le indagini delle forze dell'ordine rivelano che i cavalli impiegati nelle corse clandestine, ad esempio nella provincia di Catania, provengono sia da scuderie lecite che da stalle abusive. Queste ultime sono spesso allestite in modo rudimentale all'interno di garage di abitazioni private situate in quartieri popolari della città, come "San Cristoforo", "Picanello" e "Villaggio Dusmet"⁵³.

⁴⁷ Rif. Doc. n. 433/1 del 11 giugno 2025 e Rif. Doc. n. 434/2 del 11 giugno 2025

⁴⁸ Rapporto Zoomafia 2024 - *Venticinque anni di antizoomafia* -, LAV, Roma, 2024, pag. 105. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁴⁹ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 40.

⁵⁰ Italian Horse Protection (IHP), "Dagli ippodromi alle corse clandestine: la storia simbolo del cavallo salvato da IHP", 4 giugno 2024.

⁵¹ Rainews.it, "Catania. Sei stalle abusive, farmaci dopanti per corse clandestine: sequestrati sei cavalli", 22 ottobre 2024. Rif. Doc. 463/1 del 1 luglio 2025.

⁵² CataniaToday, "Corse e macellazione clandestine, controllate 11 stalle a San Cristoforo: 3 denunciati", 24 aprile 2025. Rif. Doc. 463/1 del 1 luglio 2025.

⁵³ Rif. Doc. n. 433/1 del 11 giugno 2025.

Diverse operazioni hanno portato alla luce la gestione di queste stalle da parte di noti gruppi criminali. Ad esempio, il clan "Piacenti-Ceusi" gestirebbe diverse scuderie a "Picanello", mentre stalle legate alla famiglia "Santapaola-Ercolano" e al clan "Cappello" sono state individuate nel quartiere "San Cristoforo". In un caso, una stalla abusiva a "San Cristoforo" era contrassegnata da una bandiera del Brasile, simbolo identitario utilizzato dalla famiglia Santapaola-Ercolano⁵⁴. Altre strutture abusive sono state scoperte in fabbricati rurali illegali nei comuni di Santa Maria di Licodia, Paternò e Biancavilla, e persino in uno stabile abbandonato a Mojo Alcantara (ME)⁵⁵.

I controlli hanno permesso di tracciare la provenienza di alcuni equidi. Durante un'ispezione in una stalla non registrata in via Barcellona a Catania, sono stati trovati quattro cavalli. Le verifiche nella banca dati nazionale hanno accertato che gli animali erano registrati presso altre stalle situate a Rosolini (SR), Priolo Gargallo (SR) e Paternò (CT), e che il loro trasferimento non era stato regolarmente documentato. In un altro episodio, un cavallo di nome "Arver", destinato a una competizione illegale a Nicolosi, proveniva dalla "Scuderia Manna" di Biancavilla⁵⁶.

La preparazione del percorso.

Lo svolgimento delle corse clandestine di cavalli richiede un percorso stradale lineare, senza ostacoli o curve, per questo vengono privilegiate stradoni provinciali o viali cittadini. Ne consegue che i percorsi e le strade sono quasi sempre gli stessi o vengono utilizzati con frequenza. Ad esempio, è stato registrato lo svolgimento di più eventi delittuosi simili su diverse strade: Salvatore Corleone di Palermo⁵⁷, Viale Regione Siciliana di Palermo⁵⁸, Via Ernesto Basile di Palermo⁵⁹, Viale Ulisse di Catania⁶⁰, rettilineo di via del Divino Amore di Catania⁶¹, S.P. 92 di Nicolosi (CT)⁶², contrada Ciccobriglio di Naro (AG)⁶³, Strada Statale "Maremonti" (SR)⁶⁴, Viale Giostra di Messina⁶⁵, Via Volta, Avezzano⁶⁶.

Normalmente la gara si svolge all'alba, con le strade deserte e i negozi ancora chiusi e quell'orario tiene lontani i curiosi, ma sono state fermate anche gare durante le ore diurne. I cavalli arrivano nel furgone, il "vanetto", mentre altri mezzi trasportano i sulky. Una volta preparati e sistemati, i cavalli vengono posizionati per la partenza. Nugoli di moto con a bordo due persone precedono e seguono i cavalli. Molti di loro con i telefonini in mano per fare video. La funzione dei motociclisti, oltre quella di fare da apripista e di bloccare le arterie secondarie, è quella di scortare i cavalli accompagnando la corsa, suonando il clacson a mo' di incitamento per i cavalli. Non solo, ma in caso di intervento delle

⁵⁴ Rif. Doc. n. 434/2 del 11 giugno 2025.

⁵⁵ Rif. Doc. n. 433/1 del 11 giugno 2025.

⁵⁶ Rif. Doc. n. 433/1 del 11 giugno 2025.

⁵⁷ Rapporto zoomafia 2023, *Ivi*, pag. 92. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁵⁸ Rapporto Zoomafia 2024, *Ivi*, pag. 110. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁵⁹ Rapporto Zoomafia 2021, LAV, Roma, 2021, pag. 45. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁶⁰ Rapporto Zoomafia 2016 - *Crimini organizzati contro gli animali* -, LAV, Roma, 2016, pag. 18. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁶¹ Rapporto Zoomafia 2023, *Ivi*, pag. 93. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁶² Rapporto Zoomafia 2024, *Ivi*, pag. 110. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Rapporto Zoomafia 2017 - *Traffici e delitti a danno di animali* -, LAV, Roma, 2017, pag. 20. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁶⁵ Rapporto Zoomafia 2016, *Ivi*, pag. 18. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

⁶⁶ Rapporto Zoomafia 2015 - *delinquenti, trafficanti, affaristi e crimini contro gli animali* - LAV, Roma, 2015, pag. 12. Rif. Doc. 385/2 del 23 aprile 2025.

forze di polizia, la loro funzione è quella di ostacolare di fatto l'intervento e di creare confusione per tentare di far scappare i cavalli.

Ai bordi delle strade decine di persone che riprendono con i telefonini l'evento e i video, poi finiscono in Rete.

Le auto vengono messe di traverso, per interrompere la circolazione, per non far passare auto e mezzi. Ogni arteria che immette sulla strada dove si svolge la gara è bloccata da auto o motociclisti. La gente sta ai bordi della strada tifa e fa incita. Possono essere cento, come cinquecento, come molti di più.

«Il cavaliere comincia a dirigersi al luogo prestabilito. Ma deve sembrare una semplice passeggiata domenicale. Un po' di trotto prima della volata. "Non facciamo scherzi, Tempesta". Lo ha chiamato come il cavallo, diventato leggenda nella malavita catanese, del boss Angelo Santapaola (ammazzato nel 2007). Inizia ad albeggiare quando arriva alla meta. Ai bordi delle strade c'è il pubblico delle grandi occasioni, molti sono in sella a potenti Honda Sh. Il tifo è garantito per le due fazioni. L'avversario è già arrivato: il cavallo è snello e con le zampe muscolose. Si stringono la mano. Il 'broker' delle scommesse raccoglie le ultime puntate: 200, 500 ma anche 1000 euro. Mancano pochi secondi all'inizio della corsa. Il rombo delle moto esplode quando l'arbitro urla: "Vai!". (...) La corsa clandestina di cavalli è una prova muscolare dei sodalizi criminali. Stalle, scuderie, quartieri, clan. Un'equazione (quasi) perfetta. Ci sono cosche che si sono specializzate nell'organizzazione delle competizioni di cavalli. Sono i Piacenti di Picanello, meglio conosciuti come "Ceusi". Alcuni componenti sono Piacente per un errore di trascrizione all'anagrafe. Nel rione che si incasella tra la circonvallazione e il borgo marinaro di Ognina sono disseminate, anche in luoghi improbabili e nascosti, stalle. Molte abusive».

Questo reportage della giornalista Laura Distefano⁶⁷ cristallizza efficacemente le fasi di una corsa.

Come riportato in un articolo di Simona Arena, pubblicato il 1° luglio 2016 su *meridionews.it*, di cui si riportano alcuni stralci, nelle corse clandestine, a confrontarsi sono gruppi criminali diversi, anche di fuori provincia: *"Nell'ordinanza di custodia cautelare, la GIP Monica Marino definisce quella delle gare clandestine "una tradizione ormai consolidata".*

La Squadra Mobile della Questura di Catania è riuscita a ricostruire i legami tra i gruppi criminali e le varie scuderie cittadine e a definire il mondo che ruota attorno alla preparazione di una gara clandestina.

I clan di Mangialupi, Camaro, Santa Lucia e Giostra scommettono una borsa in denaro, proprio come avviene negli incontri di pugilato. Chi vince si aggiudica tutto. Discorso a parte per le scommesse degli spettatori, raccolte dagli allibratori clandestini del clan sul campo di gara. Il Gip ha sottolineato che l'organizzazione delle corse clandestine di cavalli *"suscita da anni l'interesse della criminalità organizzata, perché c'è la possibilità di conseguire consistenti guadagni legati alla raccolta delle scommesse"*. Il giro d'affari supera quarantamila euro a domenica. E le sfide, come si intuisce da un'intercettazione, possono coinvolgere altre scuderie siciliane: *"Domani ci saranno più di diecimila persone, minimo! C'è tutta Catania, c'è tre quarti di Catania... i Bosco, Iannuzzo, lo sai quello che c'è domani?"*. A essere intercettato è Luigi Tibia, considerato il boss del clan di Giostra, già condannato in primo grado a otto anni per associazione mafiosa, che sovrintende la scuderia Bellavista a Tremonti, sequestrata dalla squadra mobile. In un'altra occasione si ipotizza un'altra gara fuori Messina. *"E poi andiamo a Catania, gli sfidiamo il Gigante della*

⁶⁷ Laura Distefano, "Catania: le corse clandestine, la mafia e le scommesse da 100 mila euro", *lasicilia.it*, 11/04/23, <https://www.lasicilia.it/cronaca/catania-le-corse-clandestine-la-mafia-e-le-scommesse-da-100-mila-euro-1761649/>. Rif. Doc. 463/1 del 1 luglio 2025.

Montagna, 100mila euro possiamo giocare là, lo proviamo...però lo dobbiamo imparare nel carello hai capito [...] eh, eh minchiabello! a Palagonia a Palagonia”.

Come si legge nell’ordinanza del Gip, il cavallo “The Codger” è stato preso direttamente in Inghilterra per la scuderia di Tibia. *“È un cavallo tutto nero nero, il tendine appena si vede è un cavallo che è stato pagato tre mesi fa 12mila sterline alle aste a Doncaster in Inghilterra. (...) Il cavallo non è grosso, però non è nemmeno piccolo, un cavallo normale, non è un cavallone... un bel cavallo, è un figlio di Observatory, nasce alla grande. (...) Gli animali sono sottoposti anche ad “allenamenti massacranti con l’utilizzo di strumenti di ogni tipo con crudeltà. Come quelle inferte direttamente da Tibia a un cavallo che si mostra indolente: “Minchia! Sono sceso dal motorino, calci nella pancia per farlo partire, pugni nella testa (...) colpi di legno, calci nella pancia, io con le ginocchiate glieli davo (...) a momenti con i calci lo alzavo dal centro della pancia”⁶⁸.*

Va da sé che vi è pericolo per la circolazione stradale e per l’integrità fisica degli animali e delle persone coinvolte. I cavalli sono costretti a correre lungo strade asfaltate e spesso si procurano seri danni agli arti e sono frustati in continuazione. Gli incidenti non sono rari e quando il cavallo subisce seri danni o muore è abbandonato sul posto o è portato in qualche macello abusivo⁶⁹.

In rete, particolarmente su *YouTube* vi sono diversi video che testimoniano corse di cavalli terminati con incidenti, disponibili alla data di redazione della presente relazione ai seguenti *link*:

<https://www.youtube.com/watch?v=2fvefq3zANI>

<https://www.youtube.com/watch?v=UQ-YOQWxSDM>

<https://www.youtube.com/watch?v=EpGGnya-MIE> .

Una corsa di cavalli in circuiti non ufficiali o addirittura su strada, quindi, presenta caratteristiche di pericolosità perché espone gli animali al rischio di lesioni fisiche dovute al tracciato non in regola, all’assenza di accorgimenti tecnici per prevenire lesioni agli animali, al pericolo di scivoli sull’asfalto, alle sollecitazioni che subiscono i legamenti quando si corre su pista non battuta, alla mancanza di paratie laterali a protezione dei cavalli, all’uso del frustino e del “torcilingua”, ecc.⁷⁰.

Il fenomeno delle corse clandestine di cavalli è stato analizzato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione penale, che affronta analiticamente il tema: *“Il tutto era finalizzato all’organizzazione di vere e a proprie corse clandestine che si svolgevano secondo un rituale che prevedeva tre diverse fasi: una prima fase ispettiva e di controllo del percorso di gara, rigorosamente sulle pubbliche vie, nell’ambito della quale alcuni soggetti avevano il compito di effettuare dei giri di ricognizione; una seconda fase di raduno presso il luogo di partenza degli spettatori interessati alla gara, i quali perfezionavano le scommesse sul vincitore; infine una terza fase, costituita dalla partenza dei cavalli all’orario prestabilito seguita da un corteo di motocicli disposti ad “U” in modo da accerchiare i quadrupedi e garantire che la gara volgesse al termine. I sodali programmano le corse con regolarità, pianificando nei dettagli orari, luoghi, peso degli animali e dei rispettivi fantini, e la posta in gioco, ricorrendo a tal fine ad un linguaggio univoco, di certo non comprensibile per i soggetti esterni all’associazione, codice che, invece, consentiva ai sodali di intendersi alla perfezione. Ulteriore conferma dell’accordo criminale era offerta dalla stabilità dei rapporti tra i*

⁶⁸ Simona Arena, “Messina, corse di cavalli: calessi griffati e scommesse «Andiamo a Catania, 100mila euro possiamo giocare là””, Meridionews, 1 luglio 2016, <http://meridionews.it/articolo/44997/messina-corse-di-cavalli-calessi-griffati-e-scommesse-andiamo-a-catania-100mila-euro-possiamo-giocare-la/> . Rif. Doc. 463/1 del 1 luglio 2025.

⁶⁹ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 26.

⁷⁰ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 27.

sodali, i quali avevano una ben precisa divisione dei ruoli” (Corte di cassazione Sezione Penale – Sezione III – 28 febbraio 2012, Sentenza n. 7671)⁷¹.

b. I diversi attori: analisi dei ruoli

I driver, gli organizzatori, gli scommettitori e gli spettatori

In merito ai diversi ruoli svolti nella preparazione e realizzazione delle corse clandestine, il primo comma dell’articolo 544-*quinquies* c.p. prevede una sanzione per chi “*promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica*” (si rimanda al paragrafo a) per le modifiche apportate dalla Legge n. 82 del 6 giugno 2025). Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento: la giurisprudenza della Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “promotore” non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima (cfr. Corte di Cassazione 21 maggio 1973, Cianci, RV 125957)⁷².

Nel concetto di promotore, quindi, va compreso non solo l’ideatore di una manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita. Affinché ricorra la figura del promotore, non è necessario che egli sia anche l’organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (cfr. Cass. 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175)⁷³. Secondo la Suprema Corte, “*Il contributo alle gare è risolto nella partecipazione in veste di fantini, nonché fornendo il proprio ausilio alla riuscita della competizione alla guida del furgone con il quale veniva impedito l’accesso agli estranei così da lasciare libera la pista, ovvero collaborando al reperimento dei partecipanti necessari alla formazione delle batterie. Condotta cui si aggiunge quella della detenzione dei farmaci e delle sostanze dopanti all’interno delle proprie stalle; tutti segni inequivoci dell’adesione al sodalizio e del coinvolgimento nel programma criminoso. Né rileva il fatto che si trattasse, a detta della difesa, di fantini professionisti, condizione che non elimina la clandestinità delle manifestazioni cui gli imputati prendevano parte e, conseguentemente, le insopportabili sofferenze procurate ai cavalli chiamati a gareggiare*”⁷⁴.

Il ruolo di promotori dell’associazione è stato riconosciuto in capo a coloro che sono in grado di scegliere quando e come organizzare (ovvero “attaccare”) una corsa, riuscendo a coordinare le loro iniziative, occupandosi di ogni aspetto delle gare, dal reclutamento dei fantini all’individuazione delle “vedette”, dall’acquisto all’addestramento dei cavalli, dalla gestione delle scommesse alla distribuzione dei relativi proventi. Il ruolo di partecipi, invece, è stato riconosciuto in capo a coloro che, pur non svolgendo funzioni organizzative all’interno dell’associazione per delinquere, ne fanno comunque parte attivamente, coadiuvando stabilmente i promotori nei compiti caratterizzanti le attività associative, ad esempio nella programmazione delle corse clandestine e nell’addestramento dei cavalli (Cfr. Cassazione penale Sez. III – 12/07/2019, n. 50778)⁷⁵.

⁷¹ *Ivi*, pag. 12.

⁷² *Ivi*, pag. 21.

⁷³ *Ivi*, pag. 22.

⁷⁴ Cassazione penale Sez. III - 10/05/2023, n. 24673.

⁷⁵ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 22.

In merito a chi organizza, *“il ruolo di organizzatore è stato riconosciuto a chi, tra i vari accoliti, fosse stato specificamente incaricato, ed avesse di fatto espletato, i compiti necessari alla preparazione e all’allestimento delle competizioni secondo le peculiari modalità che caratterizzavano lo stesso programma criminoso, ovverosia utilizzando cavalli appositamente dopati al fine di potenziarne le prestazioni naturali e ricorrendo a piste occasionali o su strade asfaltate o su percorsi comunque improvvisati, e dunque in condizioni non compatibili con le caratteristiche fisiologiche degli animali così da causare loro gravi sofferenze* (Cassazione penale Sez. III – 10/05/2023, n. 24673; trattasi nella fattispecie di associazione di cui all’art. 416 c.p. operante nei territori del Salento, dedita all’organizzazione di corse clandestine di cavalli realizzate mediante il maltrattamento degli animali, costretti a gareggiare su circuiti non autorizzati e previa somministrazione di farmaci volti a potenziarne le prestazioni, nonché per taluni di essi dei reati fine di cui agli artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p.)⁷⁶.

È stato precisato che il ruolo di organizzatore e quello di promotore possono ben essere svolti dallo stesso soggetto: *“Monitorare il tragitto lungo il percorso impiegato in occasione dello svolgimento delle competizioni clandestine, partecipare ad alcune competizioni come fantino e organizzare l’attività dell’associazione criminale, occupandosi degli acquisti dei cavalli, dando indicazioni ai sodali sulla tipologia e sulla posologia dei farmaci da somministrare illecitamente agli animali, programmando nuove gare, partecipando al loro svolgimento, commentando le gare già disputate e le scommesse e confrontandosi con i sodali, con cui si incontrava nella scuderia, sui risultati delle stesse, dimostrano la piena consapevolezza del contributo fornito alla articolata struttura necessaria allo svolgimento dell’attività, ma anche i ruoli promozionale e organizzativo che il ricorrente, senza illustrarne le ragioni, ritiene in concreto non cumulabili nello stesso soggetto”* (Cassazione penale Sez. V – 13/01/2023, n. 16928)⁷⁷.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la posizione apicale comporta automaticamente l’affermazione di responsabilità per i reati fine quand’anche materialmente commessi dagli adepti, non potendosi che ricondurre alla regia di chi ha ruolo apicale le competizioni equestri svolte e le impietose condizioni di sofferenza provocate ai cavalli (posizione apicale puntualmente confermata dai giudici del gravame, in ragione del fatto che fosse il ricorrente a gestire in prima persona il danaro, a curarne la raccolta anche intervenendo personalmente per sollecitare gli inadempienti, ad organizzare le gare, ad avere assunto su di sé la direzione delle gare)⁷⁸.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, *“La costante partecipazione alle competizioni non solo in veste di spettatore ma anche di fantino, la fornitura di cavalli messi a disposizione di altri partecipanti, i continuativi contatti per mettere a disposizione competenza in materia per l’organizzazione delle corse e la formazione delle batterie, la detenzione nella stalla dei farmaci dopanti, sono segni del pieno coinvolgimento nel contesto”*⁷⁹.

In merito ai ruoli rivestiti dai singoli partecipanti all’associazione per delinquere e alla distinzione tra la fase programmatica e la fase esecutiva del sodalizio, sono chiarificatori i passi di una sentenza degli ermellini: *“La difesa rivolge alla sentenza impugnata censure del tutto astratte, costituite dalla riproduzione di principi giurisprudenziali, sulla sussistenza del reato associativo, di cui contesta più specificamente la sussistenza del programma criminoso sostenendo, sia pure rimanendo nell’orbita dell’astrattezza, che la realizzazione dei singoli delitti avrebbe fatto seguito ad accordi presi di volta in volta in assenza di un predefinito pactum sceleris: rilievo questo che tuttavia confonde la fase*

⁷⁶ Ibidem.

⁷⁷ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 23.

⁷⁸ Cassazione penale Sez. III - 10/05/2023, n. 24673.

⁷⁹ Ibidem.

esecutiva, che certamente postula specifiche intese per la scelta dei luoghi, per la convocazione dei partecipanti e per l'allestimento della singola gara, con il programma criminoso di fondo, volto all'organizzazione di competizioni clandestine con cavalli costretti a gareggiare in condizioni che ne compromettevano l'integrità fisica e sottoposti a trattamenti farmacologici eccitanti così da danneggiarne lo stato di salute, a sostegno del quale milita in primis l'adozione dello stesso collaudato schema organizzativo in cui preliminarmente i partecipanti procedevano alla preparazione dei cavalli mediante la bardatura e l'iniezione delle sostanze dopanti, cui faceva seguito la designazione delle batterie e l'effettuazione delle scommesse e infine lo svolgimento della corsa dove i cavalli venivano frustati energicamente dai fantini, accompagnati a latere da auto che suonavano incessantemente il clacson e da cui provenivano le urla a squarciagola dei passeggeri. All'interno di tale modulo organizzativo operavano i vari sodali che, pur non essendo assegnatari di mansioni predeterminate per ognuno di essi, si avvicendavano tra loro con sistematicità e sinergia di intenti nell'esecuzione dei compiti di volta in volta necessari alla riuscita della competizione in corso, occupandosi chi di ferrare i cavalli, chi di raccogliere le quote, chi di bloccare la strada così da impedire l'accesso di estranei, chi di pagare le scommesse, chi di sistemare la pista, e via dicendo. Sul punto è particolarmente incisivo il rilievo speso nella sentenza di primo grado, che si fonde con quella impugnata in un unico corpo argomentativo, dove si osserva che un così cospicuo impiego di uomini e mezzi non avrebbe potuto nascere da un semplice patto occasionale, poiché il corrispondente impegno non sarebbe stato ragionevolmente ripagato da un'eventuale singola competizione e neanche da una serie limitata di gare. Accanto a tale elemento di inequivoca valenza probatoria, avvalorato dalla rapidissima successione cronologica delle gare, organizzate con regolare cadenza settimanale, si accompagna altresì una nutrita serie di ulteriori risultanze dalle quali è stata tratta con ineccepibile logica deduttiva l'esistenza di una organizzazione stabile, avuto riguardo alla disponibilità di locali in cui venivano detenuti i farmaci e le sostanze dopanti unitamente agli strumenti necessari alla loro somministrazione, alla dotazione delle apparecchiature utilizzate per trasformare le automobili comuni in "apripista" al fine di preparare il percorso su cui si sarebbe svolta la gara, alla condivisione di gerarchie e ruoli ancorché, quanto a quelli esecutivi, fra loro fungibili, alla predeterminazione delle quote di partecipazione e dei criteri di assegnazione dei premi, all'esistenza di una cassa comune, sia pur limitata allo svolgimento della singola gara, venendo ogni volta introitate le quote di partecipazione ed i proventi delle scommesse, tutti elementi con i quali la difesa neppure si confronta"⁸⁰.

Ancora: "L'affectio societatis dell'imputato è correttamente ricostruita dalla sua continuativa presenza alle gare equestri, dalla sia pur episodica partecipazione ad esse nel ruolo di fantino, ruolo che ne attesta, al pari delle informazioni che forniva ai vari interessati in ordine agli esiti delle gare già svoltesi e alle indicazioni di quelle programmate al contempo ammonendoli sulla segretezza delle notizie loro date, il coinvolgimento diretto nell'esecuzione del progetto criminoso volto all'organizzazione di corse clandestine su piste non autorizzate con il maltrattamento degli animali ad esse associato. Il fatto che avesse la detenzione dei farmaci dopanti da somministrare ai quadrupedi, nonché la capillare conoscenza dei soggetti che avrebbero disputato le prossime gare, dei luoghi in cui si sarebbero svolte e delle modalità organizzative dei quali informava chi gliene facesse richiesta, tutti indici palesi della sua intraneità al sodalizio criminoso"⁸¹.

Come riportato da fonti di stampa: "Per due minuti e poco più di corsa (clandestina) un ingaggio di 1.300 euro. Che nella fattispecie sono andati a un uomo che già percepisce il reddito di

⁸⁰ *Ibidem*

⁸¹ *Ibidem*.

cittadinanza. La polizia ha denunciato tre persone in provincia di Catania che hanno preso parte a una gara ippica (non la prima) che si è svolta su una strada provinciale alle 6.30 del mattino. Alla corsa hanno assistito centinaia di persone, come documentato da un video recuperato sul web dalla polizia e messo agli atti dell'indagine”⁸².

Le corse clandestine di cavalli rappresentano un fenomeno criminale complesso e strutturato, che va ben oltre la semplice competizione illegale. Esse costituiscono una manifestazione tangibile del potere e del controllo esercitato da gruppi criminali sul territorio, coinvolgendo una pluralità di attori con ruoli distinti e interconnessi: gli organizzatori, che agiscono come la mente strategica; i *driver*, braccio operativo delle competizioni; gli scommettitori, che ne alimentano il motore economico; e gli spettatori, la cui partecipazione non è meramente passiva ma funzionale alla stessa esistenza dell'evento.

Gli Organizzatori: registi dell'illegalità e del controllo territoriale

Il ruolo degli organizzatori è cruciale e profondamente radicato nelle dinamiche della criminalità. Non si tratta di eventi improvvisati, ma di manifestazioni "programmate ed organizzate" che richiedono una pianificazione logistica e una solida rete criminale. Sebbene i vertici dei sodalizi mafiosi partecipino spesso con i propri cavalli, la gestione diretta delle corse è frequentemente delegata a figure della delinquenza comune o ad esse contigue. In altri contesti, come nel territorio di Sora, sono gli stessi gruppi criminali, come la famiglia De Silvio, ad assumere il ruolo di organizzatori diretti, possessori di cavalli e persino driver. La loro funzione va oltre la logistica, che pure è complessa e prevede la chiusura forzata di strade pubbliche. Organizzare una corsa clandestina è un atto di sfida plateale alle istituzioni, un modo per affermare il proprio "controllo del territorio" e il proprio "prestigio mafioso" attraverso la dimostrazione di forza⁸³.

I driver: strumenti e protagonisti del rischio

I *driver* rappresentano il volto più visibile della competizione. Spesso essi stessi membri o affiliati dei clan, sono i conduttori che spingono i cavalli a velocità estreme su superfici inadatte e pericolose come l'asfalto, mettendo a repentaglio la propria incolumità e causando immense sofferenze agli animali. La loro performance è esaltata e allo stesso tempo influenzata dal contesto: sono attorniti da un corteo di auto e scooter che li incitano suonando i clacson, una tattica deliberata per spaventare i cavalli e renderli ancora più veloci. L'identificazione di questi soggetti, come nel caso dei *driver* "Vicenzo" e "Cicala" a Camporotondo Etneo o di Gangi Giovanni, indicato come presunto *driver* in un'altra operazione, è uno degli obiettivi principali delle forze dell'ordine, che spesso si avvalgono di video diffusi sui *social network* per le indagini⁸⁴.

Gli scommettitori: il motore finanziario del sistema

Senza il vorticoso giro di scommesse, il fenomeno delle corse clandestine perderebbe la sua principale "ragion d'essere" economica. È anche il "consistente giro di denaro connesso alle scommesse" a renderlo così appetibile per la criminalità organizzata, che ne gestisce sempre i flussi.

⁸² https://www.corriere.it/cronache/21_giugno_09/catania-corsa-cavalli-clandestina-1300-euro-vintore-che-ha-reddito-cittadinanza-fe81453c-c91f-11eb-84dd-759b0ada817b.shtml. Rif. Doc. 463/1 del 1 luglio 2025.

⁸³ Rif. Doc. n. 433/1 del 11 giugno 2025

⁸⁴ Rif. Doc. n. 418/1 del 25 maggio 2025

Le indagini hanno rivelato che ogni singola corsa può movimentare "decine e decine di migliaia di euro", con vincite che possono raggiungere i 10.000 euro. Questo flusso di denaro non solo rappresenta una fonte di guadagno illecito, ma spesso è frutto stesso dei proventi derivanti da altre attività criminali, come lo spaccio di stupefacenti. Gli stessi organizzatori e partecipanti sono spesso anche i principali scommettitori, chiudendo un cerchio criminale in cui i ruoli si sovrappongono per massimizzare il profitto. Come riferito anche dal rappresentante dell'Arma dei Carabinieri durante l'audizione del 11 giugno 2025: *"Al di là del cospicuo giro di denaro che comunque coinvolge il fenomeno attraverso le scommesse illecite, sicuramente quello che più caratterizza il fenomeno è il prestigio mafioso, lo status symbol, la ricerca della visibilità che la criminalità organizzata, attraverso le corse clandestine, cerca di raggiungere. Questa forza muscolare, che poi si caratterizza anche in quella del cavallo, viene usata per accrescere la loro presenza sul territorio, il loro carisma criminale sul territorio, dimostrando di avere una sorta di primazia anche in questo settore.*

*È questo un aspetto che mi premeva sottolineare, in una provincia dove, comunque, la simbologia ha un valore importante in questi contesti. Prestigio criminale e status symbol che poi sono ulteriormente amplificati dai social media, tant'è che ormai è una nozione abbondantemente acquisita quella per cui queste gare vengano riprese e poi postate, anche in maniera piuttosto spregiudicata, sui social network. L'ostentazione di queste gare fa sì che questo prestigio mafioso, questo prestigio criminale raggiunga ulteriormente queste fasce di popolazione. Normalmente ciò attecchisce soprattutto in quella fascia che vive in condizioni socioeconomiche di degrado nei quartieri popolari catanesi. Particolare è il fatto che la criminalità organizzata, proprio per distinguersi come strumento identitario, tende a ricondurre calessi e cavalli a dei simboli, a delle bandiere"*⁸⁵.

Gli spettatori: un pubblico attivo e funzionale

Lungi dall'essere semplici comparse, gli spettatori svolgono un ruolo attivo e fondamentale. Le corse attirano centinaia di persone, compresi minorenni, che non si limitano ad assistere. La loro partecipazione si concretizza nel seguire la gara con auto e moto, creando un clima di "esaltazione dell'illegalità", e partecipando attivamente a spaventare gli animali. Inoltre, figure specifiche tra il pubblico agiscono come "vedette", con il compito di monitorare l'area per segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine e di bloccare fisicamente il traffico per garantire che la corsa si svolga senza interferenze. Questo pubblico, spesso proveniente da contesti sociali degradati, diventa uno strumento di propaganda per i clan, la cui sfida allo Stato viene spettacolarizzata e amplificata attraverso i social media, rafforzando così la percezione del loro potere e della loro impunità.

L'utilizzo di armi durante le gare

In merito alla presenza di armi od oggetti atti ad offendere, la norma di riferimento, l'art. 544-*quinq*ues c.p., prevede un aumento di pena da un terzo alla metà *"se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate"*. Per quanto riguarda la previsione della circostanza aggravante per il concorso di persone armate, questa mira ad impedire il verificarsi di fatti dannosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e, dunque, stigmatizza l'utilizzo di armi o oggetti atti ad offendere da parte di più persone in concorso tra loro, anche morale.

⁸⁵ Audizione del Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC Catania, Col. Claudio Papagno, del 11 giugno 2025.

Il legislatore non si è limitato a sanzionare condotte di illecito impiego di armi, ma ha anticipato la punibilità a condotte prodromiche allo stesso impiego, come la semplice presenza di persone armate, senza che delle armi stesse si faccia uso. Ne deriva che l'interesse tutelato dalle fattispecie è da individuarsi nella prevenzione dei reati contro l'ordine pubblico. La presenza di armi in tali contesti può generare comportamenti lesivi dell'ordine e della tranquillità pubblica e può far sorgere pericolo per gli operatori di polizia nel corso di attività repressive dei fenomeni descritti e rendere più difficile il mantenimento dell'ordine. Non occorre, dunque, che con le armi si assuma un atteggiamento offensivo o minaccioso, in quanto la sola presenza di persone armate rappresenta un pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico. Si ritiene che l'aggravante sia contestabile anche laddove le armi delle persone che partecipano ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate tra animali siano da queste legittimamente portate e detenute, in quanto la norma mira a prevenire fatti lesivi della sicurezza e non a garantire la lecita circolazione di armi⁸⁶.

I casi accertati relativi alla presenza armata di persone non sono molti, ma testimoniano l'arrogante volontà di controllare e dominare il territorio.

Il 18 febbraio 2024 è stato diffuso in rete un video di una corsa clandestina in cui si vede un passeggero di uno degli scooter di scorta ai cavalli estrarre una pistola e sparare almeno tre colpi in aria in segno di festeggiamento⁸⁷.

Altro caso documentato è occorso durante una corsa clandestina realizzata nella piana di Catania dove - nei frame estrapolati da un video - si vedono persone, con volto travisato da passamontagna e caschi, sparare in aria numerosi colpi di pistola, con almeno due armi⁸⁸.

È evidente che fatti simili, ostentazione di armi con spari pericolosi lungo una pubblica via, attestano la volontà di controllare il territorio e segnare il potere criminale locale. Controllo territoriale che è amplificato dalla diffusione dei video sui social, che magnificano il "potere" criminale dei protagonisti.

Sempre in tema di armi, va segnalata una sparatoria avvenuta in una stalla per controversie legata ad una corsa clandestina di cavalli, il 18 agosto 2021, lungo la Strada Provinciale 104 nei pressi della base militare statunitense di Sigonella (Siracusa), in un tratto convenzionalmente chiamato nell'ambiente criminale "avvuliddi". In detta circostanza gli appartenenti a due scuderie - *driver* ed i rispettivi sostenitori - innescano un litigio finalizzato ad aggiudicarsi la vittoria e accaparrarsi l'ingente somma di denaro spettante al vincitore: migliaia e migliaia di euro. La bagarre degenera in una sparatoria avvenuta, anche alla presenza di minori, in una stalla di Catania; è lì che l'ex collaboratore di giustizia Giovanni Pantellaro avrebbe esploso diversi colpi di pistola ferendo due uomini: Daniele Termini al piede destro ed al ginocchio sinistro e Condorelli Giuseppe alla coscia sinistra⁸⁹.

Un ulteriore elemento che testimonia la pericolosità e le implicazioni criminali associate al fenomeno delle corse clandestine di cavalli emerge da specifiche attività di contrasto. In tale contesto, si segnala il rinvenimento di un'arma da fuoco e relativo munizionamento da parte dei Carabinieri di Paternò (CT). L'operazione, avvenuta il 13 maggio 2022 e specificamente volta al contrasto delle competizioni illecite tra equidi, ha portato al sequestro di "una pistola cal. 7,65 unitamente a

⁸⁶ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 25.

⁸⁷ <https://www.cataniatoday.it/video/corsa-clandestina-cavalli-pistola-video.html>.

⁸⁸ <https://www.rainews.it/video/2025/04/virale-sul-web-il-video-di-una-folle-corsa-clandestina-di-cavalli-strada-occupata-e-spari-in-aria-d0a945ca-72e8-45fc-b8c7-2a916b841b2c.html>.

⁸⁹ Daria Raiti, "La sparatoria con feriti dopo la corsa clandestina di cavalli: la lite interna al clan Cappello-Bonaccorsi", <https://www.cataniatoday.it/dossier/criminalita/sparatoria-corsa-cavalli-cappello-bonaccorsi-feriti-arresti-locu.html>. Rif. Doc. 463/1 del 1 luglio 2025.

munizionamento di differente calibro". La scoperta di armi in contesti legati alle corse clandestine sottolinea la gravità di queste pratiche illegali e suggerisce una potenziale connessione con ambienti criminali dotati di strumenti di offesa, confermando la necessità di una costante azione repressiva: *“Ed in ultimo si cita il rinvenimento da parte dei Carabinieri di Paternò (CT), avvenuto il 13 maggio 2022 nel corso di attività volta al contrasto delle corse clandestine di cavalli, di una pistola cal. 7,65 unitamente a munizionamento di differente calibro”*⁹⁰.

Il ruolo dei social network

Le corse clandestine di cavalli sono trasmesse anche in diretta streaming sui social, in particolare *TikTok*. Come sottolineato sopra, non si tratta di una mera ostentazione goliardica, ma di una vera e propria “diretta” finalizzata a canalizzare gli “spettatori” interessati. Non è difficile capire come questo possa essere anche funzionale all’esercizio di scommesse clandestine. Fra i commenti che accompagnano i post dei video, anche quelli finalizzati a stabilire appuntamenti e sfide⁹¹.

Ai cavalli che corrono clandestinamente sulle strade vengono dati nomi di battaglia che vanno da quelli dei boss Totò Riina, Provenzano detto *“Binnu u’ Tratturi”*, e Carmine Schiavone, detto *“o Malese”*, sino a Bin Laden e Puparo. Per questi campioni vengono scritte poesie e canzoni neomelodiche che accompagnano i video delle corse, diffusissimi sui social⁹².

La presenza di canzoni, di musica, di spettacolarizzazione, attesta che siamo di fronte non solo a fatti criminali, ma a una “sub-cultura criminale”, molto radicata in determinati contesti, che si nutre di consensi e simpatie popolari; e in alcune zone il linguaggio mafioso si confonde con quello dei cavallari. Non si tratta solo di tradizioni legate al cavallo, ma di cosciente partecipazione a condotte illegali, dell’aperta adesione ad attività delinquenziali e ai valori da esse espressi. In questo senso le corse clandestine sono funzionali al controllo del territorio e al dominio sociale da parte dei gruppi criminali; sono venti apologetici che sublimano la supremazia criminale territoriale⁹³.

c. La gestione dei profitti ed il riutilizzo dei proventi illeciti

Basandosi sui documenti forniti, la gestione dei profitti derivanti dalle corse clandestine di cavalli è un’attività strettamente controllata dalle organizzazioni criminali e rappresenta una componente fondamentale del loro modello di business illecito. Il fenomeno è alimentato da un *“apprezzabile giro di denaro connesso alle scommesse”*, che costituisce una fonte di guadagno diretta e un canale per il riutilizzo di proventi derivanti da altre attività criminali⁹⁴.

Le indagini hanno evidenziato che il giro d'affari per ogni singola corsa ammonta a *“decine e decine di migliaia di euro”*, con guadagni che, in caso di vincita, possono sfiorare la somma di 10.000 euro per una competizione. Questa enorme circolazione di denaro contante viene gestita direttamente dai clan, come nel caso del clan Galli a Messina, i cui proventi delle scommesse illecite andavano ad *“alimentare le casse del gruppo criminale”*.

Un aspetto cruciale emerso dalle attività investigative è il reinvestimento dei capitali illeciti. È stato accertato che spesso i proventi ricavati dallo spaccio di sostanze stupefacenti vengono

⁹⁰ Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento – Attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, gennaio – giugno 2022, pag. 84 e nota 164.

⁹¹ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 77.

⁹² *Co(r)sa nostra*, pag. 5.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Rif. Doc. n. 433/1 del 11 giugno 2025.

"investiti" nelle corse clandestine di cavalli. Questo meccanismo a doppio senso non solo permette di riutilizzare il denaro sporco proveniente dal narcotraffico, ma utilizza le corse stesse come un ulteriore strumento per generare profitti e consolidare il potere economico e territoriale dell'organizzazione criminale.

3. Impatto sulla sicurezza pubblica e il benessere animale

a. Il rischio per l'incolumità delle persone e degli animali coinvolti nelle corse: il ruolo dell'amministrazione locale nella fase preventiva e i poteri ispettivi per contrastare il fenomeno delle stalle abusive e delle corse clandestine

Al fine di comprendere il ruolo dall'amministrazione locale e acquisire informazioni sulle attività realizzate per contrastare il fenomeno delle stalle abusive e delle corse clandestine dei cavalli, fenomeni spesso direttamente connessi uno all'altro, è stato audito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta il Sindaco della Città di Catania. Il primo cittadino, anche Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Catania, ha rappresentato alla Commissione di registrare, a livello di unità di polizia locale, un forte deficit strutturale, tanto che nelle ore notturne in cui avvengono solitamente questo tipo di competizioni clandestine, l'ente locale ha la disponibilità di una sola pattuglia per tutta il territorio di competenza⁹⁵.

Il Procuratore della Repubblica di Catania, dott. Curcio, infatti, ha precisato più volte – supportato dal dott. Scavone, procuratore aggiunto, che *"il comune di Catania è stato dichiarato in dissesto e su 900 componenti della polizia municipale previsti in organico, ne erano presenti, fino a poco tempo fa, solo 200, cioè quattro volte di meno"*. In altre parole: *"L'organico è di quasi 900. In servizio, fino a pochi mesi fa – ora hanno fatto un concorso per 80 posti – erano 200, cioè un numero risibile. Se a questi togliamo quelli che stanno negli uffici e quelli che hanno una certa età, quante persone dovrebbero controllare una città dove l'illegalità è piuttosto diffusa? Poche decine. Quindi c'è questo problema di collaborazione con gli enti comunali che, se sono in dissesto e non hanno le risorse, noi siamo costretti a ricorrere sempre ai Carabinieri e alla Polizia"*⁹⁶.

Pertanto, qualora giungano segnalazioni o confidenze da parte dei cittadini in merito alla presenza di stalle clandestine finalizzate a gestire gli equidi destinati alle corse, le segnalazioni vengono girate prontamente alle altre forze di polizia presenti sul territorio ed in particolare al Questore. Le strade che vengono utilizzate per questo tipo di competizione illegale risultano essere soprattutto quelle provinciali in quanto, nelle ore notturne, sono meno soggette alla presenza di persone e veicoli. Il 13 settembre 2024, a seguito di una corsa clandestina sulla strada provinciale 212, un cavallo è stato trovato morto a seguito di un evento illegale. L'animale è risultato sprovvisto di microchip e pertanto non è stato possibile ricondurlo al responsabile⁹⁷.

Le attività di contrasto, ed in particolare le operazioni interforze di alto impatto, sono coordinate direttamente dalla Questura e anche con il supporto della polizia locale in piena collaborazione e sinergia con le altre forze di polizia.

All'interno dell'area urbana è presente un impianto di videosorveglianza (circa 450 videocamere), installato per la prevenzione dell'abbandono di rifiuti e della microcriminalità, buon deterrente anche per le corse illegali, così come i passaggi pedonali rialzati per limitare la velocità dei veicoli.

⁹⁵ Audizione del sindaco di Catania, Avv. Enrico Trantino, del 6 marzo 2025.

⁹⁶ Audizione del Procuratore di Catania, dott. Curcio, e del Sostituto Procuratore, dott. Scavone, del 28 maggio 2025.

⁹⁷ Rif. Doc. n. 332/1 del 25 marzo 2025.

Il Sindaco del Comune di Catania rappresenta, nel documento inviato alla Commissione⁹⁸, in riferimento alle tematiche dell'inchiesta, che l'Amministrazione locale è a conoscenza di almeno dieci stalle abusive, in ambito extraurbano, oggetto di controlli da parte delle varie forze di polizia.

Dai controlli interforze effettuati è emerso che nel quartiere di Antico Corso, Via del Plebiscito, Via della Concordia e zone limitrofe, sono presenti esercizi commerciali privi di autorizzazione dediti alla vendita di animali e con presenza di cavalli ricoverati all'interno di stalle abusive e fatiscenti.

Altro aspetto legato alle stalle clandestine, emerso durante il sopralluogo che la Commissione ha svolto a Catania il 27 marzo 2024, riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli allevamenti illegali.

Per quanto attiene alla raccolta dei rifiuti nel Comune di Catania, questa viene eseguita da tre differenti ditte, in seguito ad un appalto suddiviso in tre lotti. Da parte di queste aziende non è mai stato segnalato al Sindaco nulla che richiedesse un suo intervento o un coinvolgimento delle Forze dell'Ordine⁹⁹. La raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle stalle abusive non rientrano nel servizio di igiene urbana, in quanto classificati come rifiuti speciali. Il Comune, come già avvenuto in passato, quando si è manifestata l'esigenza, su segnalazione delle autorità competenti, si è fatto carico di smaltire sia le carcasse che i rifiuti prodotti dalla gestione degli animali¹⁰⁰.

L'azione preventiva dell'amministrazione locale e delle forze dell'ordine sul territorio della Città Metropolitana di Catania si rivela fondamentale per contrastare il fenomeno delle stalle abusive e delle corse clandestine di cavalli, attività strettamente legate alla criminalità organizzata. Attraverso mirati poteri ispettivi, le autorità intervengono per smantellare le infrastrutture criminali e tutelare il benessere degli animali¹⁰¹.

Le attività di prevenzione si concretizzano principalmente attraverso ispezioni costanti e mirate.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, sotto la direzione della Procura Distrettuale, svolgono un monitoraggio continuo, anche del web, per prevenire o interrompere le competizioni illegali. Queste ispezioni, condotte con il supporto essenziale del personale veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) e del NAS di Catania, mirano a verificare la violazione dell'articolo 727, comma 2, del Codice penale, che sanziona la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Le ispezioni si concentrano sulla verifica delle condizioni in cui sono tenuti gli equini, procedendo con il sequestro preventivo qualora si riscontrino situazioni non compatibili con la loro natura.

Negli ultimi due anni, l'azione repressiva ha portato a risultati significativi, in territori ad elevatissima densità criminale come Catania e la provincia.

All'interno del territorio della Città Metropolitana di Catania le corse clandestine di cavalli risultano prevalentemente svolte nelle aree extraurbane, mentre in ambito cittadino le aree maggiormente interessate dal fenomeno criminale risultano i quartieri di "San Cristoforo" e "Picanello", ove risultano presenti strutture abusive in cui vengono detenuti i cavalli utilizzati per le competizioni clandestine.

Come emerge anche dall'audizione dei rappresentanti della Procura di Catania, le corse clandestine di cavalli attraggono diversi interessi illeciti, tra cui quelli della criminalità organizzata. Infatti, oltre al consistente giro di denaro connesso alle scommesse, il mondo dei cavalli rappresenta per i sodalizi etnei un simbolo di controllo del territorio e di prestigio mafioso che si esprime attraverso alla forza muscolare del quadrupede.

⁹⁸ Rif. Doc. n. 332/2 del 25 marzo 2025.

⁹⁹ Audizione del sindaco di Catania, Avv. Enrico Trantino, del 6 marzo 2025.

¹⁰⁰ Rif. Doc. n. 332/1 del 25 marzo 2025.

¹⁰¹ Rif. Doc. n. 434/1 e n. 434/2 del 11 giugno 2025.

La “ossessione” per i cavalli che nutrono i boss dei principali clan mafiosi catanesi è documentata anche dalle risultanze delle attività d’indagine della polizia giudiziaria, tra le quali:

- 2007 il collaboratore di giustizia Silvio CORRA, riferiva che Angelo SANTAPAOLA gestiva stalle nel quartiere “San Cristoforo” ed era dedito a partecipare alle gare clandestine di cavalli, la domenica, a Palagonia;
- nel 2020 Salvatore AMATO detto “Turi”, marito di Grazia SANTAPAOLA, è stato destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale che ha colpito molti beni in suo possesso, tra i quali carrozze e calessi di pregio;
- Sebastiano LO GIUDICE, da oltre un decennio detenuto con regime ex art. 41-bis, è stato catturato durante la latitanza proprio in una stalla nel quartiere di “San Cristoforo”.

Nel cimitero monumentale di Catania, la tomba della famiglia FERRERA, i cui membri sono elementi di spicco della famiglia mafiosa catanese di Cosa Nostra, è caratterizzata da una statua di marmo raffigurante un cavallo.

Negli ultimi due anni è emerso che alcuni clan mafiosi hanno scelto quale simbolo identitario una bandiera di una nazione o di una squadra di calcio. Ad esempio, la famiglia “Santapaola-Ercolano” utilizzerebbe la bandiera brasiliana, rinvenuta anche a seguito di attività di controllo nel quartiere “San Cristoforo”, da parte della Compagnia CC Piazza Dante, sia all’interno della stalla ispezionata che sui calessi e le altre attrezzature, marchiate dai colori verde-giallo. In quell’occasione venivano sottoposti a sequestro preventivo quattro cavalli e il responsabile veniva deferito all’A.G. per il reato previsto all’art. 727, comma 2, c.p., soggetto già condannato per avere partecipato a una “piazza di spaccio” di sostanze stupefacenti gestita da un membro della famiglia Santapaola.

I “Cappello” utilizzerebbero invece la bandiera degli Stati Uniti d’America, mentre i “Cursoti Milanesi” quella della squadra del Milan. Nel 2019 nell’indagine denominata “tricolore”, che ha portato all’arresto di 40 soggetti, le due limitrofe “piazze di spaccio” di stupefacenti gestite dal clan mafioso Cappello-Bonaccorsi e l’altra dai “Cursoti Milanesi” erano contraddistinte dalle due bandiere, rispettivamente Stati Uniti d’America e Milan.

Le bandiere vengono utilizzate nelle corse clandestine per identificare e marcare l’appartenenza dei cavalli e dei calessi a specifiche scuderie legate a gruppi criminali, così come si evidenzia dalle risultanze delle attività di contrasto e d’indagine delle forze di polizia. Le bandiere vengono spesso ostentate nelle foto e nei video pubblicati sui social network, in particolare *TikTok*, accompagnati da musica neomelodica così da spettacolizzare e esaltare quel prestigio criminale che si accresce con la “detenzione del cavallo più forte” e che attecchisce prevalentemente in quella fascia di popolazione che vive nei quartieri di “San Cristoforo” e “Picanello” in condizioni socioeconomiche-ambientali degradate. Attraverso le piattaforme social, diventato uno strumento di propaganda, in alcuni casi si istiga violenza e odio nei confronti delle forze dell’ordine, responsabili dei sequestri dei cavalli e dei controlli nelle stalle.

Il fenomeno delle corse clandestine è strettamente legato al maltrattamento dei cavalli, che, come risulta dalle attività delle forze di polizia, sono spesso detenuti in condizioni non compatibili con la loro etologia e spesso sottoposti alla somministrazione di sostanze dopanti per migliorarne le prestazioni agonistiche, contribuendo a un mercato illegale di farmaci provenienti anche dall’estero. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, sotto la direzione della Procura Distrettuale di Catania, al fine di contrastare il fenomeno, svolgono una costante attività informativa rivolta anche al monitoraggio del web al fine di prevenire e/o interrompere tempestivamente le competizioni clandestine. Inoltre, vengono effettuati dei controlli mirati, con il supporto del personale veterinario

dell'ASP e del NAS di Catania, finalizzati a verificare l'eventuale violazione dell'art. 727, comma 2, c.p., che punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

In tali casi si procede con il sequestro preventivo dei cavalli trovati in determinate condizioni (ad esempio: assenza di paddock per consentire la movimentazione e l'esercizio fisico dei cavalli, assenza di locale adibito a infermeria e/o isolamento, box privi di adeguata areazione, spazio, luce e umidità).

Altra criticità evidenziata in più occasioni durante l'attività d'inchiesta della Commissione e che emerge anche dal contributo della locale Procura di Catania è l'assenza, nella provincia catanese, di strutture disposte ad accogliere gli equidi sequestrati che spesso vengono trasferiti nella provincia di Messina o Enna, presso i pochi maneggi che manifestano interesse a accoglierli. Per quanto riguarda l'azione repressiva, la Compagna CC Piazza Dante ha eseguito, negli ultimi due anni, ispezioni in 17 stalle, a seguito delle quali sono stati sottoposti a sequestro preventivo undici cavalli e affidati a strutture esterne. Sono stati deferiti all'A.G. 18 soggetti (di cui uno contiguo al clan "CAPPELLO"), per i reati di cui agli art. 544-ter (Maltrattamento animali) e 727, comma 2, c.p. (Detenzione di animali in maniera non conforme alla loro natura) e elevate sanzioni per un importo complessivo di 70 mila euro per inosservanza delle "Disposizioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429".

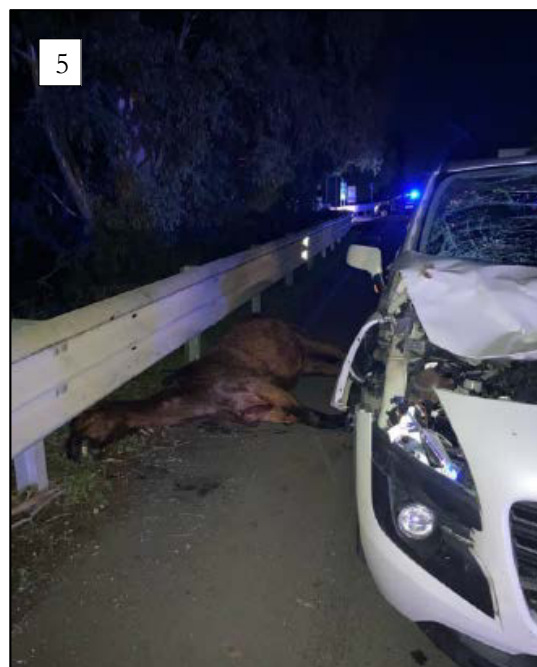


Foto 1. Stalla abusiva contrassegnata dalla bandiera del Brasile; Foto 2. Farmaci uso veterinario e umano dopanti; Foto 3. Stalla abusiva contrassegnata dalla bandiera degli Stati Uniti; Foto 4. Stalla abusiva; Foto 5. Cavallo deceduto a seguito di incidente. Rif. Doc. n. 450/1 del 19 giugno 2025.

Il coordinamento tra l'amministrazione comunale, la Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico e i servizi veterinari dell'ASL

L'Amministrazione comunale collabora per il contrasto alla detenzione di cavalli presso stalle abusive, e il maltrattamento animali in una forma più generale, con le altre forze di polizia presenti sul territorio e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (ASP), coordinate spesso in attività interforze dalla Questura.

La polizia locale del Comune di Catania è organizzata in due Reparti, uno Commerciale e l'altro di Vigilanza Ambientale, che nell'ambito delle loro competenze svolgono attività di polizia in contrasto al fenomeno delle corse clandestine e della macellazione e vendita clandestina di carne di cavallo. Le attività della polizia locale per il contrasto di quest'ultimo fenomeno ha portato a diversi sequestri di carne di cavallo venduta senza le previste autorizzazioni¹⁰².

Il Reparto della Polizia Commerciale ha tra le proprie competenze il controllo nei mercati, il controllo e la repressione dello *street food* irregolare, quest'ultimo spesso caratterizzato da prodotti di carne di cavallo. Dal 2023, in collaborazione con altre forze di polizia, il Reparto specializzato del Comune di Catania ha eseguito n. 18 operazioni, che hanno portato al sequestro di materiale oggetto dell'attività di somministrazione abusiva di carne equina.

La squadra di Vigilanza Ambientale, competente sulle discariche abusive e maltrattamenti animali, dal 2016 ha condotto, di concerto con la Questura, diverse attività che si sono concluse con il sequestro di cavalli detenuti in violazione delle vigenti normative.

Il Comune ha competenza anche per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio di un'attività di allevamento su istanza di privati¹⁰³.

L'iter per la registrazione di uno stabilimento per l'allevamento di equidi prevede da parte dell'interessato la presentazione di una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora innanzi SUAP) del Comune territorialmente competente, attraverso la compilazione di un modulo *Vetinfo Sanità* corredato della documentazione prevista. L'iter istruttorio prevede che il responsabile del procedimento individuato nel SUAP: “....invia il fascicolo al settore ecologia, al settore urbanistica del comune competente per territorio ed alla UOS di Sanità Pubblica veterinaria competente per territorio che, provvedono effettuando un sopralluogo, a verificare il possesso dei requisiti richiesti delle vigenti normative ed esprimere, nei tempi previsti, parere ciascuno per propria competenza inviandolo al SUAP, il quale, preso atto di quanto ricevuto, dichiara la chiusura del procedimento con esito favorevole o sfavorevole, comunicandolo al diretto interessato ed ai settori ecologia, urbanistica e sanità pubblica veterinaria. Ricevuta la comunicazione di chiusura favorevole del procedimento da parte del SUAP, l'UOS di Sanità Pubblica Veterinaria provvede infine alla registrazione dello stabilimento con le relative attività in BDN e comunica l'avvenuta registrazione al SUAP, il quale a sua volta provvede a comunicare ufficialmente l'avvenuta registrazione in BDN al legale rappresentante”¹⁰⁴.

Al fine di affrontare congiuntamente le problematiche relative alle attività di allevamento di animali all'interno del territorio di competenza è stato istituito nel Comune di Catania un tavolo tecnico a cui, con cadenza settimanale, partecipano il settore ecologia ed urbanistica ed ambientale con personale dell'UOS di Sanità Pubblica veterinaria¹⁰⁵.

¹⁰² Rif. Doc. n. 332/2 del 25 marzo 2025.

¹⁰³ Rif. Doc. n. 332/1 del 25 marzo 2025.

¹⁰⁴ Rif. Doc. n. 343/2 del 28 marzo 2025.

¹⁰⁵ Rif. Doc. n. 343/2 del 28 marzo 2025.

L'ASP di Catania svolge la propria attività, quale autorità competente in campo animale e prodotti da essi derivati ai sensi dell'art. 137 del Reg. (UE) 2017/625, procedendo qualora necessario al fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso¹⁰⁶.

L'azienda Sanitaria Provinciale di Catania svolge attività congiunte con le forze di polizia per i controlli che afferiscono l'attività di allevamento di cavalli, comprese le strutture in cui questi sono tenuti, nonché ogni qual volta ci siano situazioni riconducibili a casi di maltrattamento animale e/o corse clandestine di cavalli¹⁰⁷.

Le difficoltà emerse e rappresentate riguardano la procedura di identificazione dei proprietari responsabili del sito ove sono presenti i cavalli. Inoltre, emerge che il Comune non ha la possibilità attraverso un'ordinanza di sgombero, di inibire l'utilizzo del sito stesso anche per il futuro da parte degli stessi soggetti o altri individui. Quando i cavalli oggetto di controlli vengono sottoposti a vincolo sanitario e spostati, dopo breve tempo vengono sostituiti da altri equidi, anche di razze pregiate, proprio a dimostrazione dell'entità di questo fenomeno nella città di Catania. Come viene sottolineato nell'audizione, sarebbe necessario inibire la struttura, mettere i sigilli, considerarla inagibile. Bisogna trovare una soluzione percorribile affinché quella struttura non continui in futuro ad ospitare altri cavalli¹⁰⁸.

Tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2024 l'Unità Operativa Territoriale di sanità pubblica veterinaria di Catania, congiuntamente alle forze di polizia, ha partecipato al controllo di 65 siti con presenza di animali. Da questi controlli è emerso che 59 erano adibiti abusivamente a stabilimento per l'allevamento degli animali. All'interno di queste strutture, su 128 cavalli controllati, 76 risultavano privi di sistemi di identificazione elettronica. Solo 27 cavalli, degli esemplari controllati, sono stati trasferiti presso strutture registrate in BDN, affidandoli in custodia giudiziale ai responsabili degli stabilimenti, mentre tutti gli altri sono stati affidati agli stessi proprietari nelle strutture inidonee controllate per assenza di strutture pubbliche adeguate e registrate in BDN atte ad accogliere gli animali maltrattati. Sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria 65 persone ai sensi dell'art. 544 *ter* del Codice penale e comminate sanzioni per un importo totale pari a circa 300 mila euro¹⁰⁹.

b. Forme di maltrattamento a cui sono sottoposti i cavalli:

Uso di sostanze dopanti e pratiche veterinarie illecite

Il fenomeno del doping nel mondo equestre, analogamente a quanto avviene nelle competizioni umane, costituisce una pratica illecita che mina l'integrità dello sport e la salute degli animali coinvolti. Per delineare con precisione i contorni di questa problematica, risulta particolarmente significativa la definizione offerta dalla Corte di Cassazione Penale, la quale stabilisce che *"per doping equino, al pari del doping umano, si intende l'utilizzazione di qualsiasi agente esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, etc.) ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall'allenamento"*¹¹⁰. Tale definizione sottolinea come qualsiasi intervento farmacologico o manipolazione clinica, non giustificato da reali necessità terapeutiche ma volto a potenziare artificialmente le capacità atletiche del cavallo, configuri una violazione dei

¹⁰⁶ Audizione del veterinario dirigente dell'ASP Catania, Dott. Antonello Mancuso, del 6 marzo 2025.

¹⁰⁷ Rif. Doc. n. 343/2 del 28 marzo 2025.

¹⁰⁸ Audizione del veterinario dirigente dell'ASP Catania, Dott. Antonello Mancuso, del 6 marzo 2025.

¹⁰⁹ Rif. Doc. n. 343/2 del 28 marzo 2025.

¹¹⁰ Cass. Pen. Sez. III, 24/05/2016, n. 5235.

principi di lealtà sportiva e di benessere animale. Questa pratica, oltre a falsare l'esito delle competizioni, espone gli equidi a gravi rischi per la loro salute, sollevando complesse questioni di natura etica, giuridica e sportiva.

Quello che viene definito doping non è altro che un farmaco cortisonico utilizzato per eventuali dolori o problemi respiratori del cavallo e con una emivita, ossia il tempo che occorre perché la concentrazione di una sostanza farmacologica nel sangue si riduca alla metà del valore iniziale, di circa 36/48 ore. Il veterinario dell'ASP locale rappresenta che è difficile individuare un cavallo positivo al doping in tempo. Unirelab, Società in house del MASAF, se richiesto, può inviare (con costo tra i 400 e 500 euro) dei kit per le analisi previste nei circuiti autorizzati. La difficoltà nell'approvvigionamento di questi kit risiede nel fatto che, in caso di gara clandestina, bisognerebbe conoscere quando questa verrà svolta¹¹¹. Altro aspetto critico che è emerso per la verifica di somministrazione di sostanze dopanti ai cavalli è che l'unico laboratorio di analisi accreditato in aree limitrofe alla Città di Catania è quello dell'Istituto zooprofilattico della Sicilia, che non esegue, se non su specifica richiesta concordata caso per caso, e con notevole aumento dei costi, accertamenti su emosieri per l'individuazione di eventuali residui di sostanze dopanti¹¹².

Conseguenze fisiche e psicologiche sugli animali

Il recente Decreto del Dipartimento dello sport, DPCM 8.1.2025, ha definito le nuove norme per la sicurezza, la salute e il benessere di atleti, cavalli atleti e pubblico durante le manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori di impianti autorizzati e pertanto, in assenza dei requisiti previsti dal citato Decreto, le competizioni di cavalli vengono definite “clandestine”. In questo tipo di competizioni *“non vengono messe in atto alcuna precauzione volta alla protezione degli equidi partecipanti, dei fantini e del pubblico, con conseguente serio rischio, per l'equide, di contrarre patologie osteoarticolari a livello dello zoccolo e/o del garretto, di tipo cardiopolmonare (plausibile abuso di trattamenti votati a spingere l'equide ad ottenere una prestazione esagerata su un terreno non adeguato e circondati da decine e decine di mezzi due ruote carichi di esagitati urlanti e sovente armati), tutti eventi che tendono a provocare, esacerbando e rinforzandolo, il naturale istinto di fuga del soggetto, che etologicamente contraddistingue come preda l'erbivoro non ruminante, esponendolo così a fatiche insopportabili e prolungate non rispettando in tal modo le caratteristiche etologico comportamentali del soggetto”*¹¹³.

Varie inchieste giudiziarie nel nostro Paese hanno messo alla luce traffici di sostanze dopanti nell'ambito delle competizioni ippiche o delle corse clandestine. Gli animali coinvolti sono trattati con anabolizzanti, anfetaminici e vari cocktail chimici. La legge 189/04, nel formulare l'articolo 544-ter c.p., ha espressamente previsto una pena per *“chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”*.

La norma sanzionatoria del capoverso dell'art 544-ter c.p. prevede dunque tre distinte condotte, tutte sanzionate penalmente:

- a) la somministrazione di sostanze stupefacenti;
- b) la somministrazione di sostanze vietate;
- c) trattamenti che procurino un danno alla salute degli animali.

¹¹¹ Audizione del veterinario dirigente dell'ASP Catania, Dott. Antonello Mancuso, del 6 marzo 2025.

¹¹² Rif. Doc. n. 343/2 del 28 marzo 2025.

¹¹³ Rif. Doc. n. 343/2 del 28 marzo 2025.

Le Legge n. 82 del 6 giugno 2025, di cui si è fatto ampio cenno, prevede in merito la modifica del primo comma, al fine di innalzare la pena della reclusione, precedentemente da tre a diciotto mesi, o della multa, precedentemente da 5.000 a 30.000 euro, prevedendo una pena da sei mesi a due anni e non alternativamente, come nella norma novellata, alla pena della multa, la cui misura è rimasta invariata.

Nella costruzione della norma appare evidente che il reato di danno è solo quello previsto nella terza ipotesi - trattamenti che procurino un danno alla salute degli animali - ed è solo per questa ipotesi che il dolo deve investire il danno alla salute degli animali, quantomeno come dolo eventuale.

I “trattamenti” cui si riferisce la fattispecie in parola non possono in effetti che essere quelli leciti, non vietati in senso assoluto ma sanzionati solo in quanto procurino un danno alla salute degli animali: non avrebbe altrimenti senso sanzionare la somministrazione di sostanze vietate solo in quanto procurino un danno alla salute degli animali. L’aver cagionato un danno alla salute dell’animale o comunque una significativa sofferenza costituiscono pertanto eventi non necessari per la configurazione della fattispecie del reato. Vietando la mera somministrazione di sostanze vietate o stupefacenti, il legislatore ha quindi evidentemente ritenuto che queste siano di per sé nocive per il benessere dell’animale¹¹⁴.

Va da sé che “drogare” un animale e provocargli così una condizione di complessivo disagio, ancorché momentaneo, dovuto all’alterazione della sua integrità e identità psico-fisica, è un comportamento che non rispetta “*le leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore*” (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 06122 del 27/04/90)¹¹⁵.

Si ribadisce che lo stesso testo dell’art. 544-ter c.p., comma 2, nella sua formulazione successiva alla introduzione della nuova fattispecie delittuosa - per effetto della L. 20 luglio 2004, n. 189 - prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti ad animali: recita, infatti, il citato secondo comma “*La stessa pena (prevista dall’art. 544-ter c.p., comma 1) si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi*”. Si tratta quindi di una ipotesi di maltrattamenti legata alla condotta di somministrazione di sostanze vietate all’animale, sicché una volta accertato tale evento non occorre altra indagine (v. Corte di cassazione, Sezione Penale Sez. 3^a 23.9.2015 n. 40648, cit. non massimata sul punto). Peraltro, in altra precedente decisione della stessa Sezione (Corte di Cassazione, Sezione Penale Sez. 3^a 3.2.2011 n. 23449, D.M.G., non massimata) è stato precisato che la sottoposizione di un animale a doping costituisce di per sé danno per l’animale, alla sua salute, e quindi maltrattamento, in coerenza con quanto previsto dalla L. n. 376 del 2000, art. 1, co. 2, che definisce “doping” la somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le prestazioni agonistiche degli atleti (o degli animali): la somministrazione arbitraria di sostanza medicamentosa con il malcelato fine di lenire il dolore ma in realtà con il proposito di consentire ad un cavallo afflitto da patologie muscolari di partecipare ugualmente ad una gara integra una ipotesi di maltrattamento perché non garantisce il benessere dell’animale; né una apparente e temporanea situazione di benessere vale ad escludere la configurabilità del reato, in quanto il concetto di benessere evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale, come da esso percepita, e presuppone che l’animale goda di buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l’animale in quanto essere senziente goda di un benessere

¹¹⁴ Cfr. Tribunale Sez. III – S. Maria Capua Vetere, 30/07/2018, n. 2912.

¹¹⁵ Ciro Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 55.

psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione ad opera dell'uomo di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale, anche perché in realtà tale azione intende perseguire ben altra finalità. Senza dire che la somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo in vista della sua partecipazione ad una gara espone comunque l'animale, proprio perché non clinicamente guarito ed in buona salute *ab origine*, a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni sportive) e rischi ulteriori che possano pregiudicarne in modo ancor più significativo il suo stato psico-fisico¹¹⁶.

La somministrazione di sostanze dopanti, dunque, rappresenta una delle forme mediante cui si configura la condotta di maltrattamento di animali, costituisce un modo *ex se* di maltrattare gli animali, ed in questo caso il pericolo per la salute degli stessi è presunto in modo assoluto; mentre può costituire altra forma di maltrattamenti sottoporre gli animali a qualsiasi altro trattamento che procuri un danno alla salute, da verificare caso per caso e in concreto. Realizza, quindi, una delle forme previste di maltrattamento di animali la somministrazione di sostanze vietate: *“La somministrazione di specifiche sostanze medicinali non per curare l'animale da una qualche patologia, ma per ottenere migliori prestazioni fisiche nelle competizioni (non importa se autorizzate o meno) realizza il delitto di cui all'art. 544-ter c.p., e il fatto che dette sostanze siano somministrate con la consulenza di un veterinario non scrimina affatto il comportamento degli agenti, ma comporta la necessaria incriminazione anche del veterinario che, in violazione dei suoi doveri professionali, prescrive medicinali (tra quelli vietati) non a fini terapeutici ma per migliorare le prestazioni fisiche dei cavalli ovvero per non far sentire agli stessi il naturale effetto della stanchezza”*¹¹⁷.

E ancora: *“La somministrazione della sostanza vietata integra anche il reato di maltrattamento; ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce crudeltà rilevante ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 544-ter c.p. (l'imputato era stato chiamato a rispondere, in qualità di allenatore di un cavallo da corsa, dei reati di cui all'art. 544-ter c.p. e all'art. 1 L. 401/89 per avere somministrato all'animale della sostanza del tipo Flurbiprofene vietata dal Regolamento sulle sostanze proibite, sottoponendolo così ad un trattamento dannoso per la sua salute, e per aver con tale condotta compiuto atti fraudolenti diretti ad alterare il corretto e leale svolgimento della competizione consentendo al cavallo di classificarsi al primo posto)”*¹¹⁸.

Infine: *“L'utilizzo di farmaci dannosi per la salute dei cavalli, nonché la partecipazione di questi ultimi alle competizioni svoltesi con le modalità dirette a provocarne sofferenze non sopportabili determinano l'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 544 c.p. integrato dalla condotta di chi “organizza o promuove manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali” e al contempo quella per il reato di cui all'art. 544-quinquies c.p., perfezionatosi per effetto tanto del requisito formale, ovverosia dalla mancanza di autorizzazione alla competizione equestre quanto dalle oggettive condizioni di pericolosità per l'integrità fisica dei cavalli, messa a repentaglio dalle modalità di svolgimento delle corse avuto riguardo tanto alla morfologia dei terreni e alle anomale conformazioni dei circuiti sui quali avevano luogo, quanto alle condizioni di sovraeccitazione in cui*

¹¹⁶ Cass. Pen. Sez. III, 24/05/2016, n. 5235.

¹¹⁷ Cfr. Cass. Pen. 1 Sez. Sent. n. 33407, ud. dell'11/05/2012, Pres. Giordano. Nella fattispecie, per competere in gare clandestine, venivano somministrati ai cavalli Finadyne, Tilcotil, Bentelan, Nasonex, Eritropoietina, Eprex, Sodio Bicarbonato, sostanze vietate secondo il Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite dell'U.N.I.R.E. – D.M. n. 797 del 16/10/02. Riportato in C. Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 57.

¹¹⁸ Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Penale, Sent. n. 2755 del 10/3/2010, Giudice P. Carola. Riportato in C. Troiano, *Co(r)sa nostra*, pag. 58.

venivano costretti a gareggiare”¹¹⁹. In conclusione: “La somministrazione ad un animale di sostanze dopanti o vietate, ivi compresa l’inoculazione di un vaccino vietato al di fuori del quadro di controlli dell’autorità, integra il reato di maltrattamento agli animali punito dall’art. 544-ter c.p.”¹²⁰.

Macellazione clandestina ed introduzione illegale di carne equina nella filiera agroalimentare.

Un aspetto critico emerso dalle audizioni svolte e dai documenti acquisiti riguarda la macellazione clandestina e l'introduzione di carne equina non controllata nella filiera alimentare, un fenomeno che rappresenta un "grave rischio per la popolazione"¹²¹. Come già evidenziato, secondo il Dott. Giuseppe Cascio, Medico Veterinario, la gestione dei cavalli da corsa a "fine carriera" è un "*tasto dolente della filiera*". Il loro destino è spesso "*poco conosciuto*", ad eccezione degli esemplari destinati a diventare stalloni o fattrici. Esiste il forte sospetto, basato su un "sentito dire" e "chiacchiere informali (da 'radio-ippodromo')", che molti di questi animali, essendo nella stragrande maggioranza "non DPA" (non destinati alla produzione alimentare), vengano avviati alla "macellazione vietata". Il Dott. Cascio considera questo, insieme alle corse clandestine, il "fenomeno più grave" in quanto sfugge a ogni regola e garanzia di benessere animale.

Le attività investigative delle forze dell'ordine confermano questi timori. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania¹²², negli ultimi tre anni, ha condotto 20 controlli mirati presso esercizi commerciali, tra cui ambulanti *food truck* e paninerie, soprattutto nello storico quartiere di 'San Cristoforo', sia nei confronti di trattorie e ristoranti. Queste operazioni hanno portato al sequestro complessivo di circa 700 kg di carne equina, al deferimento di 6 soggetti e all'emissione di sanzioni per circa euro 38.000.

Le violazioni più comuni riscontrate sono:

- la "mancata tracciabilità dei prodotti", che impedisce qualsiasi verifica sulla provenienza;
- il "cattivo stato di conservazione degli alimenti";
- le "gravi carenze igienico-sanitarie".

Il Comando dei Carabinieri sottolinea come il commercio di carne equina non tracciata possa ricondurre a "potenziali scenari di rischio, quali la provenienza dei prodotti da macellazioni clandestine e da animali non sottoposti a vigilanza veterinaria, ovvero nell'ipotesi più grave, da cavalli non idonei al consumo umano, poiché trattati con sostanze farmacologiche vietate"¹²³.

Un caso emblematico è stato scoperto il 3 giugno 2020 dal NAS di Parma, che ha deferito un soggetto per aver importato dalla Francia 4 cavalli dichiarati per competizioni sportive e averli poi avviati alla macellazione "*esibendo dei passaporti falsificati con l'apposizione del visto per l'abbattimento e per la destinazione alla produzione di alimenti*". In seguito a tali risultanze, i 4 cavalli e i rispettivi documenti falsificati sono stati sottoposti a sequestro. Questo episodio dimostra l'esistenza di un canale illegale per introdurre nella filiera alimentare animali che non potrebbero farne parte.

La Polizia Locale del Comune di Catania ha svolto diversi interventi di contrasto alla vendita di carne di cavallo abusiva. Uno dei momenti in cui si registra un maggior numero di illeciti legati alla commercializzazione della carne di cavallo è quello della festa di Sant'Agata. Evento che vede la

¹¹⁹ Cassazione penale Sez. III - 10/05/2023, n. 24673.

¹²⁰ Cassazione penale Sez. III, 06/11/2020, n. 19141.

¹²¹ Rif. Doc. n. 408/2 del 19 maggio 2025.

¹²² Rif. Doc. n. 433/1 del 11 giugno 2025.

¹²³ Rif. Doc. n. 412/2 del 22 maggio 2025.

presenza di migliaia di persone e che ha impegnato l'amministrazione comunale in un'azione forte di contrasto alla vendita di carne di cavallo abusiva¹²⁴.

Il Prefetto di Catania (M.C. Librizzi) durante l'audizione tenutasi presso la Prefettura di Catania il 27 marzo 2024, rappresenta che: *“non abbiamo mai avuto riscontri di centri clandestini per la macellazione equina”*¹²⁵, a differenza del Procuratore della Repubblica di Catania che evidenzia la portata del fenomeno ed esordisce in sede di audizione in Commissione riferendo che *“La procura di Catania opera in un contesto territoriale e sociale in cui quello delle corse clandestine è un fenomeno oltre che criminale direi di vasto seguito sociale. Il cavallo è un'attrazione popolare per tutto il ciclo della sua vita. Voi sapete che, a parte le corse, vi è un problema di macellazione dei cavalli, perché la carne di cavallo è considerata un cibo particolarmente prelibato ed è consumato specie nei quartieri più popolari della città di Catania”*¹²⁶.

Così anche il Dott. Scavone, Procuratore Aggiunto, durante la medesima audizione: *“La vendita di carne di cavallo sulle strade è un altro problema che ha a che fare con la filiera della macellazione clandestina e, anche in questo caso, con difficoltà molto elevate e ci si muove su vari piani. Devo dire che la diffusività del fenomeno rende tutto più complesso perché è un fenomeno criminale ma anche sociale.”*

Ciò che emerge chiaramente è la mancanza di risorse umane e unità di polizia in grado di “seguire” le vicende circolatorie del cavallo e, dunque, stigmatizzare fenomeni incresciosi come la macellazione abusiva, con pregiudizio, chiaramente, anche per i consumatori finali in caso di contaminazione della carne equina.

c. L'ordine pubblico: l'interruzione della circolazione stradale e il ruolo dei cittadini tra segnalazioni e potere di denuncia

Le corse clandestine di cavalli rappresentano una grave minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza e la quiete pubblica, trasformando strade aperte al traffico in circuiti illegali. Queste competizioni, organizzate solitamente "all'alba"¹²⁷, richiamano un "numerosissimo pubblico" che può arrivare fino a 700 persone, le quali si assiepano ai margini della carreggiata, causando il blocco della pubblica via e creando "elevati profili di rischio per l'incolumità degli utenti"¹²⁸. Le indagini riportano sistematicamente l'interruzione della circolazione stradale a danno di terzi, come "lavoratori e turisti", con responsabili deferiti per reati quali "blocco stradale"¹²⁹ e "interruzione di pubblico servizio"¹³⁰. Il disturbo è aggravato dalla presenza di "centinaia di veicoli" e motocicli, spesso con targhe occultate, che seguono la gara "suonando anche il clacson" per incitare o terrorizzare gli animali e farli correre più velocemente¹³¹. Per garantire lo svolgimento della gara, vengono impiegate delle "vedette" con il compito di "impedire il traffico veicolare degli utenti della strada" e verificare la presenza di forze dell'ordine¹³².

In questo clima di illegalità, il ruolo dei cittadini e le informazioni provenienti dal territorio si rivelano fondamentali per le forze dell'ordine. Diverse indagini hanno preso le mosse proprio da

¹²⁴ Audizione del sindaco di Catania, Avv. Enrico Trantino, del 6 marzo 2025.

¹²⁵ Audizione Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, del 27 marzo 2024.

¹²⁶ Audizione del Procuratore di Catania, dott. Curcio, e del Sostituto Procuratore, dott. Scavone, del 28 maggio 2025.

¹²⁷ Rif. Doc. n. 418/1 del 28 maggio 2025 e n. 433/1 del 11 giugno 2025.

¹²⁸ Rif. Doc. n. 434/2 del 11 giugno 2025.

¹²⁹ Rif. Doc. n. 418/1 del 28 maggio 2025.

¹³⁰ Rif. Doc. n. 434/2 del 11 giugno 2025.

¹³¹ Rif. Doc. n. 418/1 del 28 maggio 2025.

¹³² Rif. Doc. n. 434/2 del 11 giugno 2025.

segnalazioni o da elementi emersi pubblicamente. Ad esempio, un'attività investigativa è scaturita da un video pubblicato sul social network *TikTok*, mentre in un altro caso le forze di polizia si sono attivate dopo aver "appreso informalmente" della corsa. Una volta avviata l'inchiesta, le testimonianze si rivelano cruciali: in un caso, l'identificazione di due *driver* è stata possibile grazie alle informazioni fornite da *"diversi testimoni, che hanno confermato i fatti narrati"*¹³³.

Tali competizioni illecite, come sottolineato dal Dott. Giuseppe Cascio nel corso della sua audizione dinanzi a questa Commissione, si svolgono *"in luoghi non certificati-omologati dai Ministeri competenti (strade ed altro)"*. L'utilizzo di pubbliche vie, spesso aperte al normale traffico veicolare e pedonale, per lo svolgimento di queste gare non autorizzate trasforma le strade in veri e propri circuiti abusivi, generando un elevatissimo rischio per l'incolumità dei cittadini, oltre che per gli stessi animali e per i partecipanti a tali attività. Questa arbitraria occupazione della sede stradale, che *"sfugge a tutte le regole e garanzie"*, non solo paralizza la normale viabilità ma crea un concreto stato di pericolo e di allarme sociale, minando la percezione di sicurezza e la tranquillità della vita civile. La cittadinanza si trova così esposta direttamente ai rischi derivanti da queste pratiche, che possono includere incidenti stradali, intimidazioni o la semplice impossibilità di usufruire in sicurezza degli spazi pubblici. È un fenomeno che, come evidenziato dal Dott. Cascio, rappresenta un *"tasto dolente"* per cui *"tutte le Istituzioni dovrebbero impegnarsi a riguardo per risolvere o ridurre il fenomeno, al fine di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza per tutti"*¹³⁴.

"Il tema delle corse clandestine di cavalli è all'attenzione delle autorità competenti in quanto è un tema che viene frequentemente segnalato" così riferisce il Sindaco di Catania in sede di audizione. In una relazione inviata alla Commissione parlamentare d'inchiesta, il Sindaco di Catania ha dettagliato le azioni di contrasto al fenomeno delle corse clandestine di cavalli, evidenziandone l'impatto sull'ordine pubblico e sulla circolazione stradale. Secondo la relazione¹³⁵, il fenomeno delle corse clandestine è strettamente legato a un tessuto sociale criminalmente compromesso. Le operazioni di contrasto, che includono il controllo delle stalle abusive, vengono condotte in maniera coordinata tra diverse forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale) sotto la direzione della Questura, proprio per non pregiudicare l'ordine pubblico durante gli interventi.

Il Sindaco del Comune di Catania rappresenta alla Commissione che le attività illecite non si limitano alle corse¹³⁶, ma comprendono anche la gestione di una decina di stalle abusive rilevate nei quartieri periferici, la macellazione clandestina e la vendita illegale di carne equina. I cavalli utilizzati in queste competizioni, spesso sfruttati dalla malavita locale, sono di frequente privi di microchip, rendendo difficile perseguire i responsabili in caso di abbandono o maltrattamento. Un episodio emblematico è avvenuto il 13 settembre 2024, quando un cavallo è stato ritrovato senza vita sulla Strada Provinciale 212 a seguito di una corsa clandestina.

Il coordinamento interforze è ritenuto un deterrente efficace per contrastare questi illeciti.

Le corse si svolgono prevalentemente nelle ore notturne su strade extraurbane, come le strade provinciali, dove la scarsa presenza di veicoli e pedoni facilita l'organizzazione di tali eventi illegali.

Per contrastare questo fenomeno e il superamento dei limiti di velocità, l'amministrazione comunale ha adottato specifiche misure infrastrutturali:

- passaggi pedonali rialzati: Poiché i classici dissuasori di velocità non sono ammessi dal codice della strada, il Comune ha installato passaggi pedonali rialzati. Questi dispositivi, conformi alla

¹³³ Rif. Doc. n. 418/1 del 28 maggio 2025.

¹³⁴ Rif. Doc. n. 408/2 del 19 maggio 2025.

¹³⁵ Rif. Doc. n. 332/2 del 25 marzo 2025.

¹³⁶ Rif. Doc. n. 332/2 del 25 marzo 2025.

normativa, fungono da deterrente per l'alta velocità, una delle caratteristiche principali delle corse clandestine;

- videosorveglianza: è stata implementata una vasta rete di telecamere di videosorveglianza in tutto il territorio comunale. Sebbene questi sistemi siano installati primariamente per la sicurezza urbana e il contrasto alla microcriminalità, la loro collocazione strategica agisce anche da deterrente per le corse di cavalli. La relazione elenca diversi progetti che hanno portato all'installazione di centinaia di telecamere, gestite in parte dalla Questura e in parte dal Comune.

Ad ogni modo, il Sindaco ha precisato che, dall'insediamento della sua amministrazione, non si hanno notizie di corse clandestine svoltesi all'interno del territorio urbano.

d. Il sequestro dei cavalli utilizzati durante le corse clandestine

Le procedure di sequestro e confisca

Le procedure di sequestro preventivo o probatorio e di confisca, riferite a un essere senziente, devono garantire tutte quelle condizioni di benessere previste dalle vigenti normative. È importante, a tal fine, per le attività di Polizia Giudiziaria, la figura del medico veterinario quale Ausiliario di P.G.

Nel caso di sequestro preventivo, di cui all'articolo 321 comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, previsto per i casi di urgenza, proprio la specifica competenza del medico veterinario può essere fondamentale per valutare l'opportunità o la necessità di agire immediatamente al fine di garantire la tutela dell'animale. Il principio su cui si basa l'istituto del sequestro è quello di interrompere l'attività illecita, impedire la prosecuzione del reato e assicurare la confisca obbligatoria, prevista dall'art. 544-*sexies* del codice penale sia nei casi di condanna che di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqies*, salvo che appartenga a persona estranea al reato¹³⁷. L'articolo 321 del Codice di Procedura Penale italiano, disciplinando il sequestro preventivo, si rivela uno strumento giuridico di cruciale e incisiva efficacia, specialmente quando applicato alla repressione dei reati contro gli animali e alla salvaguardia del loro benessere. La sua *ratio* fondamentale – impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, o agevolare la commissione di ulteriori illeciti – trova una piena e drammaticamente necessaria concretizzazione nei casi di maltrattamento animale (art. 544 *ter* c.p.) e detenzione incompatibile (art. 727 c.p.). La logica argomentativa sottesa all'applicazione del sequestro preventivo in questi contesti poggia sulla necessità impellente di interrompere una situazione di sofferenza attuale e di prevenire future violazioni. Come emerge chiaramente dalla prassi, il sequestro *ex* art. 321 c.p.p. non si limita a essere una mera misura cautelare reale, ma assume i connotati di un intervento diretto a tutela del bene giuridico protetto: il "sentimento per gli animali" e, intrinsecamente, il loro benessere fisico ed etologico.

L'analisi dei casi specifici forniti illumina la portata e l'adattabilità di tale istituto, che consente:

1. la neutralizzazione delle cause strutturali del maltrattamento. Infatti, il sequestro di "maneggi-allevamenti" totalmente inadeguati dal punto di vista strutturale evidenzia come l'intervento cautelare possa colpire alla radice le condizioni che generano e perpetuano il maltrattamento. Costringere animali come i cavalli in luoghi chiusi, angusti, con scarsa luce ed aria, e in

¹³⁷ Rossano Tozzi, *Tecniche investigative e crimini sugli animali*, in "Norme di Diritto penale e Amministrativo a tutela degli animali", Roma, a cura di C. Campanaro e M. Falvo, 2020, pag. 294.

condizioni di vita precarie, costituisce una forma di sofferenza continuativa. Il sequestro di tali strutture, dunque, non è solo punitivo verso l'indagato, ma primariamente protettivo verso gli animali, rimuovendo la causa stessa del loro disagio e impedendo che tali luoghi continuino a fungere da teatro per attività illecite.

2. il salvataggio diretto degli esseri viventi: il conseguente sequestro penale dei quattro cavalli e il loro affidamento a una struttura idonea rappresentano l'applicazione più diretta del principio di tutela. Sottrarre gli animali dalla disponibilità di chi li maltratta o li detiene in condizioni incompatibili è l'unico modo per fermare immediatamente l'attività criminosa e garantire loro la possibilità di recupero e una vita dignitosa. Analogamente, il sequestro di cuccioli di cane e di una scimmia importati illegalmente e detenuti in condizioni precarie, spesso privi della necessaria documentazione sanitaria, non solo interrompe un traffico illecito, ma previene rischi sanitari e pone fine a uno stato di evidente sofferenza e sfruttamento.

L'argomentazione a favore dell'utilizzo dell'art. 321 c.p.p. si rafforza considerando gli obiettivi che tale misura permette di conseguire:

- interruzione immediata della condotta illecita: il sequestro ha un effetto risolutivo istantaneo sulla situazione di abuso. L'animale non è più esposto al maltrattamento o alla detenzione incompatibile.

- prevenzione di ulteriori reati: la rimozione degli animali o delle strutture impedisce che l'indagato possa reiterare il reato sugli stessi soggetti o utilizzare le medesime strutture per nuocere ad altri animali. Si interrompe così un potenziale ciclo di abusi;

- tutela proattiva del benessere animale: al di là della repressione del reato, il sequestro preventivo si configura come una misura che anticipa la tutela, sottraendo l'animale a un pericolo attuale e concreto per la sua integrità fisica e psichica.

In conclusione, l'articolo 321 c.p.p. non è un mero accessorio nel procedimento penale relativo ai reati contro gli animali, ma ne costituisce un pilastro fondamentale. Esso permette all'autorità giudiziaria, su impulso anche del Pubblico Ministero, di agire con tempestività ed efficacia, trasformando i principi di tutela animale sanciti dal legislatore in interventi concreti e tangibili. La sua applicazione mirata, come dimostrato dai casi pratici, è essenziale per garantire che la risposta dell'ordinamento al maltrattamento e allo sfruttamento degli animali non sia solo sanzionatoria, ma soprattutto preventiva e riparatoria, ponendo al centro la salvaguardia della vita e del benessere degli esseri senzienti non umani.

La criticità più ricorrente, nei casi di maltrattamento di animali, è proprio la fase che segue il sequestro, ossia la custodia giudiziale dell'animale. Sebbene gli obblighi del custode giudiziale siano disciplinati dal combinato disposto degli art. 259 c.p.p. e artt. 81 e 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, trattandosi di esseri senzienti è necessario tenere conto della natura del bene¹³⁸. Gli animali sottratti al criminale devono essere accuditi e custoditi, anche per lunghi periodi, considerando i tempi processuali, in condizioni ottimali di benessere con conseguenti considerevoli costi da sostenere. In tal senso si sono espressi sia il Procuratore Curcio che il Procuratore aggiunto Scavone, circa le difficoltà sottese alle operazioni di sequestro – e per deficit di risorse umane e per assenza di strutture idonee ad ospitare gli animali e garantire condizioni igienico-sanitarie conformi –, riferendo che ogni operazione richiede una sinergia tra autorità giudiziaria, forze di polizia e amministrazione locale: *“si tratta di un fenomeno molto diffuso e capillare, quindi è anche difficile organizzare quello che può sembrare attività banale*

¹³⁸ Francesca Gramazio, La custodia giudiziale e il deposito cauzionale, in “Norme di Diritto penale e Amministrativo a tutela degli animali”, Roma, a cura di C. Campanaro e M. Falvo, 2020, pag. 295.

come l'intervento in certi quartieri e il sequestrare gli animali, perché sono quartieri definiti a rischio, dove la compartecipazione, anche di chi è estraneo al reato, è forte. Quindi ogni volta un'attività di sequestro comporta il movimento di almeno una ventina di persone a vario titolo. Anche l'ASP è coinvolta. La polizia locale – non lo dico perché ha in atto pochi strumenti ed è sotto dimensionata – avrebbe anche difficoltà ad agire. Quindi intervengono o la Polizia o i Carabinieri. C'è un maneggio della Polizia a Catania perché c'è un reparto a cavallo, ma non prende i cavalli sequestrati perché pretende la certificazione sanitaria, perché hanno il timore che un cavallo non controllato, non vaccinato, possa propagare la malattia e mi dicono che questo è un problema comune a tutti i maneggi statali o istituzionali. Non prendono i cavalli. Questo problema è stato superato con altri maneggi perché evidentemente i privati sono meno rigorosi da questo punto di vista e quindi ci si accontenta. Questo da un lato semplifica perché i maneggi sono tutti ubicati in regione nelle province di Enna, di Siracusa o nel ragusano, che sono estranee al contesto cittadino e quindi permettono il ricovero dei cavalli, ma è comunque un'operazione difficile.

Per la normativa un cavallo è un cavallo a Bolzano come a Catania. Quindi come un garage per la custodia di una macchina è normato, ci vorrebbe un rigore maggiore anche in questo settore. Ma siamo sul campo, spesso, delle violazioni amministrative. Il problema è andare in certi quartieri, dove queste stalle sono molto diffuse, sono a decine, e c'è una folla di persone che cerca di arginare e di opporre ogni forma di resistenza, non solo verbale, al sequestro che, in questo modo, diventa un'operazione quasi militare a tutti gli effetti. Questo per dare un'idea del fenomeno”¹³⁹.

Si assiste in questi casi all'onere dell'Autorità Giudiziaria di individuare, di volta in volta, la soluzione più idonea, tenendo conto sia della natura del bene che della finalità per la quale è stato disposto il sequestro. Nel caso di maltrattamento ai sensi dell'art. 544-ter del Codice penale sarà necessario assicurare all'animale, per evitargli ulteriori sofferenze, condizioni compatibili con le sue caratteristiche etologiche¹⁴⁰.

Purtroppo, proprio in virtù della difficoltà di individuare strutture idonee e disponibili ad ospitare questi animali, così come già precedentemente trattato, si assiste al paradosso di affidare gli animali ai sedicenti proprietari presso le strutture risultate inidonee ai controlli delle forze di polizia¹⁴¹.

Il legislatore, con l'inserimento dell'art. 19 – *quater* nel Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 601 “Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale” stabilisce che: “*gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno*”.

Le criticità di applicazione di tale articolo risiedono proprio nei costi di cui le associazioni devono farsi carico durante il periodo di custodia giudiziale, che può durare anche anni, senza la possibilità di cessione gratuita a terzi degli animali oggetto del provvedimento¹⁴².

Nei casi di applicazione dell'art. 727 del Codice penale, nonostante non sia espressamente prevista la confisca dell'animale nei casi sia detenuto in condizioni non compatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, una sentenza della Corte di cassazione¹⁴³ ha chiarito che l'applicabilità dell'art. 240 c.p. è consentita dall'art. 19 – *quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale.

¹³⁹ Audizione del Procuratore di Catania, dott. Curcio, e del Sostituto Procuratore, dott. Scavone, del 28 maggio 2025.

¹⁴⁰ Rossano Tozzi, *Tecniche investigative e crimini sugli animali*, in “Norme di Diritto penale e Amministrativo a tutela degli animali”, Roma, a cura di C. Campanaro e M. Falvo, 2020, pag. 296.

¹⁴¹ Rif. Doc. n. 343/2 del 28 marzo 2025.

¹⁴² Rossano Tozzi, *Tecniche investigative e crimini sugli animali*, in “Norme di Diritto penale e Amministrativo a tutela degli animali”, Roma, a cura di C. Campanaro e M. Falvo, 2020, pag. 296.

¹⁴³ Rif. Cassazione penale Sez. III n. 46144 del 2016.

In una successiva pronuncia del 2017 (sentenza n. 18167) la Cassazione conferma la linea interpretativa, stabilendo che la detenzione di animali in condizioni non idonee, condotta punita ai sensi dell'art. 727 del codice penale, è un reato che seppur contravvenzionale *“rientra comunque nell'ipotesi di cui all'art. 240 c.p., comma 2 n. 2 (in base al quale, come è noto, deve sempre essere ordinata la confisca delle cose, la detenzione delle quali costituisca reato, a meno che esse non appartengano a persone estranee al reato)”*¹⁴⁴.

Oltre agli strumenti previsti dal diritto penale, i veterinari dell'ASP di Catania applicano il fermo ufficiale dell'animale, una misura sanitaria e amministrativa, ogni qualvolta gli animali o derivati dagli stessi vengono rinvenuti in assenza di tracciabilità, dandone notizia corredata da certificazione al sedicente proprietario, svolgendo poi gli accertamenti per risalire alla provenienza. Quando durante i controlli vengono rinvenuti cavalli non identificati, i veterinari dell'azienda sanitaria provinciale provvedono a identificarli apponendo un microchip, così da dare loro un inizio di tracciabilità. Questi esemplari già definiti non DPA, proprio in virtù del fatto che non sono stati identificati dalla nascita, potranno così vivere serenamente la propria vita¹⁴⁵.

Fondamentale, dunque, è l'implementazione di una Banca Dati Nazionale in grado di conservare i dati dei singoli animali censiti e riportare tutte le vicende dell'animale stesso, dalla nascita fino alla morte, evidenziando eventuali periodi in cui il cavallo è stato “gestito” dall'autorità giudiziaria e/o affidato a strutture protette. È chiaro che finché si opera in un contesto legale *nulla quaestio*, le criticità – ovviamente – emergono quando i cavalli, pur censiti in Banca dati, vengono rinvenuti in strutture prive del codice stalla. Il Direttore della Direzione Generale per l'ippica, durante l'audizione ha riferito che, per quanto attiene al recupero dei cavalli a fine carriera¹⁴⁶, al netto di eventuali passaggi di proprietà comunicati all'ufficio competente, la Direzione generale non ha informazioni su quello che succede al cavallo al termine dell'attività sportiva all'interno degli ippodromi nei circuiti legali¹⁴⁷.

L'articolo 6 della Legge n. 82 del 6 giugno 2025, invero, apporta alcune modifiche al codice di procedura penale. Il nuovo articolo 260-*bis* prevede che l'affidamento di animali possa essere destinato a persone fisiche, alle associazioni e agli enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il decreto di affidamento definitivo - previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato - costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. Un comma aggiunto all'articolo 544-*sexies* del codice penale introduce il divieto- nel corso delle indagini o durante il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva- di abbattere o alienare a terzi gli animali, anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. Fatta salva la possibilità di affido definitivo, viene posto a carico dell'indagato o imputato proprietario il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all'accertamento per uno dei reati del Titolo IX-*bis*.

Le strutture di accoglienza e recupero degli animali

La criticità che emerge in questo tipo di attività è che i cavalli spesso, per mancanza di strutture protette presenti in BDN, vengono affidati agli illegittimi proprietari, sia per mancanza di strutture idonee a ospitarli che per motivi sanitari. Considerando la non conoscenza dello stato sanitario del

¹⁴⁴ Alessandro Fazzi, La confisca nei reati in danno agli animali, in “Norme di Diritto penale e Amministrativo a tutela degli animali”, Roma, a cura di C. Campanaro e M. Falvo, 2020, pag. 302.

¹⁴⁵ Audizione del veterinario dirigente dell'ASP Catania, Dott. Antonello Mancuso, del 6 marzo 2025.

¹⁴⁶ Nel caso di cavalli da corsa l'età è nell'ordine di 7/8, massimo 10 anni.

¹⁴⁷ Audizione del Direttore della Direzione Generale per l'ippica, Dott. Remo Chiodi, del 28 maggio 2025.

cavallo oggetto di sequestro e il rischio di possibili contatti con i presunti proprietari, una volta preso il cavallo all'interno della propria azienda risultano difficili gli affidamenti degli animali: “...*non sono equidi detenuti da persone per bene. Quindi, se qualcuno li prende dentro la sua azienda, che può essere un maneggio o un'azienda di allevamento di animali di tipo familiare, mette dentro automaticamente anche questa gentaglia. Teoricamente sono protetti, ma un avvocato, con un accesso agli atti, può accedere a tutte le informazioni. Quindi, chiaramente la gente, pizzicata una volta, non si fa più convincere*”¹⁴⁸. Come evidenziato dal veterinario dell'ASP di Catania, mancando nel territorio catanese una struttura pubblica adibita al ricovero degli animali, risulta estremamente complesso, a seguito di sequestro dei cavalli da parte delle forze di polizia, l'individuazione di adeguate strutture registrate nella Banca Dati Nazionale. Infine, durante le attività di controllo nelle strutture abusive sono stati rinvenuti spesso farmaci per uso umano e veterinario, senza alcuna tracciabilità, tra i quali: antibiotici, antibatterici, corticosteroidi, diuretici, complessi vitaminici, antidolorifici ed antinfiammatori nonché notevoli quantitativi di gastroprotettori per uso umano, oltre a soluzioni reidratanti.

¹⁴⁸ Audizione del veterinario dirigente dell'ASP Catania, Dott. Antonello Mancuso, del 6 marzo 2025

CAPITOLO 3: CORSE CLANDESTINE A CATANIA E A SORA: LA QUESTIONE DEL SUD-ITALIA

1. Catania e Sicilia: panoramica storica e diffusione del fenomeno

a. Specificità del territorio: aree urbane e periferiche coinvolte

Analisi delle zone più colpite da fenomeno: il quartiere San Cristoforo

Durante l'audizione del Prefetto di Catania, viene evidenziato l'interesse delle organizzazioni criminali nelle corse clandestine dei cavalli, a partire dall'organizzazione, scommesse, fino ad arrivare all'impiego di sostanze dopanti per migliorare le prestazioni degli animali. Le operazioni eseguite nel territorio sono tante. La zona di Palagonia è particolarmente interessata al fenomeno, tanto che si parla addirittura di un ippodromo volante e dove sono stati arrestati componenti della famiglia Santapaola-Ercolano e della famiglia Cappelli-Bonaccorsi e altri esponenti della criminalità organizzata. Giovanni Colimbrita, leader del gruppo, nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale, continuava a gestire e si muoveva per organizzare le corse clandestine dei cavalli e le scommesse ad esse collegate, con cavalli di sua proprietà. Alcune corse sono state interrotte dai reparti dell'Arma dei Carabinieri¹⁴⁹.

Da tempo, esponenti della criminalità organizzata di *Cosa Nostra* hanno avuto una grande passione per i cavalli. Molte zone del catanese sono interessate alle corse dei cavalli, tra le quali: Nicolosi, Paternò, Camporotondo etneo, Palagonia, Mareneve¹⁵⁰.

Dai controlli effettuati dalle forze di polizia è stato possibile individuare, nelle zone a più alta densità criminale della città, in particolare a San Cristoforo e Picanello, in contesti blindati, con cinturazione, strutture adibite a stalle dove i cavalli erano tenuti in situazioni di degrado e in condizioni igienico-sanitarie non adeguate. Inoltre, nei controlli sono stati rinvenuti una trentina di bombe carta e sostanze dopanti. Riuscire a colpire queste stalle all'interno di queste aree a rischio rappresenta un forte segnale, perché, sebbene non sempre si riesca a risalire ai proprietari e quindi a denunciarli all'A.G., rappresenta comunque un forte segnale di contrasto alla criminalità proprio nelle aree maggiormente blindate. Una criticità evidenziata dal Prefetto è che non sempre è possibile identificare i proprietari di queste strutture illegali. In una delle ultime operazioni dell'Arma dei Carabinieri sono stati sequestrati undici cavalli tenuti in due zone differenti, denunciate undici persone e comminate sanzioni per più di 130.000 euro. Ulteriore criticità è l'assenza di strutture nell'ambito provinciale che possano ospitare i cavalli sequestrati, che spesso vengono portati fuori provincia (Enna o Messina). È previsto anche un monitoraggio dei *social network*, perché è da queste piattaforme che spesso vengono lanciate le informazioni sugli episodi. Nell'ambito provinciale si sono registrate corse clandestine anche nelle zone del Calatino sia in quelle pedemontane.

Nell'ultimo triennio sono stati sequestrati 43 cavalli, di cui 8 affidati ai proprietari in custodia giudiziale presso il medesimo sito ove gli animali sono stati rinvenuti durante le attività di controllo. Ulteriori 18 cavalli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e affidati agli stessi proprietari¹⁵¹.

¹⁴⁹ Audizione del Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, 27 marzo 2024.

¹⁵⁰ Audizione del Procuratore f.f. di Catania, Agata Santonocito, 27 marzo 2024.

¹⁵¹ Audizione del Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, 27 marzo 2024.

Dati raccolti dalle Prefetture e dalle Forze dell'ordine

Come emerge dai contributi forniti dalla Prefettura, il fenomeno delle corse clandestine di cavalli è presente anche nel territorio del Comune di Palermo (quartieri Brancaccio, Ballarò, Bonagia, Zen) e nella zona industriale di Termini Imerese (PA)¹⁵².

Questa fattispecie di reato, spesso condivisa sui *social network*, viene segnalata principalmente dalle associazioni animaliste e, in alcuni casi, attraverso l'analisi dei video pubblicati su testate giornalistiche *online*, si riesce a identificare i responsabili. Sono stati registrati anche casi di corse tenute all'interno delle strade cittadine dove il personale delle forze di polizia, preposto per il controllo del territorio, è intervenuto per fermare la manifestazione clandestina.

Nell'ultimo quinquennio la Prefettura di Palermo evidenzia le attività condotte dalle forze di polizia di prevenzione e repressione del già menzionato fenomeno.

Il 13.05.2020 i Carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Palermo, congiuntamente al Nucleo Operativo della Compagnia CC di Palermo "Piazza Verdi", intervenivano, a seguito di una corsa clandestina nel quartiere Ballarò, con un sopralluogo mirato presso una stalla in cui era presente un cavallo. A seguito di accertamento, il cavallo veniva sequestrato in quanto la documentazione risultava falsa. Inoltre, venivano riscontrate irregolarità amministrative riferite anche a un altro cavallo e venivano rinvenuti farmaci e ad uso umano e veterinario privi di prescrizione medica.

Il 3.10.2020 la Polizia di Stato procedeva al sequestro di due cavalli e due calessi, e denunciava tre soggetti per associazione per delinquere finalizzata al maltrattamento e abbandono di animali (art. 544 *ter* c.p. e art. 727 c.p.).

Il 13.2.2022 si teneva, nella zona industriale di Brancaccio, una competizione tra due equini organizzata clandestinamente. La Polizia di Stato identificava e denunciava 10 soggetti per maltrattamento animali e competizione non autorizzata tra animali (art. 544 *ter* e art. 544 *quinquies*).

Il 15.02.2022 a seguito di una corsa clandestina, i militari del Nucleo Carabinieri CITES di Palermo in un'operazione congiunta con il personale della Compagnia CC di Palermo "Piazza Verdi", della Stazione CC di "Brancaccio" e veterinari della locale ASP, sequestravano un cavallo, privo di documentazione. L'animale veniva affidato in custodia giudiziaria a una struttura idonea.

Il 20.06.2022, all'esito di un'attività di indagine sui video pubblicati sui *social network* riferiti a una corsa del 10 aprile 2022 in zona Brancaccio, venivano identificati e denunciati per maltrattamento animali e competizione non autorizzata tra animali (art. 544-*ter* e art. 544-*quinquies*) alcuni partecipanti dediti alle corse clandestine di cavalli.

Il 26.09.2022 alle ore 7:10 circa, sulla bretella che costeggia il tratto autostradale della A/19 all'altezza della zona industriale di Termini Imerese, veniva ultimata una corsa clandestina tra due cavalli con calessi. La gara veniva ripresa in video e pubblicata sui *social network*, diventando in poco tempo virale. Il personale della Polizia di Stato, dall'esame del video, identificava uno dei due *driver*, denunciandolo per il reato di competizione non autorizzata tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.).

Il 15.03.2023 personale della Polizia di Stato in servizio notturno di prevenzione e controllo del territorio si accorgeva di una corsa clandestina in atto in Viale Regione siciliana e interveniva per bloccarla. La pattuglia incontrava la forte resistenza dei motociclisti e dei partecipanti, che impedivano all'autovettura di servizio di raggiungere i due calessi in testa al corteo anche con il lancio di sassi. Al termine dell'intervento il proprietario del cavallo veniva denunciato per maltrattamento

¹⁵² Rif. Doc. n. 384/2 del 17 aprile 2025.

animali, competizione non autorizzata tra animali e danneggiamento (art. 544-ter, art. 544-quinquies e art. 635 c.p.).

Il 17.03.2023 venivano deferiti per maltrattamento di animali e competizioni non autorizzate (art. 544-ter e art. 544-quinquies c.p.) quattro soggetti, in concorso tra loro, identificati grazie ai video pubblicati su una locale testata giornalistica *online* che riprendevano, nel quartiere di Ballarò, una corsa di cavalli tra due pony, finiti, tra l'altro, pericolosamente su un'auto in transito.

Il 24.03.2023 a seguito della corsa clandestina di pony, svoltasi il 17.03.2023, i militari del Nucleo Carabinieri CITES di Palermo e della Compagnia CC "Piazza Verdi", effettuavano un controllo presso una stalla ove veniva rinvenuto l'animale e il calesse utilizzati per la gara clandestina. L'animale veniva sequestrato e il proprietario denunciato per il reato di competizione non autorizzata tra animali (art. 544-quinquies c.p.).

Le attività di contrasto di particolare rilievo svolte dalla Polizia di Stato relative al fenomeno delle corse clandestine di cavalli, nel periodo 2020-2025 sono state numerose¹⁵³.

In data 28 gennaio 2023 la Squadra mobile di Agrigento in collaborazione con il Commissariato di Canicattì e della Guardia di Finanza, interveniva per bloccare una corsa clandestina di cavalli nell'agro del Comune di Naro (AG). A seguito dell'operazione venivano deferiti all'A.G. 18 persone, di cui n. 3 minorenni, per i reati previsti dagli artt. 544-ter e 544-quinquies. Ne conseguiva il sequestro dei cavalli, dei calessi, dei mezzi utilizzati per il trasporto dei cavalli e venivano comminate diverse contravvenzioni al codice della strada, per un importo totale di quasi 16.000 euro. Sequestrati inoltre 2.300 euro a 6 scommettitori deferiti all'A.G. per il reato di scommesse clandestine.

In data 22 febbraio 2024 il personale della Squadra Mobile di Catania con l'ausilio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (d'ora innanzi UPGSP) e del commissariato "San Cristoforo" e con il supporto del veterinario dell'ASP di Catania, ha svolto una serie di controlli nel Quartiere San Cristoforo finalizzato al contrasto alle corse clandestine e alla macellazione abusiva di carne di cavallo. Sono state controllate diverse stalle utilizzate per custodire i cavalli destinati alle corse clandestine, portando anche alla luce e al sequestro di 29 ordigni esplosivi artigianali illegali. Questa attività ha portato all'arresto di un soggetto e al deferimento all'A.G. di quattro soggetti per maltrattamento animali riferito ai cavalli ritrovati nelle stalle, oggetto poi di successivo sequestro anche per la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica. Sono stati sottoposti a fermo amministrativo sei cavalli e sequestrati diversi farmaci dopanti all'interno delle strutture abusive utilizzate sugli animali per le corse clandestine.

In particolare, ci si sofferma sul Clan Nicotra: *"Compagine connotata della tipica aggregazione familiare. Il clan è tradizionalmente dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, all'usura e alle rapine (anche fuori provincia), è inoltre uno dei maggiori gestori delle corse clandestine di cavalli e delle correlate scommesse illegali. Opera prevalentemente nel quartiere cittadino di Picanello, dove convive con l'egemone articolazione territoriale della famiglia Santapaola"*¹⁵⁴.

In data 14 marzo 2024, la Squadra mobile di Messina, supportata dal locale UPGSP, è intervenuta su una gara clandestina di cavalli che si stava svolgendo nel rione di San Filippo di Messina. Presenti un centinaio di persone che seguivano l'evento. Deferiti all'A.G. 4 persone per il reato previsto all'art. 544-quinquies, inclusi i due *driver*. Venivano sequestrati i due cavalli utilizzati per la corsa clandestina.

¹⁵³ Rif. Doc. n. 321/1 del 14 marzo 2025.

¹⁵⁴ Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento – Attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, gennaio – giugno 2022, pag. 76 e nota 129.

Ancora “Nel quadrante settentrionale della città e specificatamente nel rione “Giostra” rimane radicato il clan Galli-Tibia dedito all’illecita organizzazione di corse clandestine di cavalli, nonché al narcotraffico in collaborazione con consorterie catanesi e calabresi. Assunto confermato dall’operazione “Cesare” (OCC 8885/15 e 5559/16 RG GIP del Tribunale di Messina) che nel novembre 2020 ha comprovato l’importanza di tale settore criminale per il finanziamento del sodalizio. L’indagine, che ha permesso di sequestrare due società “di fatto” gestite da uno degli indagati, ha documentato i rapporti tra il gruppo Galli e alcuni affiliati alla famiglia dei Santapaola finalizzati all’organizzazione di gare ippiche tra scuderie messinesi e catanesi. L’indagine, inoltre, ha evidenziato il ruolo apicale nel clan di un soggetto che utilizzava la propria rivendita di ortofrutta come luogo di incontro per l’organizzazione delle competizioni clandestine svolte lungo i viali del rione”¹⁵⁵. Si sottolinea altresì che “La gestione delle scommesse e del gioco d’azzardo clandestini è da tempo sotto il controllo dei sodalizi egemoni nei quartieri del capoluogo. Ne costituiscono conferma le operazioni “Totem”, che nel 2016 ha colpito il clan Galli- Tibia; “Dominio”, che nel 2017 ha attinto il clan Mangialupi; “Zikka”, che nel 2017 ha colpito il clan Spartà”¹⁵⁶.

Nel corso dell’operazione “Beta” del luglio 2017, “è stata anche accertata l’operatività di una frangia di cosa nostra catanese operante a Messina e dedita, tra l’altro, al settore delle scommesse calcistiche, dei giochi on line ed alle corse clandestine dei cavalli o la recente operazione “Isola bella”, del giugno 2019, che ha svelato un vero e proprio accordo tra il clan Cappello e la famiglia Santapaola-Ercolano”¹⁵⁷.

Altra operazione rilevante è stata la seguente: “Il Nucleo P.E.F. di Reggio Calabria, unitamente allo S.C.I.C.O. ed al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nell’ambito dell’operazione denominata «Galassia», ha eseguito 18 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nei confronti di soggetti ritenuti responsabili dei reati—tra gli altri—di associazione per delinquere di tipo mafioso ed esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, nonché il sequestro preventivo di 23 società estere, 15 imprese operanti sul territorio nazionale, 33 siti web internazionali con sede a Malta, beni immobili e mobili, conti correnti e quote societarie, per un valore complessivo stimato in oltre 723 milioni di euro nella disponibilità e/o riconducibili a numerose associazioni per delinquere operanti nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse online in rapporto sinallagmatico con la 'ndrangheta, in particolare con le cosche reggine dei De Stefano, Tegano, Ianni, Franco e con quella dei Piromalli operante nella piana di Gioia Tauro, che consentivano a queste ultime di infiltrarsi nelle reti commerciali e di riciclare gli imponenti proventi illeciti. Le indagini, inoltre, accettavano l’infiltrazione di esponenti della cosca Pesce-Bellocco, nella rete commerciale del settore, sul territorio calabrese.

In dettaglio, è stato appurato che l’articolato sodalizio criminale aveva la disponibilità di siti web illegali e promuoveva nel territorio di competenza l’attività tipica dei bookmaker, organizzando e gestendo la raccolta illegale del gioco e delle scommesse attraverso una ramificata rete commerciale. Avvalendosi dei medesimi siti l’associazione si era, inoltre, infiltrata nel tessuto economico nazionale dei giochi e delle scommesse in Toscana, Liguria, Lombardia e nelle province di Siracusa, Catania e Crotone.

¹⁵⁵ Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento – Attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, gennaio – giugno 2022, pag. 99 e nota 223.

¹⁵⁶ Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento – Attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, luglio – dicembre 2021, nota n. 190, pag. 104.

¹⁵⁷ Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, gennaio – giugno 2020, pag. 160.

Nel corso delle indagini era stato, altresì, possibile rilevare l'esercizio, da parte di alcuni componenti dell'articolato sodalizio criminale di ulteriori attività illecite, quali l'esercizio abusivo di attività creditizia, l'organizzazione di corse clandestine di cavalli con la contestuale raccolta illegale discommesse, la creazione di sale adibite a bische clandestine, gestite da soggetti appartenenti e/o contigui a cosche di 'ndrangheta operanti sul territorio reggino, il riciclaggio ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Successivamente, nel mese di dicembre è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 soggetti, di nazionalità italiana, 18 dei quali già sottoposti al citato fermo di indiziato di delitto e due già ristretti per altra causa"¹⁵⁸.

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha fornito alla Commissione anche un contributo¹⁵⁹ sulle attività che sono state svolte per il contrasto alle scommesse illecite riferite alle corse clandestine di cavalli. Tale attività illecita è oggetto di competenza del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) presso cui è istituito il Nucleo centrale della polizia dei giochi e delle scommesse, che indaga direttamente o con gli uffici investigativi territoriali, anche su possibili interessi in questo settore da parte delle organizzazioni di tipo mafioso.

Considerando la complessità degli "zoo-crimini", che prevedono una ripartizione definita dei ruoli e compiti da parte dei vari partecipanti, specifiche competenze e la disponibilità di risorse anche logistiche e quindi condotte criminali che possiamo definire di tipo associativo sia per la complessità degli atti preparatori che esecutivi, essi presuppongono l'esistenza di un'organizzazione criminale strutturata. Questi gruppi sono generalmente chiusi e ermetici e si avvalgono di un circuito di appassionati che raramente denunciano o collaborano con le forze di polizia per fornire elementi utili a accertare la pianificazione di tali eventi clandestini.

Pertanto, le indagini sono svolte principalmente di iniziativa, originate da attività info-investigative di tipo fiduciario o confidenziale, o dal monitoraggio di contenuti sui *social network* o da comportamenti anomali, come ad esempio l'acquisto di grandi quantità di farmaci veterinari, destinati alle cure o al doping degli animali utilizzati per le corse clandestine o nei combattimenti.

Considerati i limiti edittali della fattispecie incriminatrice riferita alle corse clandestine di cavalli, prevista dall'art. 544-*quinquies* del Codice penale, che non consente, tranne con aggravanti particolari, di ricorrere a mezzi di ricerca della prova più incisivi come le intercettazioni telefoniche, ambientali, ne consegue che le attività si riconducono principalmente a controlli in flagranza di reato. Pertanto, quando le corse clandestine sono organizzate da esponenti legati alla criminalità di tipo mafioso, in via incidentale, è possibile conoscere, attraverso le conversazioni intercettate pianificazioni di eventi e/o competizioni illegali. Il monitoraggio delle piattaforme web risulta un valido strumento per le indagini, in quanto è possibile analizzare la diffusione di immagini e video relativi a uccisioni e violenze contro gli animali, la raccolta di scommesse su competizioni che riguardano gli animali, la promozione di attività illegali in danno agli animali. Di estrema utilità risulta a tale fine il monitoraggio del web e dei social mediante la cosiddetta attività di OSINT (*Open source Intelligence*) e SOCMINT (*Social Media Intelligence*), che permettono di raccogliere e analizzare le informazioni presenti nelle fonti aperte disponibili al pubblico (registri pubblici, siti internet, riviste, trasmissioni tv, ecc.) o diffuse tramite social network.

Le scommesse clandestine sono sempre più proiettate alle cosiddette scommesse *on line*, molto più lucrose, effettuate su piattaforme informatiche senza la prevista licenza di ADM.

¹⁵⁸ Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, SEZ. II della Relazione finale «Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme», Approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del 13 settembre 2022, pag. 163.

¹⁵⁹ Rif. Doc. n. 321/1 del 14 marzo 2025.

Secondo la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2019 - periodo 01/07/2018 – 31/12/2019 *“Un altro contesto, collegato alle scommesse ed interessato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, è quello delle “corse ippiche” legalmente autorizzate, nel cui ambito l’illegalità delle attività si realizza sia con la gestione delle puntate clandestine presso i punti scommesse, sia con azioni che incidono sulla regolarità dello svolgimento delle corse. Le condotte più frequenti, in quest’ultimo caso, si realizzano con accordi occulti tra scuderie o driver, o mediante intimidazioni nei confronti dei fantini ovvero somministrando sostanze dopanti agli cavalli che gareggiano”*¹⁶⁰.

In riferimento alla nota della Questura di Catania del 28 maggio 2025¹⁶¹, si presenta un’analisi del fenomeno delle “zoomafie” e dei reati contro il sentimento per gli animali, illustrando i risultati delle attività investigative condotte nell’ultimo quinquennio.

Nel periodo di riferimento la Questura di Catania, grazie al contributo del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Librino” e “San Cristoforo”, ha svolto diverse attività di contrasto al fenomeno delle corse clandestine di cavalli e delle strutture adibite al ricovero degli equidi.

In particolare, in data 14 marzo 2021, in località Camporotondo (CT) si è tenuta una competizione clandestina di cavalli, alla quale hanno partecipato centinaia di spettatori. La gara, pubblicata sul social network *TikTok*, è stata oggetto d’indagine da parte del personale della Polizia di Stato. Oltre all’individuazione di una scuderia denominata “*Ianuzzo*”, sita a Catania, all’interno della quale i cavalli erano detenuti in strutture fatiscenti, gli investigatori sono riusciti a identificare uno dei due fantini e a deferirlo all’A.G.

Sul sito sono stati inoltre rinvenuti diversi farmaci veterinari senza prescrizione medica. Il responsabile è stato denunciato per maltrattamento di animali e blocco stradale.

In data 8 luglio 2021, il personale del Commissariato di P.S. Librino ha sequestrato tre scuderie in cui erano custoditi dieci cavalli utilizzati per le corse clandestine. Sono inoltre stati rinvenuti farmaci, calessi, frustini, briglie, redini e testiere per cavalli.

In data 1 giugno 2021, il Commissariato di P.S. Librino ha svolto un’attività investigativa finalizzata a individuare i responsabili dello svolgimento di una corsa clandestina di cavalli svoltasi il 30 maggio 2021, presso Camporotondo Etneo. Dai video pubblicati sul web si è potuto risalire alle fasi della corsa, che ha registrato come di consuetudine un numero notevole di spettatori, blocco del traffico e presenza di numerosi veicoli i cui conducenti, al fine di incitare gli animali, si ponevano a poca distanza suonando il clacson. I due *driver*, identificati anche grazie alle testimonianze raccolte dal personale della Polizia di Stato, sono stati deferiti all’A.G. per il reato di maltrattamento di animali e di competizione non autorizzata tra animali.

In data 29 novembre 2023, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Cristoforo, della squadra cinofili, della Squadra a Cavallo coadiuvati dai veterinari della locale ASP hanno individuato a Catania un “*maneggio-allevamento*” abusivo, all’interno del quale erano presenti dodici cavalli di cui sette con regolare passaporto e microchip e cinque totalmente irregolari. I responsabili sono stati deferiti all’A.G. ai sensi dell’art. 727, comma 2, c.p.

I cavalli sottoposti a fermo amministrativo sono stati affidati in custodia giudiziale ai trasgressori, i quali hanno provveduto a movimentarli in altra struttura regolarmente registrata.

In data 3 luglio 2024 personale del Commissariato di San Cristoforo, della Squadra a cavallo, veterinari dell’ASP di Catania e operatori della Polizia Locale ha individuato tre “*maneggi-*

¹⁶⁰ Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2019 - periodo 01/07/2018 – 31/12/2019.

¹⁶¹ Rif. Doc. n. 418/1 del 28 maggio 2025.

allevamenti” completamente abusivi in cui erano detenuti quattro cavalli in condizioni non compatibili con la loro natura. Le strutture sono state sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e i responsabili sono stati denunciati per maltrattamento animali ex art. 544-ter c.p.. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati contestualmente ad altra struttura. Uno dei soggetti denunciati è stato identificato quale partecipante a una corsa clandestina tenutasi qualche giorno prima lungo le strade del territorio di Belpasso-Piano Tavola, il cui video veniva pubblicato sul web. La corsa clandestina anche in questo caso era svolta con due calessi trainati da altrettanti cavalli terrorizzati dalla presenza di soggetti a bordo di motocicli, con targhe occultate, che per farli correre più velocemente suonavano i clacson seguendo la corsa degli animali da vicino.

Il 16 ottobre 2024, su un controllo del territorio dedicato, personale del Commissariato di P.S. San Cristoforo, coadiuvato dai veterinari dell’ASP di Catania, ha individuato a Catania, in Via Mulini a Vento, una stalla abusiva, con la presenza di quattro cavalli di cui solo uno regolarmente registrato e la presenza di medicinali veterinari senza la prevista prescrizione medica. I responsabili sono stati deferiti all’A.G. ai sensi dell’art. 727 c.p., i cavalli, sottoposti a fermo amministrativo, sono stati trasferiti in altro regolare stabilimento e i medicinali sottoposti a sequestro penale.

In data 22 aprile 2025 personale del Commissariato P.S. San Cristoforo, in collaborazione con i veterinari della locale ASP, a seguito di controllo di una stalla presente in via Ragonese a Catania, risultata irregolare, rinvenivano due cavalli detenuti in condizioni non compatibili con le loro caratteristiche etologiche. Inoltre, venivano ritrovati diversi medicinali senza prescrizione medica obbligatoria. I responsabili sono stati deferiti all’A.G. per il reato previsto all’art. 727 comma 2 del c.p., nonché per il delitto di esercizio abusivo di una professione, di cui all’art. 348 c.p.

Nel complesso, la Questura di Catania ha registrato nell’ultimo quinquennio, per il contrasto del fenomeno delle corse clandestine, le seguenti attività:

Omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 c.p.)	2
Maltrattamenti di animali (Art. 544-ter c.p.)	42
Esercizio abusivo professione sanitaria su equidi (Art. 348 c.p.)	2
Abbandono e detenzione incompatibile di animali (art. 727 c.p.)	47
Divieto di combattimenti e competizioni non autorizzate tra animali (Art. 544-quinquies c.p.)	2
Sequestri penali	63
Sequestro/Fermo amministrativo (vincolo sanitario ASP)	59

Nel periodo 2020-2024 l’Arma dei Carabinieri, attraverso le sue articolazioni territoriali, dipendenti dal Comando Legione CC “Sicilia” e dal Comando per la Tutela della Salute, e i comparti di specialità Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, ha svolto diverse attività nella prevenzione e contrasto agli illeciti che coinvolgono gli animali. In particolare si riportano di seguito, in ordine cronologico, le attività di maggiore rilievo sul fenomeno legato alle corse clandestine di cavalli e alla macellazione e vendita illegale di carne di cavallo¹⁶².

Nel luglio 2020, il Comando Provinciale CC di Catania è intervenuto per interrompere una corsa clandestina di cavalli, che era in pieno svolgimento presso un’arteria di scorrimento nel Comune di Palagonia (CT). Nell’occasione sono state deferite all’A.G. 16 persone, ritenute responsabili di

¹⁶² Rif. Doc. n. 412/2 del 22 maggio 2025.

maltrattamento animali seguito da morte, blocco stradale, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento personale.

In quell'occasione uno dei due cavalli finì in un fossato morendo sul colpo a seguito dell'impatto, risultato poi di proprietà di un pregiudicato con precedenti per estorsione e droga¹⁶³.

In data 9 novembre 2020, il Comando Provinciale di Siracusa ha deferito all'A.G. 8 persone a seguito di una corsa clandestina tenutasi lungo la S.S. 124 di Noto (SR).

In data 11 novembre 2020, il Comando Provinciale di Messina, nell'ambito dell'operazione denominata Cesare, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa da G.I.P. del Tribunale di Messina su richiesta della locale D.D.A. nei confronti di 22 soggetti, di cui 13 finiti in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 6 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Vennero elevate accuse, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, corse clandestine di cavalli, scommesse clandestine su competizioni sportive non autorizzate, maltrattamento di animali, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti. L'organizzazione delle corse clandestine e la gestione delle relative scommesse illecite era in capo alla famiglia mafiosa del *clan Galli*, operante nel rione Giostra di Messina. Le gare venivano organizzate all'alba in via Giostra e in alcune strade extraurbane, con interruzione temporanea della circolazione stradale e con forme di maltrattamento riconducibili anche alla somministrazione da parte di veterinari compiacenti, di sostanze dopanti finalizzate ad incrementare le prestazioni agonistiche dei cavalli. Nell'indagine sono emersi anche collegamenti con esponenti del *clan Santapaola* di Catania per l'organizzazione delle competizioni clandestine a confine delle due province.

In data 30 maggio 2021 ha avuto luogo una corsa clandestina di cavalli nel Comune di Camporotondo Etneo. A seguito dell'evento clandestino i militari del Comando Provinciale CC di Catania (Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania), a conclusione di attività d'indagine, hanno deferito all'A.G. 6 persone per i reati di maltrattamento e spettacoli e manifestazioni vietate¹⁶⁴.

Il 25 febbraio 2022, la Compagnia Carabinieri di Paternò, nel Comune di Santa Maria di Licodia, al termine di un'attività info-investigativa svolta anche attraverso il monitoraggio del *social network* maggiormente utilizzato per la condivisione di questo tipo di competizioni illegali (*TikTok*), ha deferito all'A.G. 3 soggetti, di cui uno vicino al *clan Laudani* e un altro alla famiglia *Santapaola-Ercolano* per il reato di cui all'art. 544-ter c.p.. I tre cavalli rinvenuti nella struttura abusiva adibita a stalla, presumibilmente utilizzati per le corse clandestine, venivano sottoposti a sequestro, così come i farmaci veterinari trovati nello stabile, di cui alcuni di provenienza estera, tutti senza le previste prescrizioni mediche e autorizzazioni per l'importazione.

Il 6 maggio 2022, i carabinieri della Compagnia di Paternò deferivano all'A.G. un soggetto vicino al *clan "Assinnata"*¹⁶⁵, per il reato di maltrattamento di animali. I tre cavalli rinvenuti nella stalla abusiva, nonché i farmaci veterinari senza prescrizione medica e autorizzazione per l'importazione, venivano sottoposti a sequestro.

Il 12 maggio 2022, il Comando Provinciale di Catania, a seguito di una corsa clandestina di cavalli tenutasi il 26 febbraio 2022 in località Paternò (CT), ha deferito all'A.G. due individui contigui al *clan "Assinnata"* ritenuti responsabili di maltrattamenti di animali, spettacoli vietati, divieto di combattimento di animali e interruzione di pubblico servizio.

¹⁶³ https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/07/06/news/catania_muore_un_cavallo_durante_una_corsa_clandestina-261145757/. Rif. Doc. 463/1 del 1 luglio 2025.

¹⁶⁴ Rif. Doc. n. 433/1 del 11 giugno 2025.

¹⁶⁵ Articolazione territoriale della famiglia catanese "Santapaola-Ercolano".

Nell'agosto 2022 Carabinieri della Compagnia di Randazzo, nell'ambito di un'indagine in materia di armi e stupefacenti, hanno individuato nel Comune di Mojo Alcantara (ME), una struttura abbandonata all'interno della quale un uomo custodiva un cavallo per conto di mafiosi del luogo.

Il 29 settembre 2022, nel Comune di Nicolosi, i Carabinieri della Compagnia di Paternò riuscivano a interrompere una competizione clandestina di cavalli, deferendo 9 individui all'A.G., alcuni dei quali contigui al *clan "Toscano-Tomasello-Mazzaglia"*¹⁶⁶ per i reati, in concorso, di maltrattamento animali, spettacoli vietati, divieto di combattimento di animali e interruzione di pubblico servizio. Il cavallo veniva sottoposto a sequestro penale.

Nel giugno 2023, il Comando Provinciale di Catania, a seguito di un'attività info-investigativa, ha deferito all'A.G., a seguito di corsa clandestina di cavalli tenutasi nel Comune di Nicolosi (CT) in data 12 giugno 2023, due soggetti ritenuti responsabili di maltrattamenti animali, spettacoli vietati, divieto di combattimento di animali e interruzione di pubblico servizio. I militari procedevano anche con il sequestro del cavallo, verosimilmente utilizzato per le corse clandestine. Nello stesso mese la Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante¹⁶⁷, a seguito di verifiche effettuate all'interno di due stalle abusive ove erano presenti due cavalli, ha proceduto a elevare sanzioni amministrative al proprietario delle strutture, esponente apicale del *clan Cappello*, per le violazioni riscontrate.

Nell'ottobre 2023, i militari della Compagnia di Paternò, a seguito di un controllo effettuato presso l'abitazione della moglie di un affiliato al *clan "Toscano-Tomasello-Mazzaglia"* sita nel Comune di Biancavilla (CT), individuavano un fabbricato interamente abusivo adibito a stalla. All'interno veniva rinvenuto un cavallo e diversi farmaci veterinari senza la prescrizione medica. L'animale a seguito degli accertamenti veniva sottoposto a sequestro e contestualmente comminate le sanzioni per le violazioni riscontrate.

Nel dicembre 2023, congiuntamente ai veterinari dell'ASP e del NAS, personale militare della Compagnia di Catania Piazza Dante eseguiva un'ispezione a quattro stalle abusive ubicate all'interno del quartiere "San Cristoforo", di cui una contrassegnata con la bandiera del Brasile (compresi i calessi e altre attrezzature), simbolo di identità di appartenenza della famiglia *Santapaola-Ercolano*. All'esito dei controlli sono stati sequestrati quattro cavalli, nonché una confezione di un farmaco dopante (Bentelan iniettabile) e deferito all'A.G. il responsabile, contiguo alla famiglia di cui sopra, per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 co. 2 c.p.) e comminate sanzioni amministrative.

Il 17 gennaio 2024, nel Comune di Piedimonte Etneo, il NAS di Catania, congiuntamente ai veterinari dell'ASP, ha deferito all'A.G. il titolare di un'azienda zootecnica per il reato di maltrattamenti di animali e esercizio abusivo della professione di medico veterinario, poiché sottoponeva l'animale a trattamenti sanitari senza prescrizione medica.

Nel febbraio 2024 militari in servizio presso la Compagnia di Catania Piazza Dante, a seguito di controlli in una stalla abusiva, priva dei requisiti sanitari e infrastrutturali, procedevano con un sequestro preventivo di due cavalli risultati non in regola con i controlli sanitari. Il responsabile veniva deferito all'A.G. per le violazioni riscontrate.

Nell'aprile 2024, in un'operazione congiunta con i militari del NAS di Catania, i Carabinieri della locale Compagnia di Catania Piazza Dante, a seguito di verifica di irregolarità della struttura adibita a stalla, nella quale erano presenti quattro cavalli e farmaci ad uso umano da somministrare agli animali senza la prescrizione medica prevista, hanno denunciato il titolare per i reati di detenzione di

¹⁶⁶ Articolazione territoriale della famiglia "Santapaola-Ercolano".

¹⁶⁷ Rif. Doc. n. 433/1 dell'11 giugno 2025.

animali in condizioni incompatibili con la loro natura, maltrattamento di animali e abuso della professione veterinaria e sanzionato l'uomo per violazioni prevista dal D.lgs. 134/2022.

Nell'agosto 2024 militari della Compagnia di Giarre, a seguito di attività informativa, in Frazione Miscarello di Giarre (CT) hanno impedito lo svolgimento di una gara clandestina denominata "galoppata".

Nel settembre 2024 personale della Compagnia di Catania Piazza Dante, a seguito di controlli in una struttura adibita a stalla carente dei requisiti infrastrutturali e di biosicurezza, ha sequestrato tre cavalli in quanto custoditi in condizioni incompatibili alla loro natura.

Il 27 gennaio 2025, la Compagnia di Paternò, a seguito di controlli in una stalla abusiva, procedeva con il sequestro di due cavalli ritrovati all'interno e dei farmaci rinvenuti, senza prescrizione medica.

Nel febbraio 2025, congiuntamente al personale del NAS e ai veterinari dell'ASP, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno deferito all'A.G. il responsabile di una struttura adibita a stalla ubicata nel quartiere "San Cristoforo", senza i requisiti di legge, sanitari e strutturali. All'interno della stalla abusiva erano presenti due cavalli (un pony e un purosangue) per i quali è stato eseguito il sequestro preventivo. Lo stesso uomo è stato sanzionato per mancata comunicazione di variazione dei dati aziendali relativi al cambio di detentore, mancata conservazione dei modelli di accompagnamento dei cavalli, irregolarità sul controllo dell'anemia infettiva, mancata registrazione del passaggio di proprietà e mancata conservazione del documento unico di identificazione. Sono inoltre stati rinvenuti diversi farmaci, prevalentemente ad uso umano senza la prevista prescrizione medica.

Negli ultimi tre anni inoltre sono stati sequestrati circa 700 kg di carne equina, a seguito di venti controlli mirati presso esercizi commerciali. Sono stati deferiti all'A.G. 6 soggetti, elevate 35 sanzioni complessive sia penali che amministrative per un importo complessivo pari a circa 38.000 euro.

Tra le violazioni accertate con maggiore frequenza emerge la mancata tracciabilità dei prodotti. Il commercio di questa carne, per la quale non è definibile la provenienza, fa presupporre il rischio di macellazione clandestina, o di cavalli non idonei al consumo umano (non DPA) in quanto trattati con farmaci vietati.

Nell'aprile 2025, da parte della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa, a seguito di un controllo in una stalla ubicata nel quartiere di Catania denominato Zia Lisa e di accertamento di violazioni ai sensi del D.lgs. 134/2022, sono state comminate le sanzioni al responsabile e sequestrati cinque cavalli.

Nello stesso periodo, i militari della Compagnia di Randazzo deferivano all'A.G. tre soggetti responsabili del reato di cui all'art. 544-*quinqüies* c.p. a seguito di un intervento di una pattuglia della Radiomobile che, alle ore 7:30 del mattino, si imbatteva in una corsa clandestina (due *driver* a bordo di due calessi trainati da cavalli) interrompendola durante il suo svolgimento. Numerosi veicoli e motocicli seguivano ai margini della strada la competizione, mentre un soggetto a bordo di un motoveicolo riprendeva la gara con il cellulare, seguendo da vicino i due *driver*. I due *driver* e l'autore delle riprese venivano denunciati per il reato di cui sopra e i cavalli e i due calessi sottoposti a sequestro penale.

L'Arma dei Carabinieri ha competenza anche nei controlli all'interno degli ippodromi e dei circuiti ufficiali di corse di cavalli. Tale attività viene svolta dal 2024 dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. In particolare, lo stesso verifica la corretta gestione delle sovvenzioni erogate dal MASAF in favore delle società che gestiscono gli ippodromi, collabora con il personale veterinario nominato dal MASAF per i controlli sul doping presso gli ippodromi e svolge attività di contrasto alle scommesse illecite nell'ippica ufficiale. Per quanto attiene i controlli sul doping, la

funzione svolta dai militari dell'Arma è esclusivamente quella di supervisionare, durante le giornate di gara, il rispetto delle regole dal punto di vista penale. Se un cavallo risulta positivo al doping a seguito di prelievo effettuati dai veterinari designati, la P.G. operante segnala all'A.G. le condotte previste dall'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali) e quelle previste dall'art. 1 della L. 401/1989 (frode in competizioni sportive), le cui pene sono state inasprite dal decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazione dalla Legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Il Comando è organizzato con un Reparto operativo, che ha una competenza nazionale, all'interno del quale è presente una Sezione Frodi Comunitarie, in seno alla quale è stata creata un'unità ippica, 5 Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare (Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina) con competenza multi-regione, e dal 1 luglio 2024, 7 nuclei Tutela agroalimentare (Orio al Serio – BG, Verona, Firenze, Abbasanta – OR, Avezzano, Bari e Reggio Calabria) con competenza regionale.

In ambito sanitario, le attività di controllo vengono effettuate dal Comando Carabinieri Tutela per la Salute (NAS) che, negli ultimi 5 anni, ha eseguito 66 controlli presso gli ippodromi e scuderie, di cui 24 non conformi, e deferito all'A.G. 23 persone.

Di seguito si riportano le principali attività svolte dall'Arma dei Carabinieri all'interno dei circuiti dell'ippica legale.

In data 18 dicembre 2020, il NAS di Milano ha deferito all'A.G. per i reati previsti all'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali) e all'art. 1 della Legge 401/1989 (frode in competizioni sportive) l'allevatore che aveva consentito la somministrazione di una sostanza dopante al proprio cavallo prima di una gara di galoppo

In data 24 dicembre 2020 il NAS di Napoli ha eseguito una misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli a carico di 4 persone per i reati previsti agli artt. 110 (concorso di persone), 81 (reato continuato), 314 (peculato), 648 (ricettazione) e 544 ter c.p. (maltrattamento di animali), art. 73 DPR 309/1990 (spaccio di sostanze stupefacenti), in quanto ritenuti responsabili di essersi procurati illecitamente farmaci dopanti da utilizzare insieme a sostanze stupefacenti da somministrare agli equidi inseriti nelle competizioni sportive ufficiali presso i vari ippodromi nazionali, al fine di migliorarne le prestazioni.

In data 30 settembre 2021, il NAS di Sassari, a conclusione di un'attività di indagine, ha deferito all'A.G., per il reato previsto all'art. 1 co. 3 della L. 401/1989, un soggetto che in qualità di allenatore/detentore aveva permesso la somministrazione di sostanze dopanti al cavallo di cui era responsabile al fine di migliorarne le prestazioni agonistiche in due competizioni presso un ippodromo ufficiale sito nella provincia di Sassari. Similare attività è stata svolta in data 6 ottobre 2021, conclusa con il deferimento all'A.G. per la medesima fattispecie di reato di altri due soggetti.

In data 17 novembre 2021, per opera del NAS di Milano, un allenatore è stato deferito all'A.G. per il reato di cui all'art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali) a seguito di riscontro di positività a sostanza dopante del cavallo di cui era il responsabile, somministrata prima dello svolgimento della gara.

In data 18 dicembre 2021, il NAS di Salerno ha deferito per i reati di cui all'art. 110 e 544 ter c.p. (maltrattamento di animali) due persone (socio accomandatario e allenatore di una scuderia) per avere somministrato sostanza dopante a un cavallo al fine di aggiudicarsi una competizione nel circuito ufficiale.

In data 17 settembre 2024, il Nucleo CC Forestale di Arcisate (VA) e il Gruppo CC Forestale di Varese hanno deferito due persone all'A.G., per i reati previsti all'art. 544 ter c.p. e all'art. 1 co. 3 della L. 401/1989, in quanto a conclusione di un'attività investigativa, i due soggetti (proprietario e allenatore del cavallo) avevano somministrato sostanze dopanti al cavallo di cui erano responsabili al fine di migliorarne le prestazioni agonistiche durante una competizione ippica.

La Guardia di finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale nell'ambito della prevenzione e repressione dei traffici illeciti, si occupa anche dei fenomeni criminali correlati alle zoomafie e al traffico illegale di animali¹⁶⁸.

Sul piano organizzativo, il dispositivo di contrasto della Guardia di finanza fa riferimento a livello centrale ai Reparti Speciali che elaborano e sviluppano attente analisi di rischio relativamente a quei fenomeni illeciti più gravi e maggiormente pervasivi al fine di definire piani di intervento mirati. Essenziale in tal senso è il contributo del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) con compiti di raccordo informativo, analisi strategica, supporto tecnico-logistico. Inoltre, è anche primo referente della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per le attività connesse a tali fenomeni.

Nel periodo 2020-2024 le attività condotte dai Reparti della Guardia di finanza riferite a condotte anti-giuridiche a danno di equidi sono le seguenti.

Nel mese di aprile 2024 il Gruppo della Guardia di finanza di Pisa, a seguito di un controllo effettuato all'interno di una scuderia, congiuntamente a personale della locale Azienda Sanitaria, ha rinvenuto farmaci dopanti da somministrare ai cavalli impiegati nelle manifestazioni sportive. Oltre alla presenza di 19 lavoratori irregolari, italiani e stranieri, la struttura a seguito di accertamenti risultava abusiva in quanto carente delle previste autorizzazioni e quindi sottoposta a sequestro e il proprietario deferito all'A.G. per i reati di cui all'art. 44 del T.U. sull'edilizia, all'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali) e 586-bis c.p. (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti). A seguito di prelievi ematici, alcuni cavalli sono risultati positivi alla somministrazione di farmaci vietati finalizzati ad aumentare le prestazioni agonistiche degli animali per le competizioni sportive.

Nel mese di settembre 2024, la Tenenza di Pozzallo, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli coadiuvati dai veterinari dell'ASP di Ragusa, ha eseguito un controllo su un mezzo proveniente da Malta, adibito al trasporto di animali, con all'interno 12 cavalli. Alcuni cavalli sono risultati privi di microchip e del certificato TRACES¹⁶⁹, nonché accompagnati da passaporto irregolare. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati in custodia giudiziale al responsabile.

Nel mese di gennaio 2023, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Agrigento, congiuntamente al Gruppo e alla locale squadra mobile della Polizia di Stato, intervenivano per interrompere, lungo la strada provinciale al confine tra i territori di Naro (AG) e Campobello di Licata (AG), una corsa clandestina di cavalli, risultati poi positivi ai controlli antidoping.

L'attività si è conclusa con il deferimento all'A.G. di 37 soggetti, di cui 5 minorenni, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati previsti agli artt. 416 (Associazione per delinquere), 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), 544-ter (maltrattamento di animali), 544-quinquies (divieto di combattimenti tra animali) e art. 4 della L. 401/89 e il sequestro di due cavalli purosangue, due autovetture con rimorchio utilizzate per il trasporto dei cavalli e due calessi da corsa e denaro contante per circa 93 mila euro.

¹⁶⁸ Rif. Doc. n. 413/2 del 6 maggio 2025.

¹⁶⁹ TRACES: "Trade Control and Expert System". Trattasi di una piattaforma informativa per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni di animali, prodotti di origine animale, alimenti e mangimi di origine vegetale e altri prodotti di interesse veterinario nell'Unione europea, nonché per il commercio intra-UE e per le esportazioni dall'UE di animali e di alcuni prodotti di origine animale. Il sistema si inserisce, nell'ambito delle rispettive competenze, quale collegamento tra gli operatori e le figure di controllo istituzionali. Rif. Doc. n. 413/2 del 6 maggio 2025.

b. Le indagini delle forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria***Analisi del fenomeno delle scuderie illegali e delle corse clandestine di equidi nel contesto criminale catanese***

Il fenomeno delle stalle abusive per equidi nel territorio di Catania, con particolare incidenza nel quartiere "San Cristoforo", rappresenta una problematica complessa e multifattoriale. Esso si manifesta principalmente attraverso la detenzione e l'impiego di cavalli per finalità illecite, gestite da soggetti appartenenti o contigui ad organizzazioni criminali di stampo mafioso. Le attività illegali prevalenti sono le corse clandestine e la macellazione abusiva, pratiche che si inseriscono in un contesto di grave degrado socioeconomico e urbanistico, generando problematiche di ordine pubblico, occupazione illecita di suolo e criticità igienico-sanitarie.

Le strutture adibite a stalle abusive sono realizzate in totale violazione delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e di benessere animale. Tali installazioni occupano prevalentemente spazi non idonei alla zootecnia, quali garage, scantinati o locali annessi ad abitazioni fatiscenti, le cui dimensioni e condizioni sono incompatibili con le esigenze etologiche degli equidi.

Sebbene il quartiere San Cristoforo rappresenti l'epicentro del fenomeno, altre aree urbane di Catania, come San Giovanni Galermo, San Giorgio, Picanello, Librino e il Villaggio Sant'Agata, presentano scenari analoghi, confermando la pervasività del problema nell'intero tessuto cittadino.

L'interesse delle organizzazioni mafiose catanesi per il mondo equestre è storicamente radicato e trascende il mero profitto economico, rappresentando uno strumento di affermazione di potere e prestigio criminale, quasi una reminiscenza del controllo feudale sul territorio.

Figure di spicco come Angelo Santapaola (reggente della famiglia Clan Santapaola-Ercolano, deceduto nel 2007) erano notoriamente dedite all'organizzazione di corse clandestine. Il suo cavallo, "Tempesta", stabulato in una scuderia abusiva a San Cristoforo, è assunto a simbolo di potere nell'ambiente malavitoso. Altro esempio è il Clan Cappello-Bonaccorsi: Anche questo clan, attraverso figure come il boss Sebastiano Lo Giudice (*alias* "Ianu u Carrateddu"), ha dimostrato un forte interesse per le corse illegali come attività collaterale al controllo criminale.

Un episodio emblematico del legame tra mafia e corse si verificò nel 2009 a Trecastagni (CT), quando una sfilata equestre regolarmente autorizzata fu trasformata da esponenti del clan Santapaola-Ercolano in un tentativo, poi sventato dalle Forze dell'Ordine, di organizzare corse clandestine nella centrale Via Etnea di Catania. Di seguito alcuni dati dal 2022 al giugno 2024:

- N. 46 equidi sottoposti a sequestro giudiziario per il reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'art.544-ter c.p.;
- N. 72 sanzioni amministrative irrogate per violazioni del D. Lgs. 134/2022 (artt. 5, 8, 9, 13, 18).

Gli equidi impiegati in tali circuiti illegali provengono spesso da ippodromi regolari. Il loro trasferimento avviene mediante la compilazione fraudolenta del Modello 4, il documento di trasporto obbligatorio registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN). Nel documento viene indicata una destinazione fittizia, mentre l'animale viene dirottato verso percorsi stradali per essere testato. Se le performance di velocità non sono ritenute soddisfacenti, l'equide viene destinato alla filiera della macellazione clandestina, con gravi rischi per la salute pubblica derivanti dal consumo di carni non tracciate e potenzialmente contaminate.

Durante i controlli, viene sistematicamente rinvenuto un vasto assortimento di farmaci a uso veterinario e umano (antibiotici, potenti antinfiammatori, anabolizzanti, steroidi), di cui i detentori non sono in grado di giustificare la tracciabilità. Spesso si tratta di prodotti farmaceutici di

provenienza estera, privi di autorizzazione all'immissione in commercio da parte del Ministero della Salute.

Si riporta di seguito una cronistoria di eventi rilevanti (*case studies*):

- Febbraio 2007: tentativo di organizzare la "Corsa del Secolo" a Palagonia, tra il cavallo "Tempesta" (clan Santapaola) e "Valentino" (clan Cursoti). L'evento fu impedito da un intervento della Polizia di Stato;
- 01/12/2014 (Nicolosi): la Questura di Catania blocca una corsa clandestina, traendo in arresto un driver, sorvegliato speciale, e denunciando altre cinque persone. I due cavalli furono sequestrati;
- 24/03/2015 (Catania, V.le Ulisse): a seguito della pubblicazione sui social media di una corsa clandestina, la Polizia di Stato identifica e indaga i due driver, sequestrando i rispettivi cavalli;
- 30/03/2015 (SP 104, Sigonella): bloccata un'altra corsa clandestina. Denunciate 4 persone e sequestrati due cavalli;
- 16/06/2016 (SP 104): un incidente stradale tra veicoli che seguivano una gara clandestina causa il decesso di una persona;
- 06/07/2020 (Palagonia): a seguito di un incidente durante una corsa, un cavallo muore. L'Arma dei Carabinieri denuncia sedici partecipanti;
- 18/07/2021 (SP 104): una disputa sul risultato di una corsa tra due scuderie rivali di San Cristoforo ("Pierino" e "Cortile Doberdò") degenera in una sparatoria con diversi feriti. L'operazione "Locu" della Squadra Mobile porta a tre arresti;
- 18/02/2024 (Catania): durante una corsa, un partecipante esplode in aria colpi di pistola. I controlli successivi portano all'identificazione dei responsabili e all'arresto del proprietario di una stalla, all'interno della quale sono stati rinvenuti ordigni esplosivi.

La presente analisi delinea un quadro in cui la gestione delle stalle abusive e delle corse clandestine a Catania è una manifestazione strutturata del controllo territoriale da parte della criminalità organizzata. Tale attività illecita non solo viola sistematicamente le normative sul benessere animale e sulla sanità pubblica, ma costituisce anche un grave problema di ordine e sicurezza pubblica. L'efficacia delle azioni di contrasto è parzialmente vanificata da criticità sistemiche, come la mancanza di strutture di custodia per gli animali sequestrati, che richiederebbero un intervento integrato e interistituzionale per essere risolte.

I documenti forniti dalla Procura della Repubblica di Catania, nell'ambito dei quali è stata esercitata l'azione penale e, dunque, ostensibili, descrivono due distinti casi gestiti in Sicilia, che si riportano di seguito a titolo esemplificativo. Il primo caso riguarda l'organizzazione di una corsa clandestina di cavalli nel comune di Nicolosi, mentre il secondo concerne il maltrattamento di animali in una stalla a Catania¹⁷⁰.

Il Caso della corsa clandestina a Nicolosi

Il primo procedimento vede coinvolte nove persone, citate a giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Gli imputati sono P.M., definito proprietario del cavallo, suo figlio G.M., A.C.M.L., conducente del veicolo per il trasporto dell'animale, G.G., presunto *driver*, e altri cinque individui – G.L., A.M., P.L., A.L. e A.G. – accusati di aver agito come accompagnatori e sostenitori. Per P.M. e A.M. sono state annotate anche le recidive.

¹⁷⁰ Rif. Doc. n. 434/2 del 11 giugno 2025.

I reati contestati sono gravi e includono l'organizzazione di una competizione non autorizzata con animali, in violazione degli articoli 544-ter, quater e *quinquies* c.p., e l'interruzione di pubblico servizio secondo l'articolo 340 c.p. I fatti si sarebbero svolti a Nicolosi, in provincia di Catania, il 29 settembre 2022.

Secondo i rapporti dei Carabinieri, l'operazione è scattata all'alba di quel giorno, a seguito di una segnalazione ricevuta la sera precedente. I militari, giunti sulla Strada Provinciale 92, hanno trovato circa 700 persone radunate per assistere all'evento illegale e diverse "vedette" che avevano il compito di bloccare il traffico e segnalare la presenza delle forze dell'ordine. L'intervento ha impedito lo svolgimento della corsa, portando al blocco di un autocarro Fiat Iveco che trasportava il cavallo, un purosangue inglese di nome "Arver" (noto anche come "Lampo"). Dopo un tentativo di fuga, i soggetti sono stati fermati e identificati.

A seguito dell'intervento, il cavallo è stato sottoposto a un controllo da parte dei veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania. L'animale è stato posto sotto sequestro sanitario per il sospetto di somministrazione di sostanze dopanti e affidato in custodia all'Istituto di Incremento Ippico di Catania per gli accertamenti biologici. Al proprietario, P.M., è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa per la movimentazione non autorizzata del cavallo. La Procura ha infine disposto la citazione a giudizio per tutti e nove gli indagati, fissando l'udienza predibattimentale per il 2 dicembre 2024.

Il caso di maltrattamento in una stalla a Catania

Il secondo procedimento penale ha origine da un controllo effettuato il 15 dicembre 2023 in una stalla situata in via Barcellona 4, a Catania. Le indagini sono state avviate nei confronti di C.C., che si è dichiarato responsabile della struttura e proprietario di tre dei quattro cavalli presenti, e di S.G., proprietario del quarto equide. L'ipotesi di reato è la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, secondo l'articolo 727, comma 2, del Codice penale.

Durante l'ispezione, i Carabinieri e il personale veterinario dell'ASP hanno riscontrato che la struttura era priva di codice aziendale e presentava gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali. Il rapporto descrive l'assenza di *paddock* per il movimento all'aperto degli animali, la mancanza di un'area adibita a infermeria, tetti con infiltrazioni d'acqua, pareti non lavabili, cubatura dei box ridotta e ventilazione inadeguata. Queste condizioni sono state giudicate del tutto inadeguate a garantire il benessere degli animali.

Di conseguenza, per impedire il protrarsi del reato, le autorità hanno disposto il sequestro preventivo dei quattro cavalli, identificati come "El Macumbero", "Orange Pumpkin", "O' Juke" e un quarto esemplare senza nome a cui è stato attribuito il nome "Barcellona". Gli animali sono stati affidati in custodia giudiziale a una struttura idonea a Messina, il "Club Ippico La Palma", per garantire loro le cure necessarie. Oltre alle accuse penali, sono state contestate numerose violazioni amministrative per la mancata registrazione della struttura e la gestione irregolare degli animali.

Di seguito è presentata una rielaborazione schematica dei due procedimenti penali contenuti nei documenti forniti.

Procedimento Penale 1: Corsa Clandestina e Maltrattamento di Animali (Nicolosi)
Questo procedimento riguarda l'organizzazione di una corsa clandestina di cavalli, il maltrattamento dell'animale impiegato e l'interruzione di pubblico servizio.

<i>Soggetti Indagati e Imputati</i>
Il decreto di citazione a giudizio elenca 9 imputati: M.P. pregiudicato, con recidiva reiterata, M.G. , L.A.C.M. , G.G. , L.G. , M.A. , pregiudicato, con recidiva semplice, L.P. , L.A. , pregiudicato, G.A.
<i>Titoli di Reato Contestati</i>
A) Artt. 110, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p.: partecipazione, promozione e organizzazione di una competizione non autorizzata tra cavalli su strada pubblica (S.P. 92, Nicolosi), con conseguente pericolo, sevizie e strazio per l'animale e rischio per l'incolumità di terzi. B) Artt. 110 e 340 c.p.: interruzione di pubblico servizio, per aver bloccato la circolazione stradale sulla S.P. 92 in direzione Nicolosi Nord - Rifugio Sapienza. Fatto commesso a Nicolosi (CT) il 29/09/2022.
<i>Svolgimento dei fatti e Indagini</i>
Segnalazione: la sera del 28/09/2022, i Carabinieri hanno ricevuto notizia di una corsa clandestina pianificata per l'alba del giorno seguente sulla S.P. 92, tra il km 4 e il km 7. Intervento: alle 05:30 del 29/09/2022, i militari hanno osservato la presenza di circa 700 spettatori e di "vedette" in moto e auto che controllavano l'area. Per evitare pericoli, le forze dell'ordine sono intervenute disperdendo la folla e bloccando un autocarro Fiat Iveco (targa FV707DW). Identificazione: le persone a bordo del veicolo hanno tentato la fuga ma sono state fermate e identificate. Ruoli: le indagini hanno definito i ruoli dei soggetti: M.P.: proprietario del cavallo da corsa "Arver", detto "Lampo". L.A.C.M.: conducente e proprietario dell'autocarro che trasportava il cavallo. G.G.: presunto <i>driver</i> e stalliere. Altri: accompagnatori e sostenitori.
<i>Provvedimenti Adottati</i>
Controllo Veterinario: l'ASP di Catania ha constatato la movimentazione non autorizzata dell'equide e ha proceduto a sanzionare M.P. con una multa di € 300,00 (ridotta a € 210,00 per pagamento entro 5 giorni). Sequestro dell'animale: il cavallo "Arver" è stato sottoposto a sequestro amministrativo sanitario e a fermo ufficiale per il sospetto di utilizzo di sostanze dopanti. È stato affidato in custodia all'Istituto di Incremento Ippico di Catania per effettuare prelievi ematici e accertamenti.

• Azione Giudiziaria: la Procura della Repubblica ha emesso un decreto di citazione a giudizio per i nove imputati, fissando l'udienza predibattimentale per il 02/12/2024 presso il Tribunale di Catania.
<i>Dettagli sull'Animale</i>
• Nome: ARVER, detto "Lampo".
• Specie e Razza: equino, purosangue inglese.
• Identificazione: microchip n. 380271000035052, passaporto n. ITY001088159.
• Proprietario: M.P., registrato presso la "Scuderia Manna" a Biancavilla.
Procedimento Penale 2: Detenzione di animali in condizioni incompatibili (Catania)
Questo procedimento riguarda la detenzione di quattro cavalli in una stalla non registrata e in condizioni igienico-sanitarie e strutturali inadeguate, produttive di gravi sofferenze.
<i>Soggetti Indagati</i>
• C.C.: dichiarato responsabile del sito e proprietario di tre dei quattro cavalli.
• G.S.: dichiarato proprietario di uno dei cavalli.
<i>Titolo di Reato Contestato</i>
• Artt. 727 c. 2 c.p.: detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
• Fatto accertato in Catania, via Barcellona 4, il 15/12/2023.
<i>Svolgimento dei Fatti e Indagini</i>
• Controllo: In data 15.12.2023, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, insieme al NAS e ai veterinari dell'ASP di Catania, hanno ispezionato una stalla in via Barcellona 4.
• Carenze riscontrate: la struttura, priva di registrazione, presentava gravissime carenze igienico-strutturali, tra cui: ○ assenza di paddock esterni; ○ assenza di locali infermeria o quarantena; ○ tetti con infiltrazioni d'acqua e pareti non lavabili; ○ soppalchi adibiti a fienile che riducevano l'altezza e il volume dei box; ○ finestre insufficienti per un adeguato ricambio d'aria; ○ mancanza dei requisiti minimi di biosicurezza.

• Illeciti amministrativi: sono state contestate numerose violazioni amministrative a entrambi gli indagati, relative alla mancata registrazione della struttura, alla mancata identificazione di un capo, alla movimentazione senza documenti e al mancato aggiornamento dei passaggi di proprietà.
<i>Provvedimenti adottati</i>
• Sequestro preventivo: i quattro cavalli e i relativi passaporti sono stati posti sotto sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. per impedire il protrarsi del reato. • Affidamento in custodia: gli animali sono stati affidati in custodia giudiziale a N.B., gestore del "Club Ippico La Palma" a Messina, ritenuto idoneo a garantire il loro benessere.
<i>Dettagli sugli Animali Sequestrati</i>
1. "El Macumbero": chip n. 985101045318977; proprietario dichiarato: C.C.
2. "Orange Pumpkin": chip n. 985101045323754; proprietario dichiarato: C.C.
3. "O' Juke": chip n. 250259600520737; proprietario dichiarato: G.S.
4. "Barcellona" (nome attribuito): inizialmente privo di chip, identificato con microchip n. 380271000041790; proprietario dichiarato: C.C.

Difficoltà investigative e contrasto al fenomeno

Le corse clandestine di cavalli sono un fenomeno radicato prevalentemente nel territorio catanese. Difficile l'attività repressiva per l'orario dello svolgimento (prime luci del mattino), la loro durata (pochi minuti), il numero elevato di partecipanti, la sede (strade secondarie e extraurbane). Un contrasto efficace richiederebbe un importante impiego di forze dell'ordine non conciliabile con i tempi stretti e con la scelta dei siti utilizzati come campi di gara.

Le attività della polizia giudiziaria sono indirizzate soprattutto nella attività di contrasto alle attività di ricovero degli animali, spesso garage o magazzini adibiti a stalle, diffuse anche in aree ad elevata densità abitativa.

Nonostante le difficoltà organizzative per il contrasto del fenomeno (personale ASP per i prelievi ematici, personale di Polizia Giudiziaria, disponibilità di mezzi per il trasporto degli animali e le strutture dove ospitarli), sono stati sequestrati sulla contestazione del reato previsto dall'art. 727 comma 2, c.p., tra gennaio 2024 a marzo 2025, in 53 procedimenti, 55 cavalli¹⁷¹.

Il reato viene contestato quando in queste strutture manca un *paddock*¹⁷² per potere fare girare i cavalli o quando mancano le finestre per dare aria. Sono stati sequestrati diversi cavalli adottando questa strategia¹⁷³.

¹⁷¹ Rif. Doc. n. 342/2 del 28 marzo 2025.

¹⁷² Il Paddock è un'area esterna delimitata da una recinzione e adibita al ricovero temporaneo o permanente di uno o più cavalli e nel quale i cavalli hanno la possibilità di muoversi liberamente. Fonte FISE: https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Tutela_del_cavallo/Scheda_n.3_-_Il_Paddock.pdf. Rif. Doc. 463/1 del 1 luglio 2025.

¹⁷³ Audizione Procuratore f.f. di Catania, Agata Santonocito, del 27 marzo 2024.

È stato principalmente contestato l'art. 727, comma 2, del codice penale, ossia la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, piuttosto dell'art. 544-ter, in quanto in alcuni casi il tribunale del riesame ha annullato i provvedimenti di sequestro, non ravvisando nessun maltrattamento dei cavalli, ricorrendo quindi alla contravvenzione, quale strumento di contrasto efficace e facilmente dimostrabile quando l'animale è detenuto in un *garage* di limitate dimensioni¹⁷⁴.

Quest'ultimo aspetto risulta però particolarmente delicato, perché successivamente devono essere individuate strutture idonee a ospitare gli animali. Sono stati sequestrati circa 45 cavalli, in parte affidati a società che li custodiscono a titolo oneroso per una spesa di circa 300 euro più IVA al mese fino alla fine del processo, data non preventivabile. In alcuni casi i cavalli vengono dati in affidamento a titolo gratuito a associazioni come, ad esempio, la *Horse Angels* a Città di Castello. Cavalli sono stati affidati al carcere di Bollate a Firenze, all'associazione IHP, oppure al Progetto Islander di Milano, a Piazza Armerina, a Messina, alla LAV. Il Procuratore della Repubblica di Catania ha sottolineato che andrebbe cercata una soluzione alternativa anche per i consistenti oneri di cui si deve fare carico lo Stato¹⁷⁵. Il Procuratore Aggiunto della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha rappresentato, per una maggiore efficacia nell'azione di contrasto ai fenomeni descritti, un innalzamento sanzionatorio dell'art. 727 c.p. nel caso dei cavalli, una regolamentazione normativa per quanto attiene alle spese per il trasporto e il ricovero degli animali e infine una regolamentazione per la conduzione degli equidi e una sanzione accessoria interdittiva per tutti i soggetti coinvolti nelle corse clandestine o nella gestione illecita dei cavalli¹⁷⁶.

Altro elemento di rilievo, quale riflessione del ruolo e coinvolgimento della criminalità organizzata nel fenomeno, è che le stalle abusive si trovano principalmente nei quartieri con forte presenza di criminalità e che per antica consuetudine, tra gli appassionati alle corse clandestine, si rilevano soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Questi elementi inducono a ritenere la materia di interesse per la criminalità organizzata. Dal contributo della Procura di Catania emergono significative difficoltà di natura sia logistica che ambientale nel contrasto al fenomeno delle corse clandestine di cavalli.

Una delle principali criticità operative evidenziate è la grave carenza, all'interno della provincia catanese, di strutture idonee e disposte ad accogliere gli equidi sottoposti a sequestro. Questa mancanza di risorse locali costringe le forze dell'ordine a trasferire gli animali in altre province, come Messina o Enna, dove peraltro solo pochi maneggi si dimostrano disponibili. Tale situazione rappresenta un ostacolo concreto all'azione repressiva, complicando la gestione degli animali sequestrati che sono prova del reato e vittime di maltrattamenti.

A questa problematica strutturale si affianca una sfida più immateriale ma altrettanto insidiosa, legata all'uso propagandistico dei social network da parte dei gruppi criminali. Le piattaforme digitali vengono utilizzate per esaltare il "prestigio criminale" associato al possesso del cavallo più forte, spettacolarizzando il fenomeno e facendolo attecchire in fasce di popolazione che vivono in contesti socio-economici degradati. L'aspetto più preoccupante di questa attività online è che, in alcuni casi, si trasforma in una vera e propria istigazione alla violenza e all'odio nei confronti delle forze dell'ordine. Queste ultime, responsabili dei sequestri e dei controlli nelle stalle, diventano il bersaglio di campagne denigratorie che minano la loro azione e creano un clima di ostilità, rendendo le attività investigative e di controllo ancora più complesse e rischiose.

¹⁷⁴ Rif. Doc. n. 342/2 del 28 marzo 2025.

¹⁷⁵ Audizione Procuratore f.f. di Catania, Agata Santonocito, del 27 marzo 2024.

¹⁷⁶ Rif. Doc. n. 342/2 del 28 marzo 2025.

2. Sora e le zone del frusinate: situazione attuale

Le principali indagini delle Forze dell'Ordine dell'Autorità Giudiziaria

Il fenomeno delle corse clandestine dei cavalli è presente purtroppo non solo in Sicilia, come appena rappresentato, ma anche in diverse regioni italiane come Lazio, Puglia, Campania. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha inviato alla Commissione documentazione riguardante rilevanti attività d'indagine, svolte nel territorio di Sora, che hanno disarticolato gruppi criminali di etnia "rom" (stanziali), i quali sono risultati, tra altre attività illecite, essere organizzatori di corse clandestine di cavalli, nonché possessori di cavalli adibiti alle gare ed essi stessi conduttori degli animali e scommettitori sulle gare stesse. Gli appartenenti a detto gruppo criminale sono stati indagati a vario titolo per spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni e usura, ma le indagini hanno permesso di far emergere e cristallizzare le numerose attività illecite nei confronti dei cavalli, sfruttati e maltrattati sia nella detenzione che durante le corse clandestine. Il Procuratore di Cassino, Dott. Carlo Fucci, rappresenta nella documentazione inviata alla Commissione che nel territorio di Sora *"tra le operazioni di maggior rilievo ritengo opportuno segnalare fatti riconducibili all'organizzazione di corse clandestine di cavalli, contenuti nei fascicoli processuali 1556/20 mod.21 2 2240/20 mod.21, quest'ultimo, tra l'altro, vede come titolo dell'operazione proprio "Ultima corsa"¹⁷⁷*. Sono fenomeni criminali gravi legati all'attività di organizzazioni malavitose radicate nel territorio, che utilizzano e maltrattano senza scrupoli gli animali, anche a volte costringendoli a vivere in condizioni e luoghi assolutamente insalubri e sottoposti alla somministrazione di farmaci dopanti illegali per renderli più performanti durante le corse. Le corse clandestine dei cavalli che, come si è detto, rappresentano una diretta espressione del "controllo del territorio" del gruppo criminale come rappresentazione del proprio potere, sono indice di una grave pericolosità sociale, anche attraverso la sfida plateale alle Istituzioni, nonché un mezzo di guadagno attraverso le scommesse e di reimpiego di proventi illeciti.

Le corse clandestine nel territorio di Sora, come indicato in più monitoraggi svolti dalle forze di polizia, avvengono solitamente in orari notturni o alle prime ore del mattino e vengono utilizzate pubbliche strade adatte a svolgere la corsa che vengono forzatamente chiuse per la cittadinanza. Durante la corsa, come si evince anche dalle immagini e video effettuati durante l'attività info-investigativa, i cavalli e i loro conducenti sono affiancati da auto e numerosi scooter che a velocità molto sostenuta e suonando continuamente il clacson stressano e spaventano i cavalli per farli correre ancora più velocemente. Le corse, per come sono strutturate e organizzate, creano un grande pericolo per l'incolumità dei cittadini, venendo infrante numerose regole del codice della strada, tra cui il blocco stradale; il percorso utilizzato è solitamente un rettilineo di strada asfaltata, che in sé rappresenta grave nocumento per la salute dei cavalli che corrono, provocandosi molto spesso violenti traumi alle zampe che possono anche determinarne conseguenze fisiche permanenti.

Le scommesse clandestine, anche per questo gruppo criminale, sono parte fondamentale e integrante della condotta illecita¹⁷⁸: *"così come emerso da parte di diverse Direzioni Distrettuali Antimafia, sono gestite sempre da organizzazioni criminali e il che il giro di affari per ogni corsa, sono decine e decine di migliaia di euro che sommate nell'arco temporale di un anno fa facilmente intuire l'elevata circolazione di denaro. Le indagini di Polizia Giudiziaria effettuate dai diversi corpi investigativi nel corso degli anni hanno permesso di far emergere che tra i partecipanti e*

¹⁷⁷ Rif. Doc. n. 428/1 del 5 giugno 2025.

¹⁷⁸ Rif. Doc. n. 428/2 del 5 giugno 2025.

organizzatori persiste un nutrito gruppo di persone che risiedono in Italia e che sono di origine “Rom”, i quali è notorio che hanno una passione smisurata per il cavallo, il quale inizialmente era lodato solo per la sua bellezza quale simbolo di prestigio per la famiglia proprietaria dell'animale e con il passare del tempo sfruttato per ricavarne illeciti profitti con le corse clandestine. La presente indagine ha permesso di accertare che anche il gruppo delle famiglie DE SILVIO residenti a Sora, fervidi sostenitori delle corse clandestine di cavalli e molti degli indagati attivamente inseriti nell'organizzazione degli eventi, possessori di cavalli adibiti alle gare e conduttori degli stessi, hanno organizzato corse clandestine partecipandovi anche come spettatori e scommettitori. Infatti, quasi ogni domenica, tranne le giornate con avverse condizioni meteorologiche, un nutrito gruppo dei Sinti di Sora si sposta tra la regione Abruzzo, Lazio e Molise per assistere o gareggiare a corse clandestine i cui guadagni illeciti, frutto delle scommesse in caso di vincita, arrivavano a sfiorare la somma di 10.000,00 euro. Nel mese di aprile 2008, a seguito di scrupolose indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara emetteva una serie di ordinanze e denunce a piede libero nei confronti di oltre 30 persone che a vario titolo sono state indagate per il reato di associazione a delinquere, divieto di combattimenti tra animali, maltrattamento di animali, esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, poiché ritenuti di far parte di una stabile organizzazione dedita all'organizzazione di corse di cavalli clandestine”¹⁷⁹.

Le conversazioni intercettate durante le attività investigative tra i vari componenti della famiglia De Silvio evidenziano non solo i luoghi individuati per l'organizzazione della corsa clandestina e l'indicazione dei cavalli da utilizzare, ma anche l'ammontare dei soldi pattuiti per la partecipazione e per la vincita della competizione. I racconti delle gare “ascoltati” evidenziano la pericolosità delle competizioni illegali, soprattutto quando avvengono su strade ad intensa circolazione veicolare dove gli stessi criminali si adoperano per bloccare il traffico con i propri veicoli e garantire così lo svolgimento della competizione. Durante una gara un cavallo “*al momento della partenza aveva avuto un problema alle cinghie che collegavano l'animale alla biga. L'animale dopo una caduta rovinosa a terra ripartiva a forte velocità e fuori controllo per poco investiva l'auto...[omissis]...che trasportava anche dei bambini*”. Un episodio eclatante, anche da punto di vista mediatico, relativo alle corse è avvenuto a Sora il 12 aprile 2020, festività pasquale durante la recente pandemia da Covid-19, in quanto contravvenendo alle indicazioni del D.L. 19/2020, gli appartenenti alla famiglia De Silvio, “*facevano emergere la loro spiccata personalità delinquenziale, anti-sociale e di sfida alle istituzioni tutte, svolgendo una corsa abusiva di cavalli in quella via Barca San Domenico*”. Lo svolgimento della gara è stato oltretutto postato sul web dagli stessi organizzatori e dal video si vedono perfettamente chi sono i conduttori dei cavalli legati al calesse che, bloccando tutta la carreggiata, si sfidano scortati delle autovetture che con il clacson incitavano i cavalli. “*La divulgazione del documento video non si deve attribuire ad una non consapevolezza che ciò che avevano fatto potesse in qualche modo colpirli penalmente, ma bisogna interpretarlo come un atto sfida e prepotenza, ovvero di far vedere alla cittadinanza che loro si sentono fuori da ogni schema o vincolo sociale, nonché come atto di immunità*”. È da sottolineare, su questo episodio, il senso di disprezzo ed irriverenza nutrito nei confronti delle istituzioni, specialmente in momento così delicato e triste per tutta la nazione, e la prepotenza esercitata anche nei confronti dei cittadini di Sora, che diligentemente, invece, si attenevano alle prescrizioni di distanziamento sociale. Nella stessa serata i Carabinieri di Sora denunciarono alcuni dei partecipanti alla gara per violazione degli articoli 110 (concorso), 340 (interruzione di pubblico servizio) 544 – *ter* (maltrattamento di animali) e 544-*quinqies* (competizione non autorizzata che possa mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali)

¹⁷⁹ Rif. Doc. n. 428/1 del 5 giugno 2025.

del c.p., tutti identificati nei fotogrammi del video della corsa di cavalli. I Carabinieri della compagnia di Sora avevano anche ricevuto, nella circostanza, numerose segnalazioni da parte dei residenti della competizione clandestina, a seguito delle quali avevano oltretutto immediatamente attivato uno specifico servizio di pattugliamento automontato in direzione della località Agnone del Prato, dove sono ubicati immobili di proprietà dei De Silvio e sono state rinvenute le autovetture utilizzate per scortare la corsa illegale.

Nonostante la denuncia delle forze di polizia e la gogna mediatica realizzata dal Sindaco di Sora *pro tempore*, che per dare voce alle proteste dei cittadini per il grave episodio avvenuto aveva pubblicato, sul canale *Facebook* del Comune da lui diretto, un video dove stigmatizzava il comportamento gravemente illecito della corsa clandestina, lo stesso sindaco ha ricevuto esplicite minacce tramite piattaforma messaggistica *WhatsApp*, attraverso la condivisione di un video dal contenuto incontrovertibilmente intimidatorio che denota ancora una volta il comportamento antisociale, violento e irrispettoso di qualsiasi regola.

Le attività info-investigative della Polizia di Stato, dirette dalla Procura di Cassino, hanno portato alla luce, anche attraverso numerose intercettazioni ambientali, telefoniche e di video sorveglianza, che la vita economica e sociale della famiglia De Silvio è basata esclusivamente sulla commissione di reati che vanno dallo spaccio di sostanza stupefacente, all'estorsione, usura e alle corse clandestine e scommesse illegali. Dall'ascolto di alcune conversazioni ambientali all'interno di autovetture di proprietà di componenti della famiglia si è venuti a conoscenza anche della tipologia di corse che si organizzano, con una batteria di 4 cavalli o scontri diretto di 2 concorrenti, e delle scommesse. Le corse venivano solitamente organizzate una volta a settimana, la domenica, anche ad Avezzano (AQ) e Fossa Nova (LT) e portavano a incassi di denaro ingenti, anche 7 mila euro a corsa, e spesso i proventi illegali ricavati dallo spaccio di sostanza stupefacente vengono "investiti" nelle corse clandestine di cavalli. "(...) *l'indagato mostra, anche una spregiudicata quanto illecita condotta nel somministrare al proprio animale in gara medicinali che ne alterano le prestazioni fisiche al fine di migliorarne le prestazioni e quindi ricavarne denaro grazie alle scommesse collegate alle gare. Nei primi giorni di marzo in occasione di un'imminente corsa clandestina in cui il suo cavallo doveva partecipare chiedeva ad un dottore che lavora presso un'azienda che vende prodotti e articoli per veterinaria...omissis...medicinali per la cura del cavallo nonché chiedeva al professionista di preparare un prodotto con all'interno farmaci antiaritmici nella fibrillazione atriale e inibitori all'affaticamento muscolare*¹⁸⁰" e da quanto risulta agli atti il suo cavallo ha vinto la gara.

Il Procuratore di Cassino rappresenta inoltre che: "*Tali fatti, ritenuti parte integrante di una più complessa attività di indagine espletata dalla Squadra Mobile della Questura di Frosinone, conclusasi con l'emissione di provvedimenti restrittivi di soggetti appartenenti a famiglie di etnia "rom" residenti nella città di Sora (detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsioni ed usura), mettevano in risalto anche gli interessi economici derivanti dallo sfruttamento degli animali, in particolare nelle gare clandestine, ma anche l'allevamento di equini (di razza sconosciuta) da destinare proprio alle competizioni illegali. Per quest'ultimo aspetto segnalo a codesta Commissione anche il procedimento penale nr. 1265/21 mod. 21[omissis]... iscritto nei confronti di alcuni soggetti legati per motivi di opportunità alle predette famiglie "rom", intestatari di terreni (molto probabilmente intestatari fittizi) siti in una località periferica del sorano, dove erano stati realizzati tre manufatti senza i previsti titoli abilitativi, adibiti a stalle per il ricovero di cavalli. Oltre all'azione penale intervenuta per la realizzazione di tali opere abusive, su sollecitazione di questo Ufficio, con*

¹⁸⁰ Rif. Doc. n.428/2 del 5 giugno 2025.

l'intervento di altri organi territoriali, si è provveduto alla demolizione dei manufatti con il conseguente ripristino dei luoghi"¹⁸¹.

Dalla relazione semestrale della D.I.A. del I semestre 2022, inerente a una operazione di polizia condotta dalla Squadra Mobile di Frosinone "Ultima Corsa" emerge che *"la provincia di Frosinone rappresenta dunque un punto d'incontro e di equilibrio tra proiezioni extraregionali di consolidate realtà criminali e gruppi autoctoni stanziali sul territorio. La sussistenza di forti interessi perseguiti da questi ultimi sodalizi è stata ulteriormente confermata dalla recente operazione "Ultima corsa" (P.p. n. 2240/20, iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino) del settembre 2022 (...), condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino a carico di soggetti della famiglia di origine Sinti stanziata nel territorio sorano. Gli indagati dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, usura ed estorsione, nonché di organizzazione di corse clandestine di cavalli (possessori di cavalli adibiti alle gare e conduttori degli stessi, in particolare nella giornata pasquale del 12 aprile 2020, in grave violazione della normativa nazionale che imponeva il divieto di circolazione per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, una decina di persone appartenenti alla famiglia dei Di Silvio, svolgevano una corsa abusiva di cavalli in una via del centro cittadino, filmando e postando il tutto sul web. In risposta al clamore mediatico sollevatosi e allo sdegno espresso dal primo cittadino, veniva pubblicato dai medesimi soggetti un video a carattere verosimilmente minatorio, gravemente allusivo a eventuali atti di ritorsione)"*¹⁸².

Ancora: *"Il 9 novembre 2023 la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Roma ai sensi della normativa antimafia (Tribunale di Roma sezione MP Decreto nr. 66/23 MP del 23 ottobre 2023). Il provvedimento ablatorio in argomento riguarda beni, per un valore stimato di oltre 1 milione di euro, riconducibili a 11 soggetti residenti nel Sorano nei cui confronti le indagini hanno consentito di accertare la formazione, nel tempo, di un patrimonio non proporzionato alle loro capacità reddituali, verosimilmente realizzato mediante l'impiego di proventi di attività delittuose legate al traffico di stupefacenti, all'usura e all'estorsione. Si tratta dei medesimi soggetti già sottoposti a misure di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione "Ultima corsa" conclusa dalla Polizia di Stato nel settembre 2022. (Molti dei destinatari delle misure cautelari non svolgevano alcuna attività lavorativa regolare. Altra risorsa economica derivava dalle corse clandestine dei cavalli e dalle relative scommesse)"*¹⁸³.

¹⁸¹ Rif. Doc. n. 428/1 del 5 giugno 2025.

¹⁸² Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento – Attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Gennaio – Giugno 2022, pagg. XII e XIII.

¹⁸³ Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento, attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Luglio – Dicembre 2023, pag. 90.

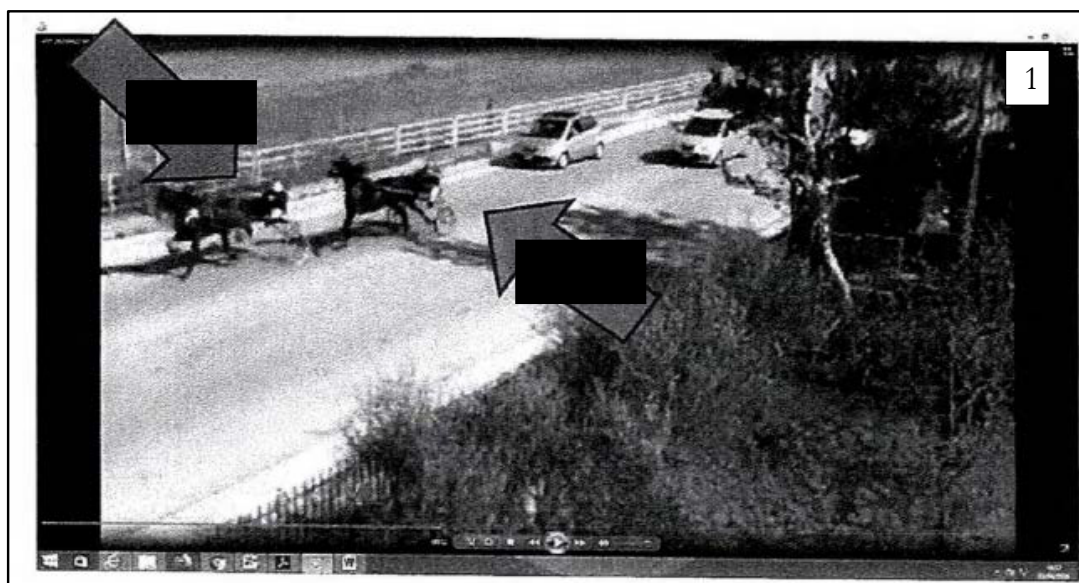


Foto .1 Fotogramma della corsa clandestina avvenuta il 12 aprile 2020 a Sora (FR) durante la pandemia Covid-19; Foto 2, Fotogramma video canale social del Comune di Sora; Foto 3. Fotogramma video diffuso su whatsapp intimidatorio nei confronti del Sindaco di Sora (FR). Rif. Doc. n. 428/2 del 5 giugno 2025.

CAPITOLO 4: IL CONTRASTO ALLE CORSE CLANDESTINE, CONCLUSIONI E PROPOSTE DI INTERVENTO

Le corse clandestine di cavalli, un fenomeno radicato in Italia, soprattutto nel Sud, sono molto più di semplici infrazioni: rappresentano una palese manifestazione del potere criminale, una sfida aperta alle istituzioni democratiche e una grave minaccia per la sicurezza pubblica e il benessere degli animali. L'inchiesta ha rivelato una percezione disomogenea della gravità di questo fenomeno tra le diverse istituzioni. Se da un lato la Polizia Giudiziaria e la Magistratura ne avvertono la serietà e l'allarme sociale, le amministrazioni locali, pur riconoscendo l'esistenza del problema, spesso non sembrano pienamente coinvolte nelle attività preventive o nella visione strategica di contrasto. Questo divario nella percezione e nell'azione si traduce in una limitata efficacia delle misure di contrasto, lasciando ampi spazi all'operato delle organizzazioni criminali.

Le indagini hanno mostrato come queste corse siano intrinsecamente legate alla criminalità organizzata, che le utilizza non solo per generare ingenti profitti tramite scommesse illegali, ma anche per affermare il proprio controllo sul territorio e ostentare la propria supremazia. La brutalità inflitta agli animali, costretti a gareggiare in condizioni disumane e spesso dopati, rivela una totale mancanza di rispetto per la vita e il benessere, aspetti che la recente Legge n. 82 del 6 giugno 2025 mira a rafforzare, inasprendo le pene per i reati di maltrattamento.

Per un contrasto più efficace, è fondamentale un approccio integrato che agisca su più livelli: normativo, operativo e culturale.

Alla luce delle risultanze dell'inchiesta e della crescente consapevolezza della gravità del fenomeno, è possibile delineare le seguenti proposte, volte a rafforzare l'azione dello Stato e delle istituzioni:

1. Potenziamento del quadro normativo e inasprimento delle pene:

- riconoscimento dell'attività organizzata: è essenziale introdurre, all'interno dell'articolo 544-*quinqüies* del Codice Penale, una fattispecie che qualifichi l'organizzazione di combattimenti e competizioni non autorizzate tra animali come "attività organizzata", sul modello del reato di traffico illecito di rifiuti. Questo consentirebbe di applicare pene detentive superiori ai cinque anni, riflettendo la natura strutturata e lucrativa del fenomeno e permettendo l'utilizzo di strumenti investigativi più incisivi, come le intercettazioni telefoniche e ambientali, attualmente limitate dalla pena edittale. Tale modifica renderebbe il contrasto più efficace contro le organizzazioni criminali che operano in questo settore;
- aumento della pena edittale: l'inasprimento della pena edittale per i delitti di cui all'articolo 544-*quinqüies* c.p. a oltre cinque anni di reclusione è cruciale non solo per una maggiore deterrenza, ma anche per sbloccare l'applicazione di tecniche investigative speciali, come appunto le intercettazioni, indispensabili per penetrare la fitta rete di complicità e omertà che caratterizza questi contesti criminali;
- armonizzazione con il Codice della strada: si propone una modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), al fine di armonizzare le sanzioni per l'organizzazione non autorizzata di gare sportive con animali su strada con l'articolo 544-*quinqüies* c.p. Questo eviterebbe conflitti normativi e assicurerebbe una punizione più severa per condotte che mettono in pericolo l'integrità fisica degli animali e la sicurezza pubblica. Il contrasto alle corse clandestine di cavalli, essendo queste già riconosciute dalla giurisprudenza come rientranti nell'articolo 544-*quinqüies* c.p., trarrebbe beneficio da una chiara corrispondenza tra la normativa amministrativa e quella penale;
- nuova fattispecie per la diffusione di immagini illecite: è necessario introdurre una sanzione penale specifica, sotto forma di delitto, per chiunque, pur non partecipando all'evento criminoso come

autore, diffonda in rete (attraverso strumenti informatici o telematici) immagini e video relativi ai reati del Titolo IX-bis c.p. e agli articoli 638 e 727 c.p. Questo contrasterebbe la "sub-cultura criminale" che si alimenta anche della spettacolarizzazione e dell'ostentazione di tali illeciti sui social media, rafforzando la percezione di impunità e il "prestigio criminale". Si potrebbe anche ipotizzare l'introduzione di un articolo 544-octies nel codice penale, che punirebbe con la reclusione da uno a tre anni e multe da 5.000 a 15.000 euro la diffusione di tali contenuti, prevedendo un aumento della pena se finalizzata all'istigazione o alla promozione di attività illecite, con confisca degli strumenti informatici utilizzati;

2. Strumenti investigativi e di prevenzione:

- agenti sotto copertura: per contrastare efficacemente i delitti di combattimento, corse clandestine e traffico di cuccioli, è fondamentale prevedere l'utilizzo di agenti sotto copertura, con un'apposita modifica normativa che includa queste fattispecie nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Questo consentirebbe alle forze dell'ordine di infiltrarsi e raccogliere prove in contesti criminali altrimenti inaccessibili;
- banca dati interforze: l'istituzione di una banca dati nazionale interforze per la polizia giudiziaria, dedicata ai crimini contro gli animali, è cruciale per mappare il fenomeno, analizzare i flussi informativi e monitorare soggetti e contesti a rischio. Una tale banca dati, centralizzata e accessibile, permetterebbe una maggiore condivisione delle informazioni e un coordinamento più efficace delle indagini;
- formazione specialistica interforze: l'istituzione di corsi di alta formazione per gli operatori di polizia giudiziaria, con un focus sui territori a maggiore incidenza criminale, è indispensabile. Questi corsi dovrebbero specializzare il personale nel riconoscere maltrattamenti, tecniche di doping, dinamiche criminali e l'uso dei social network da parte dei clan.

3. Misure amministrative e patrimoniali:

- prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore legale: È prioritario impedire la concessione di autorizzazioni per attività di gestione e raccolta scommesse (anche telematiche), attività inerenti all'ippica o alla gestione e al possesso di scuderie di cavalli, a coloro che risultano pregiudicati per reati a danno di animali, scommesse clandestine, gioco d'azzardo, associazione per delinquere o delitti previsti dalla normativa antimafia. Le autorizzazioni già concesse dovrebbero essere revocate in caso di successiva condanna per tali reati. Questo bloccherebbe un importante canale di riciclaggio e di legittimazione per i proventi illeciti, estendendo l'applicazione del Codice Antimafia;
- ablazione delle strutture abusive: la demolizione immediata di stalle, maneggi e altre strutture abusive utilizzate per la detenzione e l'allenamento degli animali è una misura fondamentale per smantellare le infrastrutture logistiche dei gruppi criminali e interrompere la catena di maltrattamento. Questa azione dovrebbe essere affiancata da un piano per superare la carenza di strutture idonee ad accogliere gli animali sequestrati, che spesso vengono riaffidati agli stessi proprietari per mancanza di alternative. A tal proposito, la proposta di istituzione di un fondo triennale presso il MASAF per il mantenimento e la gestione dei cavalli sequestrati, e la creazione di un centro protetto di recupero a Catania o nelle zone limitrofe, rappresentano passi concreti in questa direzione.

4. Promozione della legalità e del benessere animale:

- riqualificazione sociale e culturale: Il fenomeno delle corse clandestine prospera in contesti di degrado socio-economico, dove la criminalità organizzata trova terreno fertile per reclutare manodopera e ottenere consenso sociale. È necessario avviare piani straordinari di intervento, come il "Progetto di riqualificazione del Quartiere di San Cristoforo (Catania)" ispirato al "Decreto

Caivano", che integrino misure di sicurezza, riqualificazione urbana, potenziamento dei servizi sociali, offerta formativa e opportunità lavorative legali. L'obiettivo è sottrarre il territorio al controllo criminale e promuovere una cultura della legalità e del rispetto degli animali.

In sintesi, il contrasto alle corse clandestine di cavalli richiede un impegno coordinato e una visione strategica che vada oltre la mera repressione. È necessario agire sulla prevenzione, rafforzare gli strumenti investigativi, inasprire le pene, colpire le infrastrutture criminali e, soprattutto, investire nella riqualificazione sociale e culturale dei territori, per smantellare le radici profonde di un fenomeno che lede non solo la legalità, ma anche l'etica e il benessere degli animali.

PAGINA BIANCA



190230153240